



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Rapporto Annuale 2023

## Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2024

anno 2023

numero

16





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Rapporto Annuale 2023

## Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2024

*L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.*

*La UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.*

*La normativa prevede scambi di informazione tra la UIF e le Autorità di vigilanza, le amministrazioni e gli ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per gli scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*

© Banca d'Italia, 2024

**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

**Direttore responsabile**  
Enzo Serata

**Indirizzo**  
Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

**Telefono**  
+39 0647921

**Sito internet**  
<https://uif.bancaditalia.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2284-3205 (stampa)  
ISSN 2284-3213 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia  
Stampato nel mese di giugno 2024

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE .....</b>	<b>11</b>
1.1. I flussi segnaletici .....	11
1.2. La qualità della collaborazione attiva .....	15
1.3. L'analisi finanziaria.....	17
1.4. I provvedimenti di sospensione.....	19
1.5. I riscontri investigativi.....	20
<b>2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE .....</b>	<b>21</b>
2.1. I fattori di contesto .....	21
2.2. Evasione fiscale .....	21
2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione .....	22
2.4. Criminalità organizzata.....	25
2.5. Ulteriori casistiche.....	26
<b>3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....</b>	<b>29</b>
3.1. I flussi informativi.....	29
3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni .....	30
3.3. Le attività internazionali.....	31
<b>4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA .....</b>	<b>33</b>
4.1. Le comunicazioni oggettive.....	33
4.2. Le segnalazioni SARA .....	35
4.3. Le dichiarazioni ORO .....	40
4.4. L'analisi strategica .....	42
<b>5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....</b>	<b>45</b>
5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare.....	45
5.2. Le procedure sanzionatorie .....	48
<b>6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ.....</b>	<b>49</b>
6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria.....	49
6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni.....	51
6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali.....	52
<b>7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE .....</b>	<b>57</b>
7.1. La collaborazione con le FIU estere .....	57
7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net .....	60
7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica .....	61
7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi.....	61
7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont .....	63
<b>8. IL QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>65</b>
8.1. Il contesto internazionale ed europeo.....	65
8.1.1. L'AML package e l'istituzione dell'AMLA .....	65
8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali.....	69

8.2. La normativa nazionale .....	71
8.2.1. Gli interventi legislativi.....	71
8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti.....	74
<b>9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>77</b>
9.1. L'organizzazione e le risorse.....	77
9.2. I progetti informatici .....	77
9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni .....	78
9.4. La comunicazione esterna.....	78
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>81</b>
<b>SIGLARIO .....</b>	<b>87</b>

---

### Indice dei riquadri

La collaborazione attiva della PA	11
Il progetto QUASAR e l'avvio del dialogo con i segnalanti	15
I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica	23
I flussi finanziari connessi alle frodi agevolate dalla tecnologia	26
Connessioni fra criminalità e finanziamento del terrorismo	32
Indicatori di rischio di corruzione nelle gare di appalto	43
La stima del valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite	43
Profili AML/CFT connessi con l'attività di <i>crowdfunding</i>	46
Protocollo d'intesa UIF-DNA-GDF-DIA	49
Evoluzione del quadro europeo sulle <i>targeted financial sanctions</i>	54
Fattispecie più diffuse di frodi informatiche	59
I poteri di sospensione negli standard GAFI	62
La nuova piattaforma Egmont Secure Web (ESW)	63
L'avvio dell'AMLA: impatto per la UIF	66
<i>Public-Private Partnerships</i>	68
Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione	72
Iniziative in ambito internazionale e nazionale in materia di <i>crypto-assets</i>	73
Il registro dei titolari effettivi e le FAQ di MEF, Banca d'Italia e UIF	74

---

## PREMESSA

Dopo la rilevante crescita delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dei due anni precedenti, il flusso inviato dai segnalanti ha registrato una lieve diminuzione. Il calo è stato concentrato fra i maggiori segnalanti, come banche e Poste, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) e i relativi punti di contatto; nei confronti di alcuni di questi segnalanti la UIF ha condotto nel 2023 un'azione di sensibilizzazione per migliorare la qualità dei flussi segnalati. La collaborazione attiva dei professionisti ha invece manifestato una crescita, particolarmente intensa per i Notai e il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN). Fra gli operatori non finanziari è proseguito l'incremento del flusso segnalato degli operatori in valuta virtuale anche per il contributo di un maggior numero di segnalanti attivi nella categoria. Le comunicazioni trasmesse dalle Pubbliche amministrazioni hanno registrato un significativo aumento, anche per effetto della costante attività di sensibilizzazione svolta dalla UIF sul ruolo che le stesse possono svolgere nel sistema antiriciclaggio, soprattutto nell'attuale contesto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); tuttavia, la collaborazione attiva è rimasta circoscritta a pochi enti e il numero delle segnalazioni resta ancora ridotto. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo sono ulteriormente diminuite, segnando tuttavia una ripresa dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la conseguente reazione israeliana; esse hanno registrato peraltro un elevato interesse a fini investigativi.

La qualità del flusso segnalato è imprescindibile per l'efficacia dell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio; per questo, l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della collaborazione attiva è stato formalizzato nel Piano Strategico dell'Unità per il periodo 2023-25. In questo quadro, nel 2023 la UIF ha avviato un progetto per la realizzazione di un sistema per il monitoraggio della qualità della collaborazione attiva. Il progetto è stato condiviso con i principali segnalanti anche attraverso la distribuzione di un questionario che ha costituito il punto di partenza per il confronto con i soggetti obbligati sui temi di maggiore impatto per la qualità delle SOS. Un contributo alla valutazione della rischiosità delle operazioni da parte dei segnalanti è stata la pubblicazione da parte della UIF dei nuovi indicatori di anomalia, entrati in vigore all'inizio del 2024.

Sul fronte delle tipologie di sospetto si osserva in ambito fiscale l'emersione di espedienti nuovi, anche con l'ausilio di strumenti e tecnologie innovativi, che si affiancano ai tradizionali schemi di frode per rendere più complessa la rilevazione e la ricostruzione degli illeciti. Significativo il flusso segnalato connesso con le politiche di sostegno dell'economia e in particolare con il PNRR, che ha consentito di intercettare l'indebita percezione e il distorto utilizzo di fondi pubblici in numerose fattispecie. Le garanzie pubbliche hanno favorito l'accesso al credito di clientela con ridotta capacità finanziaria di rimborso e connotata da plurime anomalie sotto il profilo AML, in quanto la copertura di tali garanzie ha determinato, in alcuni casi, un'eccessiva semplificazione delle istruttorie dei relativi finanziamenti. Restano diffusi nei settori economici e nelle diverse tipologie di illeciti i collegamenti a contesti di criminalità organizzata. In tutti gli ambiti si registra un crescente utilizzo di strumenti FinTech finalizzati principalmente a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari; inoltre, è sempre maggiore la rilevanza e la diffusione del fenomeno delle frodi agevolate dall'uso di strumenti informatici.

Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contante hanno evidenziato un lieve aumento nel numero di prelievi e versamenti rispetto al 2022, a fronte di una stabilità degli importi medi. Il numero di dichiarazioni preventive di trasferimento di oro al seguito verso l'estero ha continuato a diminuire, mentre quello delle dichiarazioni a consuntivo è rimasto sui livelli dell'anno precedente. I dati SARA confermano la maggiore propensione all'uso del contante del Mezzogiorno; gli utilizzi anomali di contante risultano invece



relativamente più frequenti nel Centro-Nord. L'incidenza delle province a rischio medio-alto e alto al Nord è prevalente in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre al Centro riguarda la quasi totalità dei territori. I bonifici con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi hanno registrato un incremento nei flussi in entrata e una diminuzione in quelli in uscita.

Nel quadro dell'analisi strategica sono proseguiti gli approfondimenti su illeciti perpetrati mediante l'utilizzo di imprese: è stato avviato uno studio sulle imprese "filtro", che facilitano le frodi c.d. carosello IVA anteponendosi alle cartiere e rendendo più complicata l'individuazione delle frodi. Sono stati inoltre sviluppati indicatori di irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici, che potranno supportare l'analisi operativa delle SOS riferite a imprese che beneficiano di fondi legati al PNRR. Anche le gare d'appalto sono state oggetto di studio per definire misure di rischio al fine di contribuire a indirizzare l'attività di analisi della UIF e ad agevolare i compiti di prevenzione e controllo delle altre autorità competenti. I risultati evidenziano una notevole eterogeneità del rischio corruttivo fra territori e per dimensione della stazione appaltante.

L'attività ispettiva e di controllo cartolare della UIF è cresciuta significativamente nel 2023 e ha coinvolto, oltre ai segnalanti più tradizionali, anche una casa da gioco e un operatore attivo nel commercio dell'oro. Sono state condotte ispezioni su attività innovative e ad alto rischio, quali il *crowdfunding* e la compravendita di crediti fiscali tramite piattaforme digitali, nonché verifiche mirate sul servizio di gestione di incassi e pagamenti tramite IBAN virtuali, che presenta elevati profili di rischio non sempre presidiati. Nell'ambito di un progetto di collaborazione con un istituto bancario volto a promuovere l'utilizzo delle comunicazioni oggettive per finalità di controllo sono stati riscontrati, in alcune aree del Paese, ingenti e frequenti prelievi di contante da ATM con carte di pagamento estere.

Le richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi sono significativamente aumentate. Il nuovo Protocollo di intesa siglato alla fine del 2023 fra la UIF, la DNA, il Dipartimento di Pubblica sicurezza (per conto della DIA) e la Guardia di Finanza punta a razionalizzare le modalità di scambio delle informazioni e a valorizzarne la condivisione fra i partecipanti; l'estensione dell'utilizzo del portale SAFE della UIF agli scambi informativi tra DNA, GDF e DIA rafforzerà ulteriormente i presidi di sicurezza e di riservatezza.

Nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) l'Unità contribuisce all'aggiornamento dell'Analisi nazionale del rischio, che presenterà una valutazione condivisa di fenomeni, minacce e vulnerabilità del sistema antiriciclaggio nazionale. I lavori si concluderanno entro l'estate del 2024. Con riferimento all'aggressione russa all'Ucraina, la UIF ha esercitato le funzioni attribuitele dalla normativa, verificando la disponibilità presso intermediari italiani di fondi riconducibili ai soggetti listati e informando i segnalanti della designazione di nuovi soggetti e dell'introduzione di nuovi obblighi informativi. L'Unità ha inoltre continuato a fornire supporto nell'applicazione delle nuove misure restrittive al CSF, da cui è stata tra l'altro incaricata della ricezione di ulteriori flussi informativi.

Gli scambi informativi con le FIU estere sono lievemente diminuiti soprattutto per effetto delle minori richieste effettuate su impulso dell'Autorità giudiziaria. La qualità delle richieste e informative spontanee ricevute da altre FIU si è accresciuta, come testimonia la migliore selezione dei fenomeni e degli elementi di collegamento con Italia. Un'area di criticità nella collaborazione prestata è rappresentata ancora dall'acquisizione dei dati investigativi, di particolare interesse per le FIU estere e per i quali gli stringenti vincoli normativi non sempre consentono di garantire la tempestività prevista dagli standard internazionali. In ambito europeo, le segnalazioni *cross-border* ricevute sono lievemente diminuite, mentre quelle inviate hanno registrato una crescita elevata; le casistiche delle



informazioni trasmesse dalla UIF includono fra l'altro casi di frodi fiscali intra-UE o internazionali e condotte riconducibili all'abuso di fondi pubblici.

A maggio 2024 si è concluso l'iter normativo per l'adozione del regolamento istitutivo dell'AMLA, dopo la scelta della sede a Francoforte, e degli altri atti legislativi che completano l'AML Package; le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione dei testi nella Gazzetta ufficiale della UE. La nuova Autorità, che dovrebbe iniziare a operare a metà del 2025, avrà una duplice veste di supervisore antiriciclaggio e di Meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU della UE. Il nuovo quadro istituzionale rafforzerà l'integrazione europea nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La UIF è impegnata a fornire la massima collaborazione per l'entrata in attività dell'AMLA e per porre le premesse per una sua efficace azione. L'impatto sulle risorse della UIF sarà significativo, sia per l'impiego di proprio personale presso la nuova Autorità sia per le maggiori risorse necessarie all'interno della UIF per assicurare un efficace coordinamento con l'Autorità stessa, intensificare le analisi congiunte, fornire supporto al Meccanismo per l'attività normativa, la definizione di metodologie e standard operativi, l'elaborazione di dati e lo sviluppo di strumenti IT.

Nella seconda metà del 2024 prenderà avvio la Mutual Evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. Le verifiche avranno a oggetto sia la conformità formale dell'assetto normativo rispetto agli standard sia la valutazione dell'efficacia delle misure adottate e delle attività svolte. La UIF è chiamata a fornire contributi sulla conformità normativa della disciplina nazionale riguardante la FIU e la collaborazione internazionale e sull'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'Unità è impegnata nello sviluppo dell'innovazione e dell'efficienza della propria azione, in linea con gli ambiziosi obiettivi nel Piano Strategico 2023-25. L'aumento del personale e la riforma organizzativa sono state accompagnate da un'intensa attività di innovazione tecnologica per agevolare gli scambi con i segnalanti e supportare l'analisi operativa. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza e della riservatezza delle informazioni, con iniziative volte a rafforzare i presidi informatici e i controlli.

Il rispetto dei nuovi, rilevanti impegni che derivano dal quadro internazionale antiriciclaggio e dagli obiettivi strategici della UIF si fonda su una sempre maggiore collaborazione nel sistema antiriciclaggio italiano e soprattutto con i segnalanti, ai quali è affidata la fondamentale funzione di collegamento fra i cittadini e le istituzioni di prevenzione. La UIF è pronta a dare il proprio fattivo contributo per raggiungere nuovi traguardi nella lotta alla criminalità finanziaria, valorizzando le sinergie fra tutti i partecipanti al sistema antiriciclaggio e la preparazione e dedizione di tutto il personale.

**Il Direttore**


**Enzo Serata**

# L'ATTIVITÀ IN SINTESI

## Analisi finanziaria



## Intelligence, disseminazione e controlli



151.578 Segnalazioni di operazioni sospette trattate

38.861 SOS di carte, giochi e money transfer valutate con l'analisi aggregata

183 Operazioni sospette valutate ai fini di sospensione

25 Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette

34 Accertamenti ispettivi o cartolari

10 Procedimenti sanzionatori

## Collaborazione con organi delle indagini e autorità nazionali

411

Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria

777

Risposte e comunicazioni all'Autorità giudiziaria

38

Informative inviate alle autorità di vigilanza di settore


23.457

Informazioni su SOS trasmesse alla DMA

219

Misure di "congelamento" relative al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

## FIU ESTERE




## CONTRIBUTI

alla conoscenza dell'antiriciclaggio



## Normativa secondaria e comunicazioni della UIF

2023



## Infrastruttura IT

**Ambiente di analisi**  
Sfruttamento piattaforma Enterprise Data Lake per analisi di dati

**Strumenti di analisi**  
Avanzamenti nei progetti Graph Analysis e Risoluzione delle Identità

**Innovazione**  
Sperimentazioni di algoritmi di Machine Learning a supporto dell'analisi delle SOS

**Automazione e Supporto**  
Integrazione dei processi di calcolo degli indicatori nelle procedure UIF e automazione dei processi a supporto dei segnalanti

**Sicurezza**  
Rafforzamento dei presidi informatici e organizzativi a tutela della riservatezza delle informazioni



## 1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

### 1.1. I flussi segnaletici

Nel 2023 l'Unità ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette, 5.008 in meno rispetto all'anno precedente (-3,2%; *Tavola 1.1*). La diminuzione è principalmente ascrivibile alla categoria banche e Poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all'anno precedente.

*Tavola 1.1*

Segnalazioni ricevute					
	2019	2020	2021	2022	2023
Valori assoluti	105.789	113.187	139.524	155.426	150.418
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	<i>7,9</i>	<i>7,0</i>	<i>23,3</i>	<i>11,4</i>	<i>-3,2</i>

Gli intermediari e gli operatori finanziari diversi dalle banche hanno registrato un calo per effetto principalmente della diminuzione del numero di SOS inviate dagli IMEL e IP con i relativi punti di contatto comunitari nonché dalle imprese di assicurazione. Per i soggetti obbligati non finanziari si registra, nel complesso, un aumento delle SOS influenzato dalla categoria dei professionisti, nell'ambito della quale continua a essere preponderante l'apporto dei notai e del Consiglio Nazionale del Notariato. Tra gli operatori non finanziari prosegue il trend crescente del flusso segnaletico riferibile agli operatori in valuta virtuale anche per effetto del maggior numero di segnalanti rispetto all'anno precedente, alcuni dei quali esteri, mentre si registra una notevole flessione del numero di segnalazioni trasmesse dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori. Inoltre, si evidenzia un ulteriore aumento delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di gioco (*Tavola 1.2*).

I segnalanti

Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, sebbene le comunicazioni trasmesse siano più che raddoppiate, il contributo resta marginale (414 unità) e ascrivibile, in massima parte, a un numero molto ristretto di enti. Anche le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF registrate nel 2023 di 90 PA, costituite principalmente da comuni, non ha comportato un apprezzabile aumento dei flussi segnaletici, in quanto soltanto sei enti hanno inviato almeno una SOS.

#### La collaborazione attiva della PA

Nel corso del 2023, nell'ambito della "Comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza" coordinata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, la UIF ha partecipato a un gruppo di lavoro volto ad approfondire gli assetti organizzativi e le prassi adottate da alcune Amministrazioni pubbliche che negli ultimi anni hanno trasmesso comunicazioni di operazioni sospette.

La UIF e la SNA hanno organizzato 23 incontri bilaterali con i gestori AML di queste Amministrazioni per un confronto sulle caratteristiche concrete dell'attività posta in essere dalle stesse ai fini dell'individuazione, della valutazione e della comunicazione di operazioni sospette. Gli incontri sono stati condotti sulla base di una griglia di autovalutazione su cui ciascuna amministrazione ha individuato i fattori abilitanti che, alla luce della propria esperienza, si sono rivelati di maggiore importanza per l'attivazione del dovere di comunicazione. Le informazioni raccolte sono state aggregate con l'obiettivo di delineare un modello di collaborazione attiva suscettibile di essere proposto, attraverso la Comunità

di pratica, a un più ampio numero di enti pubblici, trasformando, in questo modo, i fattori abilitanti in buone pratiche da esportare e diffondere in tutte le amministrazioni. Dal lavoro è emersa la centralità di alcuni fattori per la definizione di un sistema di prevenzione del riciclaggio efficace: la collaborazione dei gestori con gli uffici dell'ente che si occupano dei processi a rischio, la capacità dell'ente di integrare presidi antiriciclaggio e obiettivi istituzionali, le competenze dei soggetti coinvolti nella filiera interna della comunicazione di operazioni sospette.

Tavola 1.2

Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante (1)					
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2022		2023		<i>(variazioni % rispetto al 2022)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
<b>Intermediari e operatori bancari e finanziari</b>	<b>135.928</b>	<b>87,5</b>	<b>126.125</b>	<b>83,8</b>	<b>-7,2</b>
Banche e Poste	89.034	57,3	82.374	54,8	-7,5
Intermediari e operatori finanziari	46.888	30,2	43.746	29,1	-6,7
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	22.632	14,6	21.025	14,0	-7,1
IP e punti di contatto di IP comunitari	17.418	11,2	16.220	10,8	-6,9
Imprese di assicurazione	4.184	2,7	3.604	2,4	-13,9
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	1.248	0,8	1.361	0,9	9,1
SGR, SICAV e SICAF	383	0,2	443	0,3	15,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	230	0,1	216	0,1	-6,1
SIM	61	0,0	64	0,0	4,9
Altri non inclusi nelle precedenti categorie	732	0,5	813	0,5	11,1
Società di gest. dei mercati e strum. finanziari	6	0,0	5	0,0	-16,7
<b>Soggetti obbligati non finanziari</b>	<b>19.319</b>	<b>12,4</b>	<b>23.879</b>	<b>15,9</b>	<b>23,6</b>
Professionisti	5.667	3,6	8.090	5,4	42,8
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	5.304	3,4	7.721	5,1	45,6
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	166	0,1	207	0,1	24,7
Società di revisione, revisori legali	80	0,1	73	0,0	-8,8
Studi associati, interprofes. e tra avvocati	44	0,0	42	0,0	-4,5
Avvocati	23	0,0	24	0,0	4,3
Altri soggetti esercenti attività professionale	50	0,0	23	0,0	-54,0
Operatori non finanziari	4.386	2,8	3.766	2,5	-14,1
Soggetti in attività di custodia e trasp. valori	2.204	1,4	1.034	0,7	-53,1
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	1.187	0,8	1.327	0,9	11,8
Operatori in valuta virtuale	826	0,5	1.181	0,8	43,0
Altri operatori non finanziari	169	0,1	224	0,1	32,5
Prestatori di servizi di gioco	9.266	6,0	12.023	8,0	29,8
<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>179</b>	<b>0,1</b>	<b>414</b>	<b>0,3</b>	<b>131,3</b>
<b>Totale</b>	<b>155.426</b>	<b>100,0</b>	<b>150.418</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,2</b>

(1) Le tipologie di segnalanti sono definite in dettaglio negli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007.

**SOS nei primi quattro mesi del 2024**

Nei primi quattro mesi del 2024 il numero di SOS ricevute si è attestato a 45.989 unità, con una diminuzione dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le SOS analizzate (46.737) sono diminuite del 10,9%.

Le SOS relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un ulteriore calo rispetto agli anni precedenti (cfr. il capitolo 3: *Il contrasto al finanziamento del terrorismo*); resta esiguo anche il numero delle segnalazioni riconducibili alla categoria del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (14 nel 2023)<sup>1</sup>.

Le operazioni sospette

La distribuzione territoriale delle segnalazioni (*Tavola 1.3*)<sup>2</sup> rispecchia in gran parte quella rappresentata nel 2022, confermando una forte correlazione con la dimensione economica e/o sociale delle diverse regioni. Il primato in valore assoluto è della Lombardia, con un'incidenza del 18,3% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania.

Tavola 1.3

REGIONI	2022		2023		(var. % rispetto al 2022)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Lombardia	27.651	17,8	27.462	18,3	-0,7
Lazio	19.255	12,4	15.872	10,6	-17,6
Campania	18.305	11,8	15.903	10,6	-13,1
Veneto	11.437	7,4	10.673	7,1	-6,7
Emilia-Romagna	9.477	6,1	9.834	6,5	3,8
Piemonte	9.001	5,8	8.731	5,8	-3,0
Toscana	8.971	5,8	8.647	5,7	-3,6
Sicilia	8.936	5,7	8.672	5,8	-3,0
Puglia	8.115	5,2	6.356	4,2	-21,7
Calabria	4.125	2,7	3.934	2,6	-4,6
Liguria	3.621	2,3	3.614	2,4	-0,2
Marche	3.097	2,0	3.069	2,0	-0,9
Trentino-Alto Adige	2.691	1,7	2.330	1,5	-13,4
Friuli Venezia Giulia	2.426	1,6	2.240	1,5	-7,7
Abruzzo	2.334	1,5	1.883	1,3	-19,3
Sardegna	2.239	1,4	2.098	1,4	-6,3
Umbria	1.354	0,9	1.335	0,9	-1,4
Basilicata	900	0,6	993	0,7	10,3
Molise	603	0,4	410	0,3	-32,0
Valle D'Aosta	327	0,2	274	0,2	-16,2
Estero	3.056	2,0	1.972	1,3	-35,5
Online	7.505	4,8	14.116	9,4	88,1
<b>Totale</b>	<b>155.426</b>	<b>100,0</b>	<b>150.418</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,2</b>

In generale si registrano variazioni negative per tutte le regioni, ad eccezione di Basilicata ed Emilia-Romagna; anche le operazioni localizzate all'estero, in controtendenza rispetto al 2022, sono diminuite del 35,5%. Risultano ancora in netto aumento le segnalazioni relative a

<sup>1</sup> A partire da febbraio 2022, la categoria comprende anche le segnalazioni aventi a oggetto le operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e submunizioni a grappolo (cfr. il *Comunicato UIF* del 3 febbraio 2022).


<sup>2</sup> La localizzazione territoriale delle segnalazioni si riferisce, per convenzione, a quella della prima operazione segnalata nella SOS.



operazioni effettuate online (+88,1%) che, in linea con gli anni precedenti, sono state inoltrate principalmente dagli IMEL (6.286 SOS) e dagli operatori di gioco (6.117 SOS). La distribuzione provinciale conferma che Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione (*Figura 1.1*), seguita da Crotona, Siena e Prato con flussi segnaletici compresi tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti.

*Figura 1.1*

**Distribuzione in quartili delle segnalazioni ricevute per 100.000 abitanti in base alla provincia in cui è avvenuta l'operatività segnalata**




Le SOS pervenute nel 2023 hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell'anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro (*Figura 1.2*) con un'inversione del dato dell'anno precedente, in cui la rispettiva distribuzione era del 40,8% e del 44,9%.

*Figura 1.2*

**Numero di segnalazioni ricevute per classi di importo**

(valori in euro)



Fra le forme tecniche delle operazioni segnalate nel 2023 prevalgono i bonifici (41,9% del totale), con aumenti nella componente nazionale (dal 31,3% al 32,9%) ed estera (dal 6,1%

al 9,0%). Si registra una lieve flessione per le operazioni eseguite con carte di pagamento e strumenti di moneta elettronica (dal 28,5% al 26,3%), nonché un ulteriore calo delle rimesse (dal 21,3% al 18,8%), mentre è sostanzialmente costante la quota delle operazioni in contante (dal 5,0% al 4,6%).

## 1.2. La qualità della collaborazione attiva

La qualità della collaborazione attiva è di importanza cruciale per il suo impatto sull'efficacia e l'efficienza del sistema antiriciclaggio. La qualità delle segnalazioni si riflette infatti su quella dell'analisi della UIF, perché incide sulla capacità di valutazione e di selezione dei contesti, sull'apprezzamento del rischio, sulla piena integrazione e valorizzazione delle informazioni disponibili.

L'impegno della UIF su questo tema è stato formalizzato nell'Obiettivo 2 del Piano Strategico per il 2023-25 che punta a *“favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle segnalazioni”*.

### Il progetto QUASAR e l'avvio del dialogo con i segnalanti

È in fase di realizzazione un progetto per dotare la UIF di un sistema per il monitoraggio della qualità della collaborazione attiva (Qualità del sistema antiriciclaggio, QUASAR). In dettaglio, QUASAR prevede la costruzione di un sistema di indicatori volti a evidenziare una scarsa qualità nell'approccio segnaletico, anche sulla base del confronto di ciascun segnalante con il rispettivo gruppo di riferimento. Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi con i segnalanti sia mediante la comunicazione di report individuali sia con il confronto diretto finalizzato a definire le carenze e le possibili conseguenti azioni correttive.

Gli indicatori di misurazione della qualità di QUASAR afferiscono a quattro macroaree, attinenti alla partecipazione dei soggetti obbligati al sistema AML, alla qualità sostanziale, all'accuratezza formale della compilazione delle SOS e alla tempestività della collaborazione.

Il progetto, le finalità e gli sviluppi attesi sono stati illustrati in occasione di un workshop a gennaio 2024, al quale hanno partecipato i referenti AML di circa 130 segnalanti (con almeno 100 segnalazioni nel 2022 o nel 2023), oltre agli organismi di autoregolamentazione per i professionisti e alle associazioni di categoria. Per favorire l'avvio di un confronto sugli aspetti più rilevanti per la qualità delle SOS, i partecipanti al workshop sono stati invitati a rispondere a un questionario volto a raccogliere informazioni sul punto di partenza di ciascun segnalante rispetto alle macroaree in cui sono articolati gli indicatori del sistema QUASAR.

Nel 2023 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 602 (497 nel 2022), di cui 378 riferite alla categoria dei professionisti, rappresentati principalmente da dottori commercialisti (270). Il 22,3% dei nuovi segnalanti risulta attivo con l'invio di almeno una segnalazione (il 17,3% ne ha inviato soltanto una); complessivamente, le segnalazioni conseguenti alle nuove iscrizioni – ascrivibili per il 46,6% ai professionisti – sono state 249. Nell'anno 1.165 iscritti, appartenenti per circa un terzo alla categoria banche e Poste, hanno effettuato almeno una segnalazione; di essi 107 hanno inviato almeno 100 SOS.

**Nuovi  
segnalanti  
e partecipazione**

A seguito dell'abrogazione del riferimento esplicito all'archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni ritenute infondate<sup>3</sup>, nel 2023 la UIF ha ripreso a comunicare ai segnalanti i dati delle segnalazioni a basso rischio di riciclaggio articolati secondo le due nuove

**Qualità  
sostanziale**

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. c), abrogato dal D.lgs. 90/2017.

macrocategorie delle SOS di tipo A e B<sup>4</sup>, relativi a ciascun semestre del 2022. Tali segnalazioni, pari al 28,9% del totale, sono costituite principalmente da SOS di categoria B (19,7%). Per alcune categorie di segnalanti le percentuali risultano più elevate, raggiungendo il 60,8% per i soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, il 43,2% per i prestatori di servizi di gioco e il 37,5% per gli IP; sono, invece, allineate alla media le percentuali dei notai-CNN (29,4%), di banche e Poste (28,2%) e di IMEL (26,6%).

Per le segnalazioni analizzate nel 2023, le SOS non rilevanti del primo semestre sono in leggera riduzione, ragguagliandosi al 27,4%, sempre con prevalenza di SOS di tipo B (19,6%); in base ai dati disponibili a febbraio 2024, la percentuale stimata per l'intero anno è del 25,9%, con un calo della quota di SOS di tipo B (18,8%).


#### Qualità formale

Le segnalazioni ricevute nel 2023 che presentano almeno un rilievo che, pur non bloccando la trasmissione della SOS, evidenzia un'anomalia nella correttezza formale sono state quasi 16.000 (circa il 10% del totale). Sotto il profilo della qualità formale, non sempre la numerosità delle informazioni strutturate è accompagnata da elementi descrittivi sufficienti a comprendere il collegamento di ciascun elemento con il contesto rappresentato o a giustificare la presenza, anche per effetto del ricorso a sistemi automatici di compilazione delle segnalazioni. Specularmente, incide sulla completezza del flusso segnalatico il mancato inserimento nei campi strutturati dei dati di soggetti e operazioni rilevanti nell'ambito del contesto delineato nelle note descrittive o di eventuali provvedimenti ivi citati, e del fenomeno di riferimento, ove disponibile.

#### Tempestività

Il 48% delle SOS è pervenuto entro un mese dall'esecuzione delle operazioni (44% nel 2022), il 66% entro due e il 77% entro tre mesi (a fronte del 66% e 76% nel 2022; *Figura 1.3*).

*Figura 1.3*



Rispetto al 2022 sono più alte le percentuali delle SOS inviate nella classe temporale 1-30 giorni da banche e Poste (dal 45% al 52%), operatori non finanziari (dal 48% al 53%) e professionisti (dal 77% all'81%), mentre si registra un lieve aumento dei tempi di inoltro di intermediari e operatori finanziari (in quanto le SOS trasmesse entro un mese sono passate dal 44% al 42%).

Si sono ulteriormente estese le tempistiche di prestatori di servizi di gioco per i quali le SOS trasmesse nella classe temporale 1-30 giorni sono diminuite dal 23% al 17%. Le

<sup>4</sup> Le SOS di tipo A sono prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio o di terrorismo, mentre le SOS di tipo B sono connotate da deboli elementi, anche investigativi, a supporto del sospetto. Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 20 e il *Comunicato UIF* del 27 marzo 2023.

comunicazioni delle PA mostrano sostanziali allungamenti dei tempi di invio, con una concentrazione del 95% degli inoltri oltre i 90 giorni.

Le richieste di informazioni trasmesse dalla UIF ai fini dell'analisi delle segnalazioni (c.d. indagini), trasmesse nel 2023 e chiuse entro gennaio 2024, sono state 5.658, destinate per l'80% a banche e Poste. Nel complesso, il 32% delle risposte è pervenuto entro sette giorni, il 51% è pervenuto oltre 15 giorni, superando 30 giorni nel 29% dei casi. Permangono differenze significative tra le diverse categorie di segnalanti, con una maggiore rapidità di banche e Poste, il cui tasso di risposta entro sette giorni è del 32%, e una più elevata percentuale di indagini evase oltre 30 giorni da parte di prestatori di servizi di gioco (69%), operatori in valuta virtuale (48%), notai e CNN (42%). Le richieste indirizzate alla PA hanno ricevuto risposta entro 14 giorni nel 45% dei casi.

Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, la UIF fornisce supporto ai segnalanti attraverso un servizio di assistenza tecnica disponibile in tutte le fasi in cui si articola la partecipazione al sistema. Nel 2023 sono state gestite ed evase 2.700 richieste di assistenza, con un lieve calo rispetto all'anno precedente (-6,8%) attribuibile in parte alla lieve riduzione dei flussi segnalatici registrata nell'anno e, in parte, alla riattivazione, avvenuta a settembre 2023, del servizio centralizzato di invio delle segnalazioni per il tramite del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Inoltre, a partire da marzo 2024 è operativa una nuova funzionalità del portale Infostat-UIF che semplifica la registrazione di nuovi segnalanti (cfr. il paragrafo: *I progetti informatici* del capitolo 9).

### 1.3. L'analisi finanziaria

Le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi sono state 151.578, in linea con il dato dell'anno precedente (*Tavola 1.4*).

*Tavola 1.4*

	Segnalazioni analizzate				
	2019	2020	2021	2022	2023
Valori assoluti	106.318	113.643	138.482	153.412	151.578
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	<i>8,4</i>	<i>6,9</i>	<i>21,9</i>	<i>10,8</i>	<i>-1,2</i>

Nel 2023 il numero di segnalazioni lavorate e inviate è stato leggermente superiore a quello delle SOS ricevute (150.418 unità) con la riduzione di circa 1.000 unità delle giacenze presenti alla fine dell'anno precedente. I tempi medi di lavorazione sono rimasti di circa 15 giorni e l'89,3% è stato trasmesso agli Organi investigativi nei primi 30 giorni. Le SOS connotate da un profilo di rischio alto o medio-alto sono state analizzate e trasmesse per il 49,1% entro sette giorni e per il 93,7% entro 30 giorni dalla ricezione.

**Tempi  
di lavorazione**

Al fine di ottimizzare i processi di analisi è continuato il perfezionamento dei sistemi CLAUT (Classificazione automatica delle SOS) e LASER (Lettura assistita di SOS per l'elaborazione del rischio)<sup>5</sup>, utilizzati rispettivamente per la classificazione di segnalazioni che si prestano a un processo valutativo uniforme e, con riferimento alle segnalazioni dei settori c.d. speciali (carte, IP/IMEL, giochi, operatività in oro e valute virtuali) per la valutazione della rischiosità del contesto in base alle informazioni soggettive e oggettive disponibili.

**Valutazione  
del rischio**

<sup>5</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 24.


È inoltre proseguita l'attività di integrazione dei predetti sistemi nel sistema informatico RADAR al fine di rilevare la presenza nelle segnalazioni di elementi che ne suggeriscono un trattamento prioritario ovvero che implicano valutazioni e processi di analisi specifici; inoltre, per alcuni fenomeni più diffusi, la procedura presenta in automatico una proposta di classificazione della segnalazione che può essere o meno confermata a esito dell'attività di analisi.

*Per alcuni settori sono valorizzate le informazioni desumibili dai contesti collegati, presenti nelle segnalazioni raccordate; la relativa elaborazione richiede di isolare le informazioni più rilevanti, a fronte del numero crescente dei raccordi e della presenza di soggetti "neutri" rispetto alla fattispecie segnalata, coinvolti solo con il ruolo di prestatori di servizi (ad esempio, agenti in attività finanziaria, intermediari finanziari, punti gioco). Sono in corso di sperimentazione ulteriori indicatori di natura finanziaria o legati a caratteristiche dell'operatività quali la localizzazione geografica dei soggetti o dei rapporti, i settori di attività economici coinvolti e la loro attinenza alle transazioni realizzate. Per i contesti collegati alla criminalità organizzata sono in fase di sviluppo alcuni indicatori basati sul potenziale rischio di credito e sui provvedimenti amministrativi che comportano la limitazione della libertà imprenditoriale.*

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla maggiore efficienza dei processi di selezione e trattamento, anche automatizzato, delle segnalazioni, la UIF ha avviato una riflessione in merito a una revisione del modello concettuale sotteso all'attribuzione del rating automatico per incrementarne la capacità discriminante. Il rating automatico, attualmente espresso in un unico valore sintetico, sarà in futuro costituito da più indicatori che consentiranno di apprezzare più precisamente le singole componenti che incidono sulla valutazione, distinguendo quelle afferenti ad aspetti di natura soggettiva e quelle relative più specificamente all'operatività e prendendo in considerazione tutte le informazioni nella disponibilità della UIF. Il modello sarà costruito con una struttura flessibile in modo da agevolarne il continuo aggiornamento e di assicurare il pronto adattamento al mutevole contesto esterno.

Per quanto riguarda la distribuzione nel 2023 dei rating attribuiti successivamente all'attività di analisi (rating finali), si osserva una riduzione delle segnalazioni classificate a rischio basso e medio-basso. Il 26,4% delle segnalazioni sono state valutate in tali classi contro il 29,6% del 2022 mentre è aumentato il numero delle segnalazioni il cui rischio attribuito è medio-alto (24,6% a fronte del 22,6% nel 2022; Figura 1.4).

Figura 1.4



#### Metodologie

Sono state ulteriormente estese le analisi di terzo livello (c.d. analisi aggregate) mediante le quali le segnalazioni che rientrano in un predeterminato perimetro temporale e/o settoriale ovvero accomunate dalle medesime modalità operative, vengono aggregate sulla base di criteri differenziati e lavorate congiuntamente. In particolare, tale approccio è stato applicato

alle SOS relative ai giochi (analogamente a quanto sperimentato negli anni scorsi per le carte di pagamento), con l'individuazione di parametri tipici del settore, e ha consentito di pervenire a una visione d'insieme del flusso segnalatico ricevuto nel 2022, con la definizione di una graduatoria di rischio dei punti di gioco e dei giocatori censiti nelle segnalazioni e la conduzione di approfondimenti mirati. Inoltre, l'analisi aggregata dei punti di gioco è stata estesa dalle sale *videolottery* (VLT) alle sale scommesse e ai Punti Vendita Ricarica.

In questo ambito, il metodo di analisi prevede che le SOS, già classificate in base al rischio e al fenomeno al momento dell'acquisizione in RADAR, vengano nuovamente processate periodicamente mediante lo strumento LASER al fine di enfatizzare gli elementi di rischio desumibili dall'intero patrimonio informativo disponibile. In questa fase, partendo dalle evidenze fenomenologiche attribuite in sede di primo esame e dagli indicatori che tengono conto delle varie interconnessioni tra i diversi soggetti segnalati, vengono individuati eventuali cluster operativi e stilata una graduatoria generale delle posizioni elaborata sulla base di parametri finanziari e investigativi. Tale approccio, nel quadro informativo generalmente frammentato delle SOS di giochi e scommesse, risulta funzionale a definire reti e contesti prioritari di analisi e, potenzialmente, ad agevolare l'individuazione di nuove tipologie di comportamenti anomali.

*È stato condotto un approfondimento su alcune sale VLT di una provincia, caratterizzate da un'elevata concentrazione di ticket vincenti riscossi in contante. L'analisi del profilo soggettivo dei giocatori e dell'operatività di gioco, con il metodo sopra illustrato, ha evidenziato caratteristiche potenzialmente indicative dell'intestazione fittizia delle vincite a soggetti prestanome con il ruolo di collettori di fondi.*

Tra le altre novità metodologiche si rileva l'arricchimento delle analisi di reti sociali con approcci dinamici che, sviluppando le relazioni intertemporali nell'operatività di una rete e dei relativi soggetti più rilevanti, permettono di correlare nel tempo le singole transazioni al fine di meglio caratterizzare gli schemi di sospetto. Inoltre, nel settore delle carte sono state condotte analisi aggregate soggettive finalizzate a esaminare l'operatività in un predefinito arco temporale di nominativi emersi come di particolare rilevanza nel periodo analizzato sotto il profilo finanziario o delle metriche dell'analisi delle reti sociali (ad esempio, è stata approfondita l'operatività delle persone fisiche più presenti nelle segnalazioni del 2022).

I processi di analisi finanziaria dell'Unità hanno tratto beneficio dal sistema di analisi forense delle valute virtuali, di recente attivato, che è stato ampiamente sfruttato sia in fase di primo esame che per l'approfondimento delle segnalazioni. Nel primo caso, è stato possibile corroborare, ampliare o addirittura confutare le valutazioni di rischio dei segnalanti in ordine ai trasferimenti in *crypto-assets* dei propri clienti. Nel caso degli approfondimenti, scaturiti sia da SOS trasmesse da Virtual Asset Service Provider (VASP) che da altri soggetti obbligati, è stato possibile ricostruire i flussi di valute virtuali sospetti individuando i *wallets* coinvolti, acquisendo informazioni sui titolari e sulla relativa movimentazione, anche mediante l'attivazione del canale della collaborazione internazionale. In tal modo è stato possibile tracciare flussi finanziari reputati sospetti, in precedenza non intelligibili agli analisti dell'Unità.

**Sistema  
per l'analisi  
forense delle  
valute virtuali**

#### **1.4. I provvedimenti di sospensione**

Nel 2023 sono stati avviati 183 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette, per un valore complessivo di 104,7 milioni di euro. In 97 casi le relative informative sono state inoltrate sia all'NSPV della Guardia di Finanza che alla DIA in considerazione del riscontro di un collegamento dei soggetti interessati con la criminalità organizzata. Le istruttorie avviate dalla UIF sulla base del monitoraggio delle operazioni non eseguite, in assenza di un'apposita



informativa dei segnalanti, sono state 85, confermando l'aumento già registrato nel 2022. Analogamente al 2022 i procedimenti di sospensione si sono conclusi mediamente entro cinque giorni lavorativi dal loro avvio. I provvedimenti di sospensione adottati sono 25, per un valore delle operazioni sospese di 8,7 milioni di euro (*Tavola 1.5*); di questi, oltre un terzo scaturiscono da istruttorie di iniziativa della UIF (nove provvedimenti per un valore di operazioni sospese di 4,3 milioni di euro).

*Tavola 1.5*

<b>Sospensioni</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Numero di provvedimenti	43	37	30	32	25
Valore totale delle operazioni sospese ( <i>milioni di euro</i> )	11,4	13,0	18,0	108,7	8,7

In linea con gli anni precedenti, la maggior parte delle istruttorie (86%) è stata avviata su impulso di imprese assicurative, mentre sono ulteriormente diminuite quelle scaturite da informative inoltrate da banche (5%) con un calo di oltre la metà rispetto al 2022. Coerentemente con l'origine dei procedimenti, le operazioni più ricorrenti esaminate ai fini sospensivi hanno riguardato polizze assicurative (operazioni di riscatto anticipato e, in misura minore, liquidazione a scadenza o cambi di contraenza) riconducibili a soggetti coinvolti in indagini di natura penale o collegati ad ambienti della criminalità organizzata.

### **1.5. I riscontri investigativi**

La trasmissione delle SOS da parte della UIF agli Organi investigativi è seguita da un flusso informativo di ritorno avente a oggetto il riscontro circa l'interesse delle segnalazioni inviate. Tale riscontro è fondamentale in quanto assolve a una duplice finalità: da un lato, orienta l'attività della UIF nella selezione e nel trattamento dei flussi segnalatici riguardanti fattispecie analoghe o collegate; dall'altro, contribuisce a fornire ai soggetti obbligati una valutazione qualitativa sull'efficacia e la fondatezza delle rispettive segnalazioni. Attesa l'importanza delle descritte finalità, la UIF e la GDF hanno avviato un'interlocuzione diretta a meglio precisare le informazioni trasmesse mediante i riscontri investigativi, tenuto conto che anche segnalazioni diverse da quelle per le quali è formalmente comunicato un feedback positivo possono comunque essere valorizzate nell'ambito dell'attività operativa e di indagine posta in essere dalla GDF, con il conseguente aumento della percentuale delle segnalazioni effettivamente utilizzate.

Per le segnalazioni inviate agli OO.II. nel biennio 2022-23, a metà marzo 2024 la GDF aveva inviato circa 54.000 feedback positivi, riguardanti per l'81,4% segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto. Nello stesso periodo, la DIA ha inviato 158 feedback positivi, concentrati in quasi il 90% dei casi in segnalazioni a rischio alto e medio-alto. Gli scambi informativi con la DNA sono costituiti sia dai feedback di interesse sui dati delle segnalazioni inviati ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 231/2007 sia dai riscontri nominativi acquisiti in via preventiva dalla UIF sui soggetti segnalati attraverso il c.d. *matching* anagrafico eseguito ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), del D.lgs. 231/2007). Per quanto riguarda i primi, per le segnalazioni inviate nel biennio 2022-23 i feedback positivi sono stati quasi 11.000 riferiti per l'86,6% a SOS valutate a rischio medio-alto e alto, mentre i riscontri nominativi riguardanti le segnalazioni ricevute dalla UIF nel 2023 hanno evidenziato circa 24.000 soggetti, censiti in altrettante SOS, che risultavano presenti negli archivi della DNA.



## 2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE

### 2.1. I fattori di contesto

Nel 2023 le segnalazioni e i flussi finanziari coinvolti hanno confermato la centralità e la rilevanza delle aree di rischio rappresentate dagli illeciti fiscali, dall'abuso di fondi pubblici e corruzione e dalla criminalità organizzata. Sotto il profilo fiscale ai tradizionali schemi di frode, che restano collaudati nelle loro caratteristiche fondamentali, si affiancano nuovi espedienti diretti a eludere i limiti e divieti normativi o a rendere sempre più complessa l'intercettazione e la ricostruzione degli illeciti e l'individuazione dei soggetti coinvolti. Permane l'impatto sul flusso segnalativo delle misure agevolative introdotte nel contesto della pandemia e della successiva fase di rilancio dell'economia, soprattutto con l'attuazione del PNRR, per la numerosità delle fattispecie illecite caratterizzate dall'indebita percezione e il distorto utilizzo di fondi pubblici. Il numero elevato di segnalazioni connotate da elementi di connessione ad ambienti di criminalità organizzata evidenzia la diffusione del fenomeno in tutti i settori economici e ne conferma la complementarità con le altre tipologie di illeciti. Emerge inoltre un utilizzo crescente degli strumenti FinTech, finalizzato principalmente a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari; tale circostanza accomuna le varie tipologie di illeciti e ricorre non soltanto nell'ambito di fattispecie emergenti ma anche in casistiche tipiche quali le frodi fiscali e l'abuso di finanziamenti pubblici.

### 2.2. Evasione fiscale

Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all'ambito fiscale continuano a ricoprire un ruolo primario nell'ambito della collaborazione attiva, con un'incidenza del 19% sul flusso segnalativo complessivo. Una componente rilevante è costituita dalle frodi nelle fatturazioni che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali. All'interno della categoria si nota un forte ridimensionamento delle segnalazioni relative a cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. "decreto Rilancio"), passate a 743 dalle 2.816 del 2022, anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi.

In relazione ai sopravvenuti limiti legali alla circolazione dei crediti d'imposta, sono emersi casi di società che, attraverso l'utilizzo di tecnologie basate sulla *blockchain*, associano i crediti di imposta ex DL Rilancio a *crypto-assets* liberamente trasferibili (c.d. "tokenizzazione") che attribuiscono al titolare del *token* la facoltà in ogni momento di richiedere la cessione del credito di imposta sottostante secondo le modalità normativamente previste. Tale meccanismo – che rende estremamente difficoltosa l'identificazione dei crediti di imposta rappresentati dai *tokens* e la relativa origine – rappresenta una sostanziale elusione dei predetti limiti ed espone gli acquirenti dei *tokens* a possibili truffe qualora i crediti in essi incorporati risultino inesistenti o già trasferiti a terzi. Le analisi hanno mostrato che i rapporti delle suddette società sono spesso alimentati, anche per importi ingenti, da imprese operanti nel settore edile, alcune di recente costituzione o riconducibili a soggetti indagati o ad alta intensità di lavoro (agenzie per il lavoro, società di gestione di mense aziendali, ecc.); i fondi sono poi destinati principalmente a professionisti e imprese operanti in settori eterogenei.

**Circolazione  
di crediti  
di imposta**

Alcuni approfondimenti hanno evidenziato un esteso utilizzo dei servizi di *correspondent banking* e IBAN virtuale (*v-IBAN*) per il riciclaggio di proventi derivanti da illeciti fiscali. In linea generale, tramite questi servizi un intermediario (banca partner) fornisce a un soggetto corrispondente (IP/IMEL o altra banca) un servizio di conto corrente (c.d. *master account*) sul quale far confluire l'operatività della propria clientela. La possibilità di stratificare i flussi

**IBAN virtuali  
e correspondent  
banking**

finanziari tramite l'utilizzo di rapporti incardinati presso più intermediari, spesso con sede in giurisdizioni diverse, rende i servizi di *correspondent banking* e di *v-IBAN* efficienti strumenti dissimulativi in una pluralità di contesti illeciti<sup>6</sup>.

Le principali criticità dei *v-IBAN* sono l'indistinguibilità dai rapporti ordinari, la difficoltà di ricostruzione dei flussi finanziari – di cui spesso hanno contezza solo gli IP/IMEL che offrono il servizio e non le banche partner di radicamento dei *master accounts* – e la possibile non corrispondenza tra il nominativo cui è riconducibile il rapporto instaurato presso l'IMEL/IP e il titolare del *v-IBAN*.

*È stata rilevata l'operatività di società italiane già segnalate in contesti di frodi fiscali, spesso con il coinvolgimento di soggetti di nazionalità cinese, sui cui rapporti si registrano trasferimenti verso l'estero, principalmente verso IBAN radicati in Stati europei considerati a basso rischio di riciclaggio: tramite l'interlocuzione con FIU estere è emerso che si tratta di v-IBAN messi a disposizione da PSP, anche extracomunitari, che offrono il servizio attraverso convenzioni con istituti bancari. I flussi inviati dalle società italiane, per il tramite del servizio v-IBAN offerto dal PSP, transitano dapprima presso la banca di appoggio del PSP dove è radicato il master account e da lì i beneficiari – con operazioni non tracciate al di fuori del sistema gestionale del PSP – ne dispongono il trasferimento su ulteriori rapporti di imprese con sede principalmente in Cina.*

Anche i servizi di *correspondent banking* si prestano a essere utilizzati per il transito di ingenti flussi finanziari, in un breve lasso di tempo e tra diverse giurisdizioni, con il coinvolgimento di una pluralità di intermediari, ciascuno privo di una visione complessiva sulla movimentazione. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla scarsità dei controlli normalmente esercitati dalle banche partner, nel presupposto che l'operatività transitata sui *master accounts* sia interamente riferibile ai clienti della banca rispondente, di per sé sottoposta agli obblighi AML/CFT. Tale assunto pare comprovato da una prima campionatura delle segnalazioni specificamente riferibili ai servizi di *correspondent banking* da cui è emerso un flusso segnalatico esiguo, proveniente pressoché da un solo intermediario.

*Sono stati rilevati trasferimenti effettuati da società con sede nell'Est Europa verso la Cina sfruttando i servizi di correspondent banking offerti da un intermediario italiano. L'analisi finanziaria dell'Unità ha consentito di ampliare tali contesti, riguardanti prima facie operatività concentrate all'estero, portando a ipotizzare che la maggior parte dei fondi trasferiti in Asia provenisse da entità italiane oggetto di precedenti segnalazioni relative a frodi fiscali.*

**Imprese  
“cartiere”**

Nelle segnalazioni relative a illeciti fiscali molto spesso è presente, come figura centrale, l'impresa “cartiera”, priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Una caratteristica tipica, riscontrabile anche nelle segnalazioni di operazioni sospette, è la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento.

*Un'analisi su 98 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20, ha evidenziato che queste, in media (mediana): effettuano la prima cancellazione dal registro delle imprese per trasferirsi in un'altra provincia in 2,9 anni (2,3 anni); entrano in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano dal registro delle imprese dopo 9,4 anni (7,6 anni); infine, subiscono il primo dei predetti eventi, a prescindere da quale esso sia, in 4,9 anni (3 anni)<sup>7</sup>.*

### 2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione

È proseguito il flusso segnalatico riferibile a contesti correlati all'attuazione del PNRR, caratterizzati da anomalie nella fase di accesso e/o di utilizzo delle risorse pubbliche. Anche

<sup>6</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 77.

<sup>7</sup> Cfr. A. Pellegrini, *Un'indagine sulla durata delle cartiere fiscali italiane: evidenze riferite alle Sentenze della terza sezione penale della Cassazione nel periodo 2018-2020*, “Rivista Bancaria – Minerva Bancaria”, 1-2, 2024.

nel 2023 le segnalazioni sono ascrivibili principalmente alla PA, seppure concentrate su un numero ristretto di enti, e riguardano, nella maggior parte dei casi, l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle imprese e l'utilizzo difforme dagli scopi previsti; è confermata la frequente appartenenza dei soggetti coinvolti a centri di interesse unitari, con la configurazione di ampie reti di imprese beneficiarie accomunate da plurimi elementi di collegamento, nonché una diffusa contiguità con ambienti della criminalità organizzata. Al fine di rafforzare l'efficacia dei presidi anche attraverso analisi mirate per le singole aree di intervento del PNRR, la UIF, nel rinnovare l'invito ai soggetti obbligati e agli uffici della PA a monitorare attentamente le operatività connesse all'attuazione dello stesso, ha sottolineato l'importanza di raccogliere tutte le informazioni utili a consentire la riconducibilità di tali operatività a ciascuna missione del PNRR, indicando i relativi riferimenti mediante l'inserimento nei campi descrittivi delle segnalazioni delle codifiche appositamente istituite con il *Comunicato* del 29 maggio 2023.

### I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica

L'analisi di numerose segnalazioni riguardanti finanziamenti concessi da intermediari italiani e comunitari ha evidenziato come i modelli di business incentrati in misura preminente sulla garanzia pubblica – caratterizzati da ampi margini di redditività per l'elevata percentuale di copertura di tale garanzia (in genere 80-90%) e in alcuni casi anche per l'applicazione di commissioni particolarmente onerose, incassate nel periodo di preammortamento – abbiano favorito l'accesso al credito da parte di clienti con una ridotta capacità finanziaria di rimborso del debito e con rilevanti anomalie sotto il profilo AML.

In un quadro strategico di alcuni intermediari orientato a incrementare il portafoglio creditizio, spesso si inseriscono processi di istruttoria semplificata, svolta con procedure completamente automatizzate e con l'erogazione del finanziamento a distanza di pochi giorni dalla richiesta. La peculiarità delle procedure per l'ottenimento dei finanziamenti garantiti comporta una frammentazione delle fasi di istruttoria, delibera, concessione, erogazione e gestione, con il coinvolgimento di diversi attori quali le Pubbliche amministrazioni competenti per la concessione dell'agevolazione e gli intermediari eroganti e altri operatori (SGR, veicoli di cartolarizzazione) in caso di eventuale liquidazione anticipata delle posizioni. Tale ripartizione di ruoli, funzionale alle attribuzioni di rispettiva competenza, acuisce la rischiosità sotto il profilo AML e creditizio a causa dell'assenza di una visione globale e continuativa dell'intero processo e di un coordinamento tra i molteplici soggetti coinvolti, oltre a una non chiara ripartizione e imputazione delle responsabilità connesse alla valutazione e al monitoraggio AML.

I descritti fattori hanno favorito la concentrazione presso alcuni intermediari di clientela con una storia creditizia negativa o con un dubbio profilo reputazionale, spesso con la configurazione di estese reti di soggetti che realizzano meccanismi fraudolenti di accesso e utilizzo indebiti dei fondi erogati (destinati a comuni centri di interesse, il più delle volte localizzati all'estero) con il mancato rimborso degli stessi al termine della fase di preammortamento. L'accesso al credito dei suddetti soggetti è talvolta favorito anche da facilitatori che intermediano, a vario titolo, tra i medesimi e i finanziatori e che, oltre a percepire le commissioni per i servizi prestati, sono stati identificati come collettori di fondi all'interno di reti di beneficiari che hanno trasferito loro una parte anche significativa dei finanziamenti ricevuti. Tali circostanze sono state principalmente rilevate in assenza di adeguati presidi di controllo della filiera commerciale, come nel caso degli intermediari che, per la ricerca della clientela, si avvalgono di segnalatori “*lead generators*”<sup>8</sup>, i quali non rientrano tra i soggetti vigilati e la cui attività è limitata al mero *web marketing*.

<sup>8</sup> Cfr. OAM, *Comunicazione n. 29/22*.

A fronte delle criticità riscontrate che pregiudicano l'efficace allocazione delle risorse pubbliche, risulta essenziale l'attivazione di rigorosi controlli antiriciclaggio sia nella fase iniziale di accesso alle misure che nel successivo monitoraggio. In particolare, in sede di istruttoria e delibera è determinante l'intensità delle verifiche dirette a garantire un'efficace profilatura della clientela, oltre alla valutazione, adeguatamente supportata, della coerenza di tale profilatura con i benefici richiesti. In termini di monitoraggio rilevano i meccanismi di tracciabilità dei flussi finanziari e la rendicontazione tempestiva ed effettiva da parte dei soggetti beneficiari, oltre che l'implementazione di adeguati presidi di rilevazione di anomalie che possono emergere nel corso della durata dei finanziamenti.

#### Utilizzo indebito di contributi pubblici

Ulteriori anomalie sono emerse in relazione a contribuzioni pubbliche sia sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di accesso che della coerenza degli impieghi con le finalità delle medesime, con trasferimenti all'estero, anche su *v-IBAN*, prestiti agli esponenti delle imprese beneficiarie o a soggetti collegati, e acquisto di *crypto-assets*. In tale ambito sono state approfondite alcune segnalazioni riguardanti società agricole beneficiarie di contributi erogati da un ente pubblico nazionale che avevano utilizzato una parte degli stessi per il pagamento di compensi in favore di un medesimo professionista; l'analisi finanziaria ha evidenziato che una delle società beneficiarie ha trasferito parte dei fondi ricevuti dal predetto ente pubblico a un'impresa di costruzioni mediante bonifici con causale riferita a codici unici di progetto (CUP), la quale, a sua volta, ha effettuato pagamenti in favore del professionista. Quest'ultimo ha poi destinato i fondi complessivamente ricevuti al finanziamento di una società riconducibile a propri familiari, per il tramite della quale i medesimi fondi sono nuovamente tornati alla società agricola beneficiaria dei contributi. La ricostruzione dell'operatività finanziaria ha evidenziato la possibile mancata realizzazione dei progetti indicati nei CUP e la conseguente natura fittizia delle spese che hanno giustificato i pagamenti intercorsi tra i soggetti coinvolti.

*Un altro caso riguarda i contributi erogati da un Ministero a enti rappresentativi degli italiani all'estero a sostegno delle loro spese di funzionamento. In particolare, sono state evidenziate gravi irregolarità nella documentazione contabile prodotta da uno di tali enti a supporto della richiesta di contributi per spese non effettivamente sostenute; dall'analisi finanziaria è emerso che l'ente aveva trasferito ai propri membri i fondi pubblici ricevuti per il rimborso di tali spese e che analoga operatività era stata posta in essere anche negli anni precedenti a quello oggetto di segnalazione.*

#### Garanzie in favore della PA

Alcune segnalazioni approfondite nel 2023 hanno evidenziato criticità relative a garanzie prestate in favore della PA per obbligazioni derivanti dalla stipula di contratti con la PA o connesse a pregresse posizioni debitorie nei confronti della stessa. Le criticità riscontrate attengono, principalmente, all'effettività delle suddette garanzie, per le modalità di costituzione delle stesse e per il coinvolgimento di soggetti esteri non abilitati all'esercizio di attività finanziaria nei rispettivi paesi. Gli approfondimenti hanno riguardato diverse imprese ed enti pubblici che hanno stipulato, con la mediazione di un professionista italiano, contratti di prestito di titoli con le società estere proprietarie di tali titoli al fine di porre i medesimi a garanzia dell'adempimento di proprie obbligazioni nei confronti della PA. Dall'analisi finanziaria sono emerse numerose anomalie in relazione sia alle società estere prestatrici dei titoli, risultate riconducibili a esponenti comuni coinvolti in precedenti vicende di truffe finanziarie, sia alla genericità e imprecisione del contenuto dei suddetti contratti di prestito titoli, privi di riferimenti specifici sui rapporti di deposito degli stessi e di indicazioni precise sulle concrete modalità di attuazione del vincolo in favore della PA. Inoltre, il corrispettivo pagato per il prestito titoli, incassato su un conto corrente personale del citato mediatore, è stato trasferito agli esponenti delle società estere prestatrici e a una società italiana coinvolta in indagini per abuso di finanziamenti pubblici e indebito utilizzo di crediti d'imposta, nonché ad altri soggetti collegati a quest'ultima.

Gli approfondimenti di segnalazioni relative a soggetti con ruoli apicali in enti pubblici **Corruzione** e in società a partecipazione pubblica hanno permesso di ricostruire contesti caratterizzati da operatività riconducibile a fattispecie di corruzione e di appropriazione indebita, in cui resta centrale il ricorso a entità terze, principalmente persone giuridiche, che intermediano, a vario titolo, la corresponsione delle utilità dirette ai suddetti soggetti che sfruttano il proprio ruolo per la percezione di profitti indebiti. Significativo è il caso di un dirigente di una società a partecipazione pubblica i cui conti correnti personali hanno registrato numerosi e incoerenti versamenti di contanti di importo complessivo ingente. Al medesimo, inoltre, era riconducibile una società che aveva rapporti finanziari con la suddetta società a partecipazione pubblica avendo operato come mediatore in una fornitura acquisita da quest'ultima all'estero. Tale intermediazione, presumibilmente fittizia, aveva determinato il pagamento di un sovrapprezzo da parte della società a partecipazione pubblica, di cui aveva sostanzialmente beneficiato indirettamente il dirigente della stessa, il quale aveva ricevuto alcuni bonifici anche da un'altra società intervenuta con analogo ruolo di mediatore nella medesima fornitura, giustificati dall'acquisto di opere d'arte.

*Possibili condotte di natura corruttiva sono state rilevate anche in un caso che ha coinvolto il responsabile degli investimenti finanziari di un Ente pubblico nazionale. L'Ente ha aderito alla raccolta di capitali di una società italiana che si apprestava a quotarsi in Borsa. Una volta ricevuti i fondi, la società ha disposto bonifici riferiti a presunte operazioni commerciali a favore di una terza società che ha utilizzato le somme ricevute per effettuare dei pagamenti a favore di un'impresa di recente costituzione riconducibile al responsabile degli investimenti finanziari dell'Ente.*

## 2.4. Criminalità organizzata

Nel 2023 sono stati introdotti nuovi indicatori di rischio che tengono conto anche delle informazioni di contesto, ricavate dalle segnalazioni collegate a quelle in analisi (“raccordate”), al fine di una migliore individuazione di reti relazionali con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata. Dall'applicazione degli indicatori è emerso che oltre il 18% delle segnalazioni è strettamente riferibile a tali interessi, spesso per la presenza di soggetti per cui si è ottenuto un riscontro DNA ex art. 8 del D.lgs. 231/2007; a queste, si aggiunge un ulteriore 16% di segnalazioni con potenziali collegamenti di contesto con la criminalità organizzata rilevati dalle SOS raccordate.

Le segnalazioni connesse, anche indirettamente, alla criminalità organizzata sono state sottoposte ad analisi di secondo livello in circa il 5,4% dei casi. Nel complesso, i feedback di interesse ricevuti dagli Organi investigativi e della DNA si confermano elevati (24,5%) e in linea rispetto all'anno precedente. Il numero dei procedimenti di sospensione che, in base alle informazioni rese dai segnalanti o desunte dagli archivi dell'Unità o dagli scambi informativi con la DNA, sono risultati connessi a contesti di criminalità organizzata è aumentato al 50,3% (a fronte del 46,7% nel 2022). Il 18% delle segnalazioni riguardano la Lombardia, seguita da Campania (14,5%), Lazio (12,6%) e Sicilia (6,3%) con un considerevole incremento dell'operatività online (9,3%, rispetto al 3,7% del 2022). Anche nel 2023 Roma (10,3%), Milano (9,8%) e Napoli (9,7%) sono le prime tre province per concentrazione di volumi di operatività astrattamente ascrivibili a contesti di criminalità organizzata (29,8% circa, dal 32,9% del 2022).

L'operatività rappresentata è analoga a quanto osservato negli anni precedenti con la prevalenza di segnalazioni attinenti a illeciti fiscali, che si prestano anche a essere utilizzati per il riciclaggio dei proventi derivanti da altre tipologie di reati tipicamente legati alla criminalità organizzata, e il coinvolgimento di controparti finanziarie estere, riscontrato nel 40% dei casi; inoltre, il 9% del flusso segnaletico è riferito a operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse, con la presenza di soggetti di interesse DNA nel 42% dei casi. Si conferma, inoltre, l'interesse delle consorterie mafiose per la partecipazione a bandi di gara



inerenti alle concessioni di beni demaniali, ottenuti anche per il tramite di operazioni contrattuali complesse e con l'interposizione di società costituite appositamente.

*Una comunicazione inoltrata da una Pubblica amministrazione ha riguardato il caso di plurime operazioni di cessione e affitto di ramo d'azienda mediante i quali i contratti di concessione o locazione di beni immobili di proprietà di un Ente statale, già oggetto di aggiudicazione mediante procedura a evidenza pubblica, sono stati trasferiti da società, anche in situazioni di difficoltà, a una entità amministrata da soggetto risultato positivo ai riscontri DNA e con esponenti collegati a una politically exposed person (PEP).*

Interessi della criminalità organizzata sono stati riscontrati anche nel settore delle energie rinnovabili sia nelle fasi connesse all'acquisto delle aree da destinare agli impianti sia nelle attività di progettazione, costruzione e installazione degli stessi. Tali interessi, pur diffusi sul territorio nazionale, presentano rilevanti concentrazioni in aree a elevata densità mafiosa.

*Sono emersi acquisti di terreni agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici con il riconoscimento di elevate provvigioni, per lo più a carico degli acquirenti, a favore degli agenti immobiliari, i quali hanno mostrato legami d'affari con amministratori o soci di entità estere indagati per fattispecie di criminalità organizzata. In numerosi casi le parti venditrici risultavano rappresentate dal medesimo procuratore il quale, una volta incassato il prezzo, ne ha effettuato il trasferimento al venditore per una parte sensibilmente inferiore rispetto a quanto statuito in atto.*

## 2.5. Ulteriori casistiche

La progressiva digitalizzazione della società, le opportunità e i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie favoriscono la crescita delle frodi rese possibili dall'uso dell'informatica. Le segnalazioni collegate a tali fenomeni, in forte crescita negli ultimi anni, hanno consentito alla UIF di acquisire una specifica esperienza sul tema e di partecipare attivamente alle iniziative di contrasto intraprese a livello internazionale.

### I flussi finanziari connessi alle frodi agevolate dalla tecnologia

A ottobre 2023 il GAFI ha approvato il rapporto finale del progetto “*Illicit financial flows from cyber-enabled fraud*” sulle frodi agevolate dalla tecnologia, nell'ambito delle quali sono annoverate diversificate condotte illecite (come i *romance scams*, il *phishing* ecc.).

Nella redazione del rapporto, la UIF ha condiviso le analisi condotte sul tema che hanno evidenziato l'utilizzo di varie tecniche di riciclaggio, anche da parte di reti di soggetti presenti nel nostro paese (in taluni casi riferibili alla criminalità organizzata sia nazionale che estera).

*All'utilizzo di diverse tipologie di rapporti, strumenti e servizi innovativi di pagamento (contante, carte di pagamento, rimesse di denaro, valute virtuali, conti di corrispondenza, v-IBAN) si accompagna in genere operatività caratterizzata da numerose transazioni, sovente transnazionali, eseguite in rapida sequenza tra conti accesi a distanza, spesso controllati direttamente o indirettamente da soggetti diversi dai relativi titolari (c.d. money mules). Sono stati inoltre rilevati schemi di riciclaggio di tipo trade-based nei quali i proventi delle frodi agevolate dalla tecnologia sono utilizzati per l'acquisto di beni poi trasferiti all'estero e reimmessi nell'economia del paese di destinazione.*

Al fine di mitigare i rischi, la UIF ha evidenziato l'importanza di una maggiore sinergia tra i sistemi anti-frode e antiriciclaggio in uso presso i soggetti obbligati e l'opportunità di sfruttare le informazioni che, a vario titolo, questi raccolgono in relazione all'operatività a distanza dei propri clienti (indirizzi IP, coordinate GPS, ecc.); tali informazioni, che sempre più spesso confluiscono nelle SOS, consentono di accrescere la conoscenza della propria clientela, temperando la rarefazione di contatti diretti conseguente all'utilizzo della rete internet quale canale distributivo.

La richiamata importanza del coordinamento e dell'integrazione dei presidi anti-frode e **PAN virtuali** antiriciclaggio è fondamentale anche per evitare distorsioni e usi illeciti di servizi creati allo scopo di agevolare e proteggere la clientela. Sono, infatti, emersi casi di sfruttamento improprio delle carte di credito virtuali, concepite per garantire pagamenti sicuri e veloci per gli acquisti online, ma potenzialmente utilizzabili anche per finalità illecite, in quanto astrattamente idonee a ostacolare il tracciamento tempestivo di flussi finanziari a causa dei diversi codici PAN associati a ciascuna carta. In particolare, si è osservato da parte di alcuni clienti la generazione ed estinzione di un numero elevato di tali carte in un breve lasso di tempo e l'impiego in operatività anomale nell'ambito di giochi e scommesse.

Proseguono i flussi segnaletici che evidenziano operazioni in *crypto-assets* con l'utilizzo di **Crypto-assets** fondi derivanti da illeciti di diversa natura. In tale ambito è stata analizzata l'operatività di una rete di imprese di recente costituzione operanti in settori eterogenei (formazione professionale, consulenza, edilizia e commercio elettronico di beni) riconducibili a soggetti coinvolti in indagini per i reati di contraffazione di atti aventi valenza pubblica, falsità materiale e autoriciclaggio in relazione al rilascio di attestati non validi di operatore socio-sanitario. I proventi di tale attività illecita sono stati trasferiti, attraverso la citata rete di imprese, a una società estone amministratrice di una piattaforma di *crypto-assets* accessibile dall'Italia, non iscritta nel registro tenuto dall'OAM e riconducibile a un esponente italiano coinvolto in indagini penali in relazione all'operatività di imprese estere allo stesso collegate.

Diverse segnalazioni, anche provenienti da VASP, evidenziano il crescente utilizzo di *crypto-assets* quale strumento per rendere difficilmente intercettabili i trasferimenti tra clienti e piattaforme coinvolte in truffe nel trading online o riconducibili al c.d. schema Ponzi. Risulta, infatti, sempre più frequente la raccolta di fondi tra investitori truffati tramite l'utilizzo di tecnologie *blockchain* che rendono arduo tracciare i flussi finanziari e identificare con precisione l'estensione dello schema e gli attori coinvolti e che richiedono, a tal fine, il ricorso a strumenti specifici quali il sistema di analisi forense delle valute virtuali. Sono state individuate piattaforme coinvolte in schemi di frode nel settore degli investimenti (c.d. *investment scams*) del valore di centinaia di milioni di euro, spesso proponendo prodotti o servizi collegati a settori innovativi come il *mining*, la *blockchain*, i *non-fungible tokens* (NFT) e simili. Tali operatività sono, talvolta, favorite anche dall'apparente legittimità e affidabilità attribuita dagli investitori ai progetti di investimento in virtù dell'iscrizione dei proponenti in pubblici registri nazionali.

Sono emerse anche fattispecie di possibili truffe in danno degli investitori. Una prima vicenda riguarda un'operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di importo ingente ceduti da imprese collegate, attive nel settore dei metalli, a una società veicolo, la quale ha emesso *notes* acquistate da un fondo di investimento i cui sottoscrittori sono principalmente banche italiane. Dopo un periodo iniziale privo di irregolarità nei pagamenti dei crediti ceduti, questi ultimi si sono rivelati inesistenti con la conseguente svalutazione del patrimonio del fondo e la sensibile riduzione del valore delle relative quote. Dalla *due diligence* eseguita su incarico del fondo di investimento in relazione alla descritta operazione di cartolarizzazione sono emersi significativi inadempimenti e carenze nello svolgimento dei controlli, anomalie documentali e comportamenti omissivi da parte dei soggetti, a vario titolo, coinvolti, tali da far ritenere che le imprese cedenti avessero prodotto documentazione artefatta allo scopo di cedere crediti inesistenti. Queste ultime avevano inoltre trasferito il corrispettivo dei crediti ceduti su conti correnti che si sono rivelati essere *v-IBAN* collegati a un rapporto intestato a un IP estero presso un intermediario italiano. **Truffe agli investitori**

Un altro caso è scaturito da una segnalazione riguardante l'esponente di una società di gestione del risparmio (SGR), il quale aveva ricevuto dei fondi di importo rilevante a titolo di dividendi da una società di consulenza riconducibile allo stesso e derivanti dalla cessione di quote societarie detenute da tale società tramite schermo fiduciario. La parte acquirente



aveva pagato il prezzo di cessione – di notevole entità e non ancorato a una stima delle quote – con l'utilizzo di una provvista proveniente dal pagamento di fatture da parte di imprese partecipate da fondi gestiti dalla suddetta SGR; l'operatività complessiva ha evidenziato un potenziale conflitto di interessi dell'esponente della SGR, avvalorato dalla circostanza che anche la cessionaria aveva schermato la partecipazione tramite fiduciaria, a copertura di uno schema di distrazione con possibile danno economico per le imprese partecipate dai fondi e, di conseguenza, per i sottoscrittori in termini di minor rendimento.

Sono state approfondite alcune segnalazioni riguardanti plurime transazioni di calciatori professionisti verso piattaforme di *gaming*; i rapporti a loro intestati sono stati alimentati da reciproci giri di fondi per importi ingenti e con causali generiche quali “regalie”, “prestiti” o “acquisto orologio”. Tali flussi erano potenzialmente connotati da una diversa ragione economica, rappresentando, in realtà, la modalità di costituzione della provvista utilizzata dai calciatori interessati per scommettere, tramite siti illegali, su partite dei principali campionati europei, in violazione del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio che stabilisce il divieto di scommesse per i calciatori e i tesserati in genere in relazione a incontri sportivi ufficiali. È inoltre emerso il possibile ruolo di collettore di fondi da destinare alle scommesse e al gioco d'azzardo svolto da un'impresa operante nel commercio di preziosi e orologi di lusso in considerazione dei ricorrenti e rilevanti rapporti finanziari della medesima con controparti riconducibili al mondo del calcio professionistico.

**Opere d'arte** Nel mercato delle opere d'arte è apparsa di particolare interesse l'operatività di una società operante nel settore la cui clientela ha fatto ricorso, ai fini dell'acquisto delle opere, a prestiti erogati da un operatore finanziario convenzionato. Tali finanziamenti, accordati sulla base del valore del bene dichiarato nell'ordine di acquisto sottoscritto dal cliente, senza alcuna verifica o valutazione su base documentale, sono stati erogati direttamente a favore della società in questione, la quale a sua volta ha trasferito gran parte dei fondi ai propri agenti o anche agli stessi clienti beneficiari dei finanziamenti. I beneficiari dei trasferimenti hanno quindi monetizzato la provvista mediante prelievi di contante e pagamenti a mezzo POS presso società attive nel settore del *gaming*.

**Distrazione di fondi** Un caso di interesse di condotta distrattiva di fondi dal patrimonio di persone giuridiche a vantaggio di soggetti collegati alle stesse ha riguardato una società immobiliare partecipata da componenti del medesimo gruppo familiare, tra cui una PEP ed esponenti di associazioni sindacali ed enti di assistenza previdenziale, sociale e fiscale, molti dei quali locatari degli immobili di proprietà della predetta società; il patrimonio immobiliare di quest'ultima aveva registrato un notevole incremento a partire dal 2020 per effetto dell'acquisto di beni di importo rilevante, la cui provvista era stata fornita, in gran parte, dalle associazioni ed enti collegati agli esponenti societari tramite bonifici con causali riferite non solo al pagamento di canoni di locazione, ma anche a contratti preliminari o a caparre in relazione ad atti di cui, tuttavia, non è stato riscontrato il successivo perfezionamento, né sono stati rilevati flussi finanziari con funzione restitutoria.

### 3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


La minaccia terroristica globale ha presentato una brusca evoluzione nel 2023. Nella prima parte dell'anno essa era rimasta immanente e prevalentemente associata a possibili azioni violente da parte di singoli individui o di piccoli gruppi, privi di solidi legami fra loro, la cui adesione a generici principi jihadisti era frutto della frequentazione di ambienti radicalizzati o di auto-indottrinamento via web. A questa minaccia si univa l'eventualità di possibili atti terroristici associati a formazioni attive sul fronte bellico russo-ucraino.

Dopo l'attentato terroristico di Hamas in Israele del 7 ottobre e ancor più a seguito della conseguente reazione israeliana, ha acquistato maggior concretezza, anche sulla scorta di quanto rilevato dai servizi di intelligence, l'esposizione dell'Europa e dell'Italia alla minaccia posta dalle organizzazioni jihadiste a livello globale, che potrebbero sfruttare la questione israelo-palestinese a proprio vantaggio a fini di reclutamento e indicazione di obiettivi in territorio europeo.

#### 3.1. I flussi informativi

Le 297 segnalazioni ricevute con la categoria di finanziamento del terrorismo sono diminuite del 13,2% rispetto al 2022, con una tendenza decrescente più marcata rispetto all'andamento generale (Figura 3.1). Quasi un terzo delle segnalazioni dell'anno è stato inviato dopo la metà di ottobre, a seguito dell'attentato del 7 ottobre.

Figura 3.1



Il calo più significativo riguarda i money transfer e gli IMEL, la cui quota complessiva è di poco superiore alla metà, dopo aver superato il 60% nel biennio precedente (Tavola 3.1). Rimane marginale il ruolo degli intermediari non finanziari, fra i quali si rileva un primo contributo degli operatori in valuta virtuale. La stessa diminuzione percentuale rispetto al 2022 rilevata nel numero delle segnalazioni si riscontra anche per le operazioni a esse sottostanti (da 42.300 a quasi 36.800). Peraltro, mentre la quota delle operazioni money transfer passa dal 35,2% al 20,8%, aumenta invece quella su carte di pagamento, giungendo a costituire oltre la metà delle transazioni segnalate: continua pertanto la tendenza degli IMEL a comunicare un numero più ridotto di contesti, a ciascuno dei quali è però associata una grande quantità di operazioni.

Segnalazioni di finanziamento del terrorismo per tipologia di segnalante				
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2022		2023	
	(valori assoluti)	(quota %)	(valori assoluti)	(quota %)
<b>Intermediari bancari e finanziari</b>	<b>326</b>	<b>95,3</b>	<b>280</b>	<b>94,3</b>
IP e punti di contatto	163	47,7	119	40,1
Banche e Poste	105	30,7	120	40,4
IMEL e punti di contatto	48	14,0	35	11,8
Altri intermediari e op. finanziari (1)	10	2,9	6	2,0
<b>Soggetti non finanziari</b>	<b>16</b>	<b>4,7</b>	<b>17</b>	<b>5,7</b>
Notai e CNN	8	2,3	13	4,4
Altri soggetti non finanziari (2)	8	2,3	4	1,3
<b>Totale</b>	<b>342</b>	<b>100,0</b>	<b>297</b>	<b>100,0</b>

(1) La categoria comprende gli altri intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle categorie precedenti. – (2) La categoria comprende tutti i soggetti non finanziari non inclusi nella categoria precedente.

#### Distribuzione geografica

L'80% delle segnalazioni (239 sulle 297 totali) proviene dalle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Ad eccezione di una situazione isolata del nuorese (4 SOS legate a pregresse vicende di terrorismo indipendentista sardo), le aree meridionali più interessate sono quelle esposte alle rotte migratorie marittime (la costa siciliana sul Mediterraneo meridionale e le coste orientali di Calabria, Puglia e Abruzzo, con 21 SOS in totale) oppure con maggiore insediamento di popolazione immigrata proveniente anche da Stati a rischio di terrorismo (ad es. la Campania, con 16 SOS); quest'ultima caratteristica si ritrova anche nelle province centro-settentrionali di maggior concentrazione delle segnalazioni rispetto alla popolazione residente, fra le quali figurano punti di accesso dei flussi migratori in Italia (quali Trieste).

Nel corso del 2023 la UIF ha ricevuto 104 richieste e informative spontanee da FIU estere relative a fenomeni di sospetto finanziamento del terrorismo.

*In prevalenza, le controparti estere hanno richiesto informazioni su profili soggettivi dei nominativi di interesse e sui flussi finanziari riferibili a associazioni del settore non profit, al fine di accertare la presenza di attività anomale di sostegno a gruppi operanti nelle zone del conflitto medio-orientale. Resta considerevole il numero di informative relative a reti di rimesse effettuate da possibili facilitatori di terroristi attraverso l'uso di money transfer e carte prepagate. Un numero crescente di casi ha riguardato l'utilizzo di piattaforme attive nell'intermediazione in crypto-assets per effettuare transazioni verso wallets incardinati presso exchangers presenti in liste internazionali di soggetti sanzionati. Tra le richieste inviate dalla UIF in materia di finanziamento del terrorismo una è stata diretta a accertare il citato possibile utilizzo di piattaforme attive nel trading di valute virtuali e il loro abuso per finalità connesse al sovvenzionamento di attività terroristiche.*

### 3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni

I contesti segnalati nel 2023 hanno continuato a evidenziare un carattere prevalentemente soggettivo, risultando originati dalla possibile identificazione di individui inclusi nelle liste di designazione emanate dalle entità di riferimento (ONU, UE, OFAC) oppure coinvolti in indagini in materia di terrorismo o, infine, soggetti destinatari di sanzioni finanziarie connesse con il conflitto russo-ucraino.

Più ridotto è stato invece il contributo di segnalazioni in cui il sospetto è originato dal ricorrere di operatività finanziaria giudicata anomala, inviate prevalentemente da intermediari finanziari come istituti bancari e IMEL che dispongono di un adeguato patrimonio informativo in virtù dell'esistenza di un rapporto di durata con la propria clientela. Queste segnalazioni sono state quindi approfondite anche nell'ambito di analisi di rete sulle carte di pagamento, focalizzate su fenomeni potenzialmente contigui al terrorismo (*migrant smuggling, trade-based terrorism financing*). In questa categoria rientrano anche le SOS – di origine quasi esclusivamente bancaria – relative a enti non profit, il cui numero è analogo a quello dello scorso anno (33 nel 2023, 32 nel 2022). In esse il sospetto si appunta tipicamente sull'origine ignota dei fondi o sul loro utilizzo finale, specialmente se destinati a paesi a rischio per il terrorismo. È a quest'ultima fattispecie che si riferiscono le segnalazioni più direttamente associate allo scenario israelo-palestinese, spesso legate all'interruzione dei rapporti finanziari per timore che i fondi movimentati possano essere utilizzati per finanziare attività terroristiche. Episodica è infine la presenza di operazioni in *crypto-assets* per il rischio intrinseco a questo strumento finanziario, anche per donazioni tramite piattaforme di *crowdfunding* a fini di finanziamento del terrorismo; gli approfondimenti finanziari – per i quali ci si è avvalsi di strumenti di analisi forense dedicati (cfr. il paragrafo: *L'analisi finanziaria* del capitolo 1) – hanno consentito la ricostruzione dei relativi flussi e l'individuazione di modalità di sfruttamento significative anche in contesti esposti al rischio di finanziamento del terrorismo<sup>9</sup>.

I feedback di interesse degli Organi investigativi si sono attestati su livelli molto alti, pari al 60% delle 382 SOS inoltrate dalla UIF nel 2023 e classificate come afferenti al finanziamento del terrorismo, delle quali circa un quarto ha presentato almeno un raccordo anagrafico con le banche dati della DNA.

### 3.3. Le attività internazionali

A seguito degli attentati terroristici del 7 ottobre 2023, alcune FIU membri del Gruppo Egmont hanno promosso la costituzione della Counter Terrorist Financing Task Force, a cui partecipa la UIF, per favorire uno scambio informativo su operazioni sospette collegate al finanziamento del terrorismo e alle attività economiche associate. La task force rappresenta una sede privilegiata per la discussione delle migliori pratiche adottate dalle FIU, la condivisione di tipologie e indicatori di anomalia, nonché per l'individuazione di ulteriori iniziative e partenariati con altre istituzioni competenti del settore pubblico e privato.

Gli scambi informativi con le FIU aderenti alla task force hanno privilegiato la condivisione multilaterale di dettagli informativi relativi a nominativi, società ed enti considerati responsabili di facilitare l'approvvigionamento di fondi da parte di Hamas, nonché su operazioni, rapporti bancari e *crypto-wallets* che potrebbero essere stati utilizzati a tale scopo. Nell'ambito delle operazioni di finanziamento sono state individuate fattispecie ricorrenti riguardanti il ricorso a sistemi informali di movimentazione di fondi (quali l'*hawala*), l'utilizzo del settore non profit e il possibile abuso di campagne di *crowdfunding*. Sono state inoltre avviate analisi interne per il tracciamento dei fondi collegati a portafogli virtuali indicati in liste, anche pubbliche, diffuse da autorità estere.

---

<sup>9</sup> Cfr. *Transazioni in criptoattività collegate a possibile finanziamento del terrorismo, Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, UIF, Quaderni dell'Antiriciclaggio – Analisi e Studi, 21, 2023, p. 36.

## Conessioni fra criminalità e finanziamento del terrorismo

A maggio 2023 la sede europea del *think tank* internazionale Royal United Services Institute ha pubblicato un rapporto sulle possibili connessioni fra criminalità e finanziamento del terrorismo<sup>10</sup> che ha coinvolto diverse autorità e organizzazioni nazionali e sovranazionali in ambito europeo. La UIF ha contribuito con un'analisi dei diversi approcci all'approfondimento delle segnalazioni di finanziamento del terrorismo sperimentati negli ultimi anni, corredati da casi già pubblicati<sup>11</sup>.

In particolare, la UIF ha messo in evidenza i rischi di contiguità al finanziamento del terrorismo, specie quando i fenomeni criminali coinvolgono il c.d. “estero vicino” o rotte di trasferimento di persone o merci che interessano l'Italia (traffico di migranti, *trade-based terrorist financing*), anche in quanto logisticamente funzionali al trasporto di possibili *foreign fighters* o *returnees*, nonché la possibilità che alcuni canali di trasferimento di flussi finanziari *cross-border* (settore money transfer e sistemi informali come la *hawala*) possano essere utilizzati tanto dalle organizzazioni criminali quanto da quelle terroristiche. L'approccio adottato dalla UIF nell'analisi finanziaria delle SOS di terrorismo è stato portato ad esempio per altre autorità nazionali dei paesi UE competenti in materia di finanziamento del terrorismo e criminalità organizzata, anche in considerazione dell'aderenza di questo approccio agli standard internazionali.

---

<sup>10</sup> Cfr. G. Saiz, S. Reimer, *Missing Connections – Crime-Enabled Terrorism Financing in Europe*, 2023, RUSI Europe.


<sup>11</sup> Cfr. *Riciclaggio di fondi tramite commercio di automezzi, a fini di finanziamento del terrorismo internazionale*, Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Quaderni dell'Antiriciclaggio - Analisi e Studi, 7, 2016, p. 43; *Anomala operatività di carte prepagate connessa al traffico di migranti con possibili collegamenti soggettivi con organizzazioni terroristiche*, Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Quaderni dell'Antiriciclaggio - Analisi e Studi, 11, 2018, p. 59.

## 4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA

### 4.1. Le comunicazioni oggettive

Nelle comunicazioni relative al 2023 sono state riportate 46,5 milioni di operazioni per un importo totale di 251,2 miliardi di euro (+2,7% e +3,4% rispetto al 2022). La media mensile si è attestata a 3,9 milioni di operazioni (circa 270.000 prelevamenti e 3,6 milioni di versamenti) e importi per circa 20,9 miliardi di euro al mese, in lieve aumento rispetto al 2022 (*Figura 4.1*)<sup>12</sup>. I versamenti si confermano ampiamente maggioritari rispetto ai prelievi, rappresentando il 93,0% del numero e il 95,1% del valore delle operazioni totali, a causa delle operazioni di importo considerevole effettuate da operatori commerciali e in particolare dalla grande distribuzione. Si conferma la stabilità degli importi medi delle operazioni (circa 5.530 euro per i versamenti e circa 3.740 euro per i prelevamenti).

Figura 4.1



A livello regionale, il valore totale più elevato delle operazioni è stato registrato in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna, che complessivamente costituiscono il 57,7% degli importi. Rapportando tale valore al PIL nominale del 2022, invece, Campania, Veneto, Calabria, Puglia e Sicilia si confermano le regioni che hanno registrato gli importi maggiori (*Figura 4.2*).

Distribuzione per regioni

I dati mostrano una concentrazione del numero delle operazioni nella classe 2.000-4.999 euro e degli importi nella classe 10.000-99.999 euro, confermando le percentuali rilevate negli anni precedenti (*Figura 4.3*). Si registra invece un aumento delle operazioni di importo superiore ai 100.000 euro, che si sono attestate a 40.861 (+12,3% rispetto al 2022), per un ammontare complessivo di circa 10,2 miliardi di euro (+8,2%).

Distribuzione per classi di importo


Permane la prevalenza dei versamenti di contante tramite sportello automatico o cassa continua (38,6%), versamenti allo sportello (29,7%) e versamenti presso gestori di contante (28,9%), con percentuali non molto diverse da quelle rilevate per il 2022. La maggior parte degli importi prelevati (85,9%) resta riferita a prelievi con moduli di sportello o da gestori di contante oppure a rimborsi su libretti di risparmio.

Tipologie di operazioni

<sup>12</sup> I dati sono soggetti a rettifiche da parte dei segnalanti; le statistiche riportate si basano su dati aggiornati al 28 febbraio 2024.

Figura 4.2

**Comunicazioni oggettive - importi per regione**  
(in rapporto al PIL nominale; quartili)




**Segnalanti**

A fine 2023 i segnalanti iscritti erano 540. Le banche, dalle quali proviene il 99,3% degli importi censiti nelle comunicazioni oggettive, costituiscono la grande maggioranza dei segnalanti attivi (347 su 364 complessivi; *Tavola 4.1*)<sup>13</sup>. Alle altre tipologie di operatori (IP e IMEL) è imputabile meno dell'1% degli importi perché le relative operazioni sono generalmente di importo inferiore alle soglie di rilevazione.

Figura 4.3

**Comunicazioni oggettive - operazioni per classi di importo**  
(classi in euro e valori percentuali)




<sup>13</sup> I segnalanti non attivi sono operatori che hanno chiesto l'esonero dall'inoltro della comunicazione mensile perché non operano in contanti oppure effettuano operazioni in contanti solo per importi al di sotto della soglia di comunicazione.



Ripartizione delle operazioni contenute nelle comunicazioni oggettive per tipologia di segnalante				
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Importi		Numero operazioni (migliaia)	Importo medio (valori assoluti)
	(milioni di euro)	(quota %)		
<b>Totale</b>	<b>251.238</b>	<b>100,0</b>	<b>46.513</b>	<b>5.401</b>
<b>Banche e Poste</b>	<b>249.368</b>	<b>99,3</b>	<b>46.103</b>	<b>5.409</b>
Primi 5 segnalanti	155.393	61,9	28.414	5.469
Altri segnalanti della categoria	93.974	37,4	17.689	5.312
<b>IP e punti di contatto di IP comunitari</b>	<b>1.471</b>	<b>0,6</b>	<b>282</b>	<b>5.209</b>
<b>IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari</b>	<b>399</b>	<b>0,2</b>	<b>127</b>	<b>3.143</b>

Il 48,5% delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2023 presenta raccordi con i dati delle comunicazioni oggettive, percentuale in lieve aumento rispetto a quella registrata nel 2022 (Figura 4.4). Incroci con le SOS

Figura 4.4



## 4.2. Le segnalazioni SARA

Nel 2023 il numero di operazioni sottostanti ai dati SARA è aumentato del 7,8%. Gli importi sono cresciuti dell'8,3%, confermando la ripresa in atto dal 2022 (Tavola 4.2). L'operatività continua a essere concentrata nel settore bancario con oltre il 97% degli importi segnalati, pur ricomprendendo poco più del 30% dei segnalanti<sup>14</sup>.

*Sono stati individuati oltre 24.000 record potenzialmente anomali riferiti a 780 intermediari (di cui 416 banche). Nel 3,6% dei casi i segnalanti hanno riscontrato errori e corretto i dati trasmessi; 133 casi sono stati oggetto di approfondimenti da parte degli intermediari per valutare l'eventuale invio di una SOS; infine, 174 casi sono risultati collegati a SOS già trasmesse alla UIF. Le richieste di assistenza sui dati SARA e ORO (cfr. oltre) sono state poco più di 1.600, in diminuzione come nel 2022, per effetto della stabilità del quadro normativo di*

<sup>14</sup> I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati nel capitolo sono aggiornati all'8 marzo 2024.

riferimento, delle innovazioni tecnologiche nei sistemi di acquisizione e di una migliore sensibilità operativa da parte dei segnalanti.

Tavola 4.2

Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate				
CATEGORIE DI INTERMEDIARI	Numero dei segna- lanti nell'anno	Numero di dati aggregati inviati	Importo totale dei dati aggregati inviati (miliardi di euro)	Numero delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste e CDP	451	156.750.035	48.600	476.975.566
SGR	255	2.312.247	292	10.055.478
Altri intermediari finanziari	198	2.784.230	413	7.210.670
Società fiduciarie	188	44.292	17	109.178
SIM	129	239.754	124	2.325.959
Imprese ed enti assicurativi	68	2.166.297	179	4.462.184
IP e punti di contatto di IP comunitari	66	8.584.522	72	33.319.946
SICAF	61	608	1	880
Società fiduciarie ex art.106 TUB	34	141.616	110	524.876
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	20	10.472.834	142	73.994.690
<b>Totale</b>	<b>1.470</b>	<b>183.496.435</b>	<b>49.950</b>	<b>608.979.427</b>

#### Utilizzo del contante

Il valore complessivo delle operazioni in contanti contenute nei dati SARA è stato di 179,5 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2022; i prelievi (9,3 miliardi di euro) sono aumentati del 10,7% mentre i versamenti (170,1 miliardi di euro) sono cresciuti del 3,0%<sup>15</sup>. Il numero complessivo di operazioni sottostanti è invece aumentato del 3,6%.

#### Anomalie nell'uso del contante

Permane il divario nella propensione all'uso del contante tra Centro-Nord e Mezzogiorno (Figura 4.5a). Al fine di valutare il quadro che emerge dalla diffusione del contante in base al suo utilizzo, l'analisi econometrica sviluppata da tempo presso l'Unità<sup>16</sup> consente di individuare la quota di operatività in contanti da considerare fisiologica (dovuta, cioè, a fattori socio-economici e finanziari come la diffusione di altri strumenti di pagamento e l'offerta di servizi finanziari sul territorio) e isolare la componente potenzialmente anomala, sintomatica di condotte illecite. Da essa deriva il quadro di rischio sintetizzato dall'incidenza provinciale di tale componente (Figura 4.5b).

*Anche nel 2023 gli utilizzi anomali di contante risultano relativamente più frequenti nelle province del Centro-Nord. L'incidenza delle province a rischio medio-alto e alto al Nord è prevalente in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre al Centro riguarda la quasi totalità dei territori<sup>17</sup>. Rispetto al precedente anno si evidenzia un complessivo – anche se lieve – aumento del rischio di riciclaggio collegato al contante principalmente nelle province di*


<sup>15</sup> Il valore complessivo è inferiore a quello rilevato per le comunicazioni oggettive (251,2 miliardi) a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro per soggetto e mese, nel caso delle comunicazioni oggettive e 5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA).

<sup>16</sup> M. Giammatteo, *Cash use and money laundering: An application to Italian data at bank-municipality level*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 13, 2019.

<sup>17</sup> Le uniche province a rischio basso o medio-basso sono quelle di Macerata, Fermo e Frosinone.

Asti, Cremona, Grosseto, Pistoia e Pisa<sup>18</sup>; la diminuzione più accentuata ha interessato invece i distretti di Cagliari, Mantova, Matera, Monza-Brianza e Rimini.

Figura 4.5



(1) Peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale. – (2) I dati SARA utilizzati non includono le operazioni della PA e degli intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF 10/4/2015, per uniformità con gli anni precedenti. – (3) Risultati preliminari. La variabile di analisi (uso del contante) è aggiornata al 2023, alcune variabili esplicative al 2021 (ultimo anno disponibile a marzo 2024). L'economia sommersa è misurata come quota di sotto-dichiarazione del valore aggiunto a livello provinciale stimata dall'Istat.

I bonifici rappresentano il principale strumento di incasso e pagamento nei dati SARA e contengono il maggior dettaglio informativo in quanto riportano, insieme alle rimesse e diversamente da tutti altri strumenti, le informazioni sulla controparte e sull'intermediario della controparte (in entrambi i casi in termini di comune/paese estero di residenza). La movimentazione complessiva dei bonifici esteri nell'anno è stata di 4.279 miliardi di euro, in diminuzione del 2,6% rispetto all'anno precedente. La diminuzione è stata più marcata in uscita (-4,3%) rispetto ai movimenti in entrata (-1,0%; *Tavola 4.3*).

*I flussi con i paesi UE, pari al 69,0% dell'intero ammontare dei bonifici esteri, sono in controtendenza rispetto all'andamento generale (+3,0% in entrata e +0,5% in uscita). I bonifici in contropartita con i paesi non-UE sono invece diminuiti dell'11,1%; tra questi, l'industria mineraria, energetica, petrolchimica e siderurgica sono il comparto della clientela che ha segnato la diminuzione più marcata in valore assoluto (-173 miliardi di euro).*

I flussi con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>19</sup> rimangono nel complesso sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, ma si manifesta un incremento del 7,6% nei flussi in entrata e una diminuzione dell'8,3% nei flussi in uscita. In entrata rileva

**Flussi con paesi a fiscalità privilegiata**

<sup>18</sup> Per queste province è stato riscontrato l'aumento di due classi di rischio.

<sup>19</sup> L'elenco dei paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata utilizzato è tratto dai decreti ministeriali attuativi del TUIR (DM 4 maggio 1999) aggiornati a giugno 2023, dalle liste pubblicate dal GAFI a febbraio del 2023, dalla *EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes* (aggiornata a febbraio 2023) e dalla lista dei paesi individuati dalla Commissione europea con il regolamento delegato UE/2016/1675 come modificato dal regolamento UE/2023/410. Rispetto al 2022, sono stati aggiunti all'elenco Mozambico, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Sudafricana e Russia ed eliminati Malta, Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe.

l'inserimento nelle liste ufficiali di Russia e Repubblica Sudafricana. In uscita si evidenzia la diminuzione della Svizzera (-10 miliardi di euro, -17,2% rispetto al 2022). Rispetto all'anno precedente, tra i primi dieci paesi controparte non figurano più Malta e Marocco. L'incidenza dei flussi in uscita si riduce per la Sardegna, mentre rimane elevata per alcune province di confine di Lombardia e Piemonte. Nei flussi in entrata si accentua la quota della Sardegna e delle regioni del Centro-Nord.

Tavola 4.3

<b>Bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine (1)</b>			
<i>(miliardi di euro)</i>			
DESTINAZIONE/ ORIGINE DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
<b>Totale</b>	<b>2.042</b>	<b>2.237</b>	<b>4.279</b>
<b>Paesi UE</b>	<b>1.404</b>	<b>1.547</b>	<b>2.951</b>
Germania	429	447	876
Francia	413	446	859
Paesi Bassi	111	117	228
Belgio	104	112	216
Irlanda	70	97	167
<b>Paesi non UE</b>	<b>638</b>	<b>690</b>	<b>1.328</b>
Regno Unito	320	321	641
Stati Uniti	122	145	267
Cina	26	12	38
Norvegia	7	6	13
Giappone	4	6	10
<b>di cui: paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi</b>	<b>110</b>	<b>127</b>	<b>237</b>
Svizzera	48	56	104
Turchia	13	17	30
Hong Kong	13	10	23
Abu Dhabi	6	8	14
Russia	6	7	13
Singapore	5	5	10
Dubai	3	4	7
Principato di Monaco	3	4	7
Taiwan	3	2	5
Rep. Sudafricana	1	2	3

(1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.5.

Come per il contante, mediante un'analisi econometrica è possibile distinguere la componente provinciale dei bonifici esteri riconducibile ai fondamentali economici e finanziari da quella da considerarsi anomala, in quanto non giustificabile in base a tali fattori. La Figura 4.6b riporta il quadro di rischio associato alla quota dei flussi esteri anomali a livello provinciale. Le anomalie nei flussi in uscita sono maggiormente presenti nelle aree settentrionali: si rileva un'elevata concentrazione di anomalie in Liguria e nella provincia di Sondrio. Come per lo scorso anno, per i bonifici in entrata il rischio è maggiore nelle province di confine (Imperia, Sondrio e Trieste) e in alcune province delle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, Sardegna e Sicilia.

I flussi finanziari con l'estero rilevati nei dati SARA sono altresì sottoposti a un monitoraggio periodico con lo scopo di esaminarne l'andamento nel tempo. L'esercizio ha l'obiettivo di intercettare variazioni rilevanti e protratte nel tempo. La procedura viene applicata separatamente ai bonifici in entrata e a quelli in uscita. Sulla base delle evidenze emerse vengono individuate le posizioni che possono aver contribuito in modo decisivo a

tali discontinuità; quelle di maggiore interesse vengono sottoposte a successive analisi, in collaborazione con gli intermediari coinvolti.



Figura 4.6

**I bonifici “a rischio”**




**a) Quota di bonifici con paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata sul totale dei bonifici esteri (1)**  
2023

**b) Anomalie nei bonifici esteri (2)**  
2022

*Bonifici in uscita*



*Bonifici in entrata*



1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.5. – (2) Le mappe delle anomalie nei bonifici esteri sono riferite al 2022, anno più recente per il quale sono disponibili tutti i dati necessari per la stima del modello.

Per ogni coppia paese controparte/ direzione del flusso, all'interno di una finestra di sei mesi, la mediana dei flussi nei 12 mesi precedenti viene confrontata con quella nei 12 mesi successivi. La procedura seleziona i paesi controparte impiegando i seguenti criteri: sono selezionate le coppie paese/ direzione per le quali la mediana dei flussi nei 12 mesi precedenti è significativamente superiore (o inferiore) a quella nei 12 mesi successivi in almeno cinque mesi della finestra di analisi, evidenziando in tal modo le coppie paese/ direzione con variazioni significative e prolungate. All'interno del gruppo precedente sono poi individuati i paesi per i quali la differenza assoluta e percentuale tra i valori medi osservati nei 12 mesi precedenti e quelli osservati nei 12 mesi successivi è superiore a determinate soglie; infine vengono selezionati solo i casi in cui i flussi siano poco correlati con l'interscambio di beni, al fine di escludere effetti derivanti da significative variazioni nei flussi commerciali.

Sempre con riferimento ai bonifici esteri rilevati nei dati SARA, è stata condotta una specifica attività di analisi avente l'obiettivo di individuare flussi finanziari triangolati con la Russia, transitati in paesi terzi per l'aggiramento delle sanzioni internazionali. Le risultanze ottenute hanno portato all'identificazione di alcuni flussi anomali: in particolare, una posizione è stata portata alla conoscenza degli Organi investigativi, per un'altra è stata avviata l'interlocuzione con la FIU estera di riferimento; una terza posizione individuata era già stata oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario coinvolto.

### 4.3. Le dichiarazioni ORO

Nel 2023 le dichiarazioni preventive hanno mantenuto una tendenza decrescente (-11,1%; *Tavola 4.4*), ma con variazioni meno marcate rispetto al 2022. La principale tipologia di operazione dichiarata rimane la vendita, con il 98,6% di operazioni sul totale. Le dichiarazioni delle operazioni a consuntivo nel mercato dell'oro sono rimaste sostanzialmente stabili, con un incremento complessivo del valore dichiarato dello 0,2%<sup>20</sup>.

Per le dichiarazioni a consuntivo, le compravendite e i prestiti d'uso in restituzione hanno continuato a mostrare incrementi del valore dichiarato (+1,7% e +66,7%, rispettivamente). Al contrario, i servizi di consegna per investimenti hanno subito una significativa contrazione (-98,7%), mentre la categoria altra operazione non finanziaria ha registrato, nel valore, un decremento del 58,1%.

*Tavola 4.4*


Dichiarazioni relative alle operazioni in oro					
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Dichiarazioni preventive (1)		Dichiarazioni a consuntivo		
	Numero di dichiaraz./ operazioni	Valore dichiarato (mln euro)	Numero di dichia- razioni	Numero di ope- razioni	Valore dichiarato (mln euro)
Compravendita	1.126	836	51.444	124.598	24.924
Prestito d'uso (accensione)	2	1	1.319	2.570	1.225
Prestito d'uso (restituzione)	1	1	262	446	130
Altra operazione non finanziaria	5	7	127	139	18
Trasferimento verso/dall'estero	20	3	158	262	583
Conferimento in garanzia	1	0	5	5	0
Servizi di consegna per invest. oro	3	0	15	18	2
<b>Totale</b>	<b>1.158</b>	<b>848</b>	<b>53.330</b>	<b>128.038</b>	<b>26.882</b>

(1) Le dichiarazioni preventive si riferiscono a trasferimenti di oro al seguito verso l'estero e devono essere dichiarate prima dell'attraversamento della frontiera. Se il trasferimento sottende una operazione di vendita o di natura finanziaria, tale operazione dovrà essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.

<sup>20</sup> I dati ORO sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati qui utilizzati sono aggiornati al 23 febbraio 2024.

L'incremento del prezzo medio dell'oro dichiarato (+4,8%) ha compensato la riduzione della quantità di oro scambiata, mantenendo stabile il valore delle dichiarazioni (Figura 4.7).

Figura 4.7



Il numero di iscritti al sistema per le segnalazioni di operazioni in oro ha registrato un incremento di 87 partecipanti, raggiungendo le 1.070 unità (Tavola 4.5). Il numero dei segnalanti attivi è lievemente diminuito, soprattutto nella categoria delle persone fisiche. Restano maggioritari, per numero di dichiarazioni preventive e consuntive, gli operatori professionali, mentre si riduce ulteriormente la quota riferibile alle banche, che si attesta al 9,6%.

Categorie di segnalanti

Tavola 4.5


**Dichiarazioni oro per categoria di segnalante**

CATEGORIE DI SEGNALANTI	Numero di segnalanti iscritti	Numero di segnalanti attivi nell'anno	Numero di dichiarazioni
Banche	56	23	5.246
Operatori professionali	518	375	48.654
Privati persone fisiche	352	45	150
Privati persone giuridiche	144	33	438
<b>Totale</b>	<b>1.070</b>	<b>476</b>	<b>54.488</b>

L'operatività con l'estero ha registrato una diminuzione del 3,6% (Figura 4.8). I principali paesi controparti, che rappresentano l'85,9% del valore delle operazioni in oro con l'estero, rimangono il Regno Unito (36,3%), la Svizzera (18,4%), gli Emirati Arabi Uniti (11,7%), la Turchia (5,7%), gli Stati Uniti (5,3%) e la Spagna (4,0%), con l'aggiunta del Canada (4,5%) al posto della Colombia. Le variazioni più significative includono un aumento della quota percentuale del Regno Unito (+3,1 punti percentuali) e una diminuzione di quelle della Svizzera (-1,8) e degli Emirati Arabi Uniti (-1,6).

Operatività con l'estero

Figura 4.8





#### 4.4. L'analisi strategica

La UIF sviluppa l'analisi strategica secondo due principali filoni di attività, entrambi cruciali e complementari per la rilevazione di tipologie e schemi di condotte finanziarie anomale e ricorrenti. Un primo filone riguarda lo studio dei flussi finanziari e dei fenomeni di riciclaggio: questa attività, impiegando anche tecniche statistiche e di intelligenza artificiale, può fornire misure aggregate o dettagliate del rischio di riciclaggio e identificare tendenze di natura economica e finanziaria. Una seconda tipologia scaturisce dall'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette che, attraverso il ricorso ai nuovi approcci analitici aggregati e relazionali, porta alla luce non solo approfondimenti mirati di grande efficacia, ma anche singole linee evolutive e tendenze di sviluppo degli schemi di riciclaggio nazionali e internazionali, derivandone schemi di anomalia di particolare rilevanza e casistiche di riciclaggio innovative. L'analisi strategica che scaturisce dall'esame delle SOS consente inoltre di affinare la classificazione delle segnalazioni all'interno della UIF e di promuovere la creazione di centri di competenza specifici idonei all'analisi di comportamenti finanziari ad alto rischio.

##### Le imprese filtro e le imprese che ricevono agevolazioni

Il filone di studio dei comportamenti potenzialmente illeciti delle imprese, avviato negli anni passati con riferimento alle imprese connesse alla criminalità organizzata, è stato esteso alle irregolarità fiscali e alla indebita percezione di agevolazioni pubbliche. È stato avviato uno studio per identificare (tramite una serie di indicatori di bilancio) le imprese cosiddette "filtro", cioè quelle che facilitano le c.d. frodi carosello IVA interponendosi tra le imprese e le cartiere, beneficiando dei proventi della frode e rendendo più complicata la ricostruzione della rete. Sono stati inoltre sviluppati indicatori di irregolarità nell'utilizzo di agevolazioni o finanziamenti pubblici, basati sull'esperienza degli analisti e sul confronto tra le imprese sulle quali sono emerse evidenze di irregolarità nella fruizione di finanziamenti e le altre percettrici di agevolazioni. Questi indicatori, una volta validati, potranno contribuire a supportare l'analisi operativa condotta sulle imprese che beneficiano dei fondi legati al PNRR.

##### Altri progetti avviati

È stato avviato un progetto per incrociare i dati delle operazioni sospette con quelli delle comunicazioni oggettive al fine di addestrare un modello di *machine learning* a individuare le operazioni in contante potenzialmente sospette e non segnalate. Sono proseguiti i lavori sull'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, con il completamento dell'indicatore che, sulla base dei dati di bilancio, individua imprese potenzialmente connesse con la criminalità organizzata attraverso tecniche di *machine learning*. La validazione dell'indicatore ha beneficiato in modo significativo della collaborazione con la Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero degli Interni. È in corso di definizione un modello di *machine learning* per stimare il rischio di potenziale connessione delle PA locali italiane con la criminalità organizzata. Il modello utilizza indicatori finanziari tratti dai bilanci dei comuni e viene addestrato confrontando i comuni sciolti per mafia dal 2016 con un campione di comuni "sani" accuratamente selezionato. Inoltre è in corso un progetto per identificare comportamenti anomali di operatori ORO attraverso l'utilizzo di tecniche di *social network analysis*.

##### Il rischio corruttivo nelle gare d'appalto

È in via di completamento uno studio sul rischio di corruzione nelle gare di appalto. Lo studio propone 12 indicatori di rischio per l'individuazione di potenziali condotte corruttive, basato sui dati dei contratti di appalto pari o superiori a 40.000 euro disponibili sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC. Questi indicatori potrebbero essere utilizzati nelle attività di controllo e preventive della UIF e delle altre autorità competenti.

## Indicatori di rischio di corruzione nelle gare di appalto

Gli indicatori, costruiti sulla base della letteratura sull'individuazione di potenziali casi di corruzione nei contratti pubblici, rappresentano *proxies* della trasparenza delle procedure di gara. Per ciascuna aggiudicazione gli indicatori sintetizzano: la tipologia di gara (ad es. l'adozione di procedure di aggiudicazione discrezionali), il processo di selezione (ad es., il numero di imprese partecipanti), le caratteristiche dell'impresa aggiudicataria (in particolare la frequenza con cui le imprese ottengono l'assegnazione di un appalto) e la completezza delle informazioni fornite dalle stazioni appaltanti su ciascuna aggiudicazione. Da questi è quindi possibile calcolare un indicatore sintetico di rischio per singola aggiudicazione.

Le misure di rischio relative alle singole aggiudicazioni possono a loro volta essere aggregate a livello di stazione appaltante, consentendo così di identificare gli enti appaltanti le cui gare si caratterizzano, in media, per una maggiore rischiosità. Analogamente, aggregando gli indicatori per impresa aggiudicatrice, è possibile identificare le imprese che tendono a vincere gli appalti gestiti con procedure mediamente più anomale.

Nell'insieme, emerge una significativa eterogeneità delle misure di rischio su base territoriale e dimensionale: ad esempio, le stazioni appaltanti delle regioni centro-meridionali e quelle di minori dimensioni forniscono in media dati meno completi. È stato inoltre svolto un primo esercizio di validazione degli indicatori utilizzando i dati della mappatura delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata, elaborata presso l'Unità<sup>21</sup>. Le evidenze ottenute sembrano supportare l'interpretazione degli indicatori come misure di rischio corruttivo: l'adozione di procedure discrezionali e la presenza di una sola ditta partecipante sono più ricorrenti in appalti assegnati a imprese censite nella mappatura; in tali aggiudicazioni è anche meno frequente che la stazione appaltante comunichi come previsto le fonti di finanziamento dell'appalto. L'utilizzo degli indicatori e l'interpretazione dei risultati devono, tuttavia, tenere conto dell'incompletezza di informazioni nella banca dati impiegata.

È stato ultimato uno studio congiunto UIF-Istat per confrontare a livello provinciale e settoriale le stime delle principali componenti del sommerso economico mediante indicatori di pervasività del contante nell'economia reale.

Uso a fini previsivi dei dati sul sistema dei pagamenti

Sta per essere concluso un progetto che utilizza i dati delle SOS per stimare il valore dei flussi finanziari coinvolti nel riciclaggio e nelle altre condotte finanziarie illecite a livello nazionale. Una stima affidabile della dimensione dei flussi finanziari utilizzati in attività illecite è uno strumento chiave per una corretta valutazione di questi fenomeni; consente il monitoraggio delle tendenze a livello temporale e geografico; assiste la valutazione del potenziale impatto prodotto da modifiche normative o da nuove policy.

## La stima del valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite

La stima utilizza i dati, aggregati a livello di banca-provincia, delle SOS ricevute dalla UIF nel periodo 2018-2022 classificate a rischio elevato dagli analisti UIF o per le quali è stato ricevuto un riscontro investigativo positivo da parte degli Organi investigativi. Applicando un algoritmo di *machine learning* basato anche su un insieme di variabili che illustrano il contesto socio-economico provinciale<sup>22</sup>, è stato stimato il "valore monetario atteso" delle

<sup>21</sup> Cfr. il riquadro *Una mappatura sperimentale delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata* in UIF, *Rapporto Annuale 2020*, pp. 47-48.

<sup>22</sup> Sono stati inclusi alcuni indicatori finanziari calcolati sulla base dei dati SARA, un indicatore di infiltrazione provinciale della criminalità organizzata basato sui risultati della mappatura delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata (cfr. il riquadro: *Una mappatura sperimentale delle imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata* in UIF, *Rapporto Annuale 2020*, pp. 47-48) e informazioni di fonte esterna relative alla diffusione dei reati, al sommerso economico e al reddito imponibile.

transazioni finanziarie segnalate da ciascuna banca nelle rispettive province di operatività. Confrontando il valore atteso con quello osservato è stato possibile classificare le combinazioni banca-provincia distinguendo tra osservazioni con un valore dell'operatività segnalata: a) coerente con quanto stimato dal modello; b) significativamente inferiore (sotto-segnalazione); c) significativamente superiore (sovra-segnalazione). Infine, per attenuare l'effetto degli *outliers* sulle stime, il valore delle transazioni finanziarie per banca-provincia delle tipologie (b) e (c) è stato sostituito (imputato) con quello osservato corrispondente alla combinazione banca-provincia del tipo (a) statisticamente più 'simile'.

È stata così ottenuta per l'Italia una stima del valore del riciclaggio e delle altre condotte illecite che per il periodo in esame si colloca in media fra l'1,5% e il 2% del PIL<sup>23</sup>. La bassa variabilità delle stime annuali in rapporto al PIL consente di caratterizzare il fenomeno del riciclaggio di denaro come un fenomeno prociclico. Questa evidenza è coerente con le aspettative teoriche: poiché il riciclaggio di denaro richiede l'utilizzo del sistema economico ufficiale, il volume delle transazioni finanziarie a esso collegate segue l'andamento della congiuntura economico-finanziaria.

#### Analisi nazionale del rischio

I risultati dell'analisi strategica della UIF contribuiscono all'Analisi nazionale del rischio, che vede coinvolti tutti gli attori del sistema antiriciclaggio nazionale e offre una valutazione condivisa di fenomeni, minacce e vulnerabilità del sistema nazionale, all'interno del quadro delineato dal Supranational Risk Assessment della Commissione UE approvato a ottobre 2022. Nell'ambito dei lavori di aggiornamento dell'Analisi nazionale del rischio pubblicata nel 2018, la UIF fornisce un contributo relativo alle tipologie di rischio rilevate nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. A tale riguardo, con riferimento ai presidi, l'Unità individua rischi specifici avvalendosi delle informazioni a disposizione nelle proprie basi dati, nonché delle risultanze degli approfondimenti condotti sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute. Con riferimento all'attività d'analisi strategica, l'apporto della UIF deriva dagli esiti di studi e approfondimenti mirati su transazioni, prodotti e soggetti a rischio (da intendersi sia in termini di soggetti obbligati che di categorie di segnalati). I rischi individuati dalla UIF attivano, peraltro, iniziative in materia normativa rivolte principalmente alla loro mitigazione.

---

<sup>23</sup> Tale intervallo è coerente con l'incidenza dell'economia illegale stimata dall'Istat (circa l'1% del PIL nel quinquennio considerato), che è riferita ai soli reati del traffico di stupefacenti, della prostituzione e del contrabbando. Il dato ufficiale rappresenterebbe circa il 50% del valore totale dell'economia illegale effettiva. Cfr. S. Mocetti, L. Rizzica, *Organized Crime in Italy: An Economic Analysis*, "Italian Economic Journal", 2023.

## 5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### 5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare

Nel 2023 la UIF ha sottoposto 17 soggetti obbligati ad accertamenti ispettivi, di cui 12 a carattere generale e cinque mirati. I controlli a distanza hanno riguardato 15 intermediari bancari e finanziari per approfondimenti mirati su cinque tematiche di interesse e due operatori del settore della mediazione immobiliare per verifiche di tipo generale (*Tavola 5.1*).

Per la prima volta le ispezioni hanno coinvolto una casa da gioco e un operatore attivo nel commercio dell'oro. L'esigenza di riscontrare il rispetto degli obblighi segnaletici in settori innovativi e a elevato rischio, quali il *crowdfunding* e la compravendita di crediti fiscali tramite piattaforme digitali, ha motivato gli accessi presso due IP, di cui uno comunitario. Sono state, inoltre, ispezionate due banche che, stando alle segnalazioni aggregate, si sono distinte per il significativo uso del contante in talune piazze di operatività. In diversi casi, le ispezioni hanno tratto spunto da criticità e fenomeni di interesse emersi da precedenti controlli o segnalazioni di altri soggetti obbligati. La pianificazione degli interventi ha tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dall'Autorità giudiziaria e dalle autorità di vigilanza di settore.

*Tavola 5.1*

Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari								
	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4<sup>(2)</sup></b>	<b>16</b>	<b>1<sup>(2)</sup></b>	<b>17</b>	<b>17<sup>(2)</sup></b>
Banche	15	2	6	1	5	1	7	12
Società fiduciarie	1	-	1	-	1	-	2	-
IP, IMEL e altri intermediari	2	1	1	3	4	-	3	3
SGR e SIM	-	-	-	-	-	-	1	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri soggetti (1)	3	-	2	-	6	-	4	2

(1) La categoria comprende professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco. - (2) Controlli cartolari.

Come di consueto, le verifiche hanno avuto luogo in un quadro di costante raccordo e collaborazione con le autorità di vigilanza di settore e con gli Organi investigativi e giudiziari.

*Elementi del personale della Banca d'Italia, anche addetti alla rete territoriale, hanno contribuito a svolgere verifiche cartolari su quattro banche e nove ispezioni. L'accertamento presso una società di trasporto e custodia valori è stato svolto in parallelo con una verifica in loco del Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca d'Italia. Due verifiche ispettive mirate sono state svolte su richiesta dell'Autorità giudiziaria. In tre casi, inoltre, gli accessi ispettivi hanno tratto spunto da informative della Consob o della Guardia di Finanza concernenti significative carenze nei presidi preordinati alla collaborazione attiva riscontrati nello svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.*

Nel primo semestre 2023 la UIF ha curato una campagna di verifiche mirate sul servizio di gestione di incassi e pagamenti tramite IBAN virtuali (*v-IBAN*)<sup>24</sup>. L'iniziativa è stata avviata di concerto con l'Unità SNA della Banca d'Italia e si è articolata in due verifiche ispettive e quattro cartolari su banche e filiazioni di banche estere, dalle quali sono emersi approcci non sempre proporzionati al rischio, con possibili ripercussioni sul fronte della collaborazione attiva. Gli accertamenti hanno consentito di acquisire elementi conoscitivi utili per arricchire il confronto in corso sui tavoli internazionali riguardo ai *v-IBAN*<sup>25</sup>.

*In particolare, dalle verifiche è emerso che il servizio di v-IBAN è utilizzato in Italia da un numero ristretto di clienti, per lo più grandi imprese, che tuttavia se ne servono per movimentare volumi in media molto elevati. Il cliente*

**Esiti degli accertamenti**

<sup>24</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 77.

<sup>25</sup> Il tema è all'attenzione di diversi organismi e autorità, fra i quali GAFI, EBA e Commissione europea.

*che li attiva, collegandoli al proprio conto di pagamento, li usa di regola per riconciliare più facilmente i flussi finanziari riferiti a diverse unità operative o a debitori e creditori ricorrenti (ad esempio nel caso di società multiutility che assegnano un v-IBAN a ciascun cliente per il pagamento delle bollette e per gestire eventuali rimborsi). Sono venuti in rilievo, tuttavia, casi potenzialmente più critici di utilizzo “per conto terzi” – ad esempio ove una società capogruppo gestisca in via accentrata la tesoreria delle controllate, tramite v-IBAN dedicati – oppure da parte di clienti a loro volta soggetti obbligati, quali istituti di pagamento, anche esteri, che li assegnano ai propri clienti per facilitare la riconciliazione dei rispettivi flussi finanziari. Sotto il profilo AML il servizio di v-IBAN rende più complessa l’individuazione dei soggetti nell’interesse dei quali i v-IBAN stessi vengono richiesti (titolari effettivi) e il monitoraggio dell’operatività dei clienti. Più in generale, i servizi in esame potrebbero rendere più difficile la tracciabilità dei flussi finanziari con impatti negativi sulla collaborazione attiva e sulla capacità delle autorità di ricostruire operatività sospette, specie se transnazionali. Alcuni modelli di business in Europa accentuano tali rischi consentendo anche la dissociazione territoriale tra il paese indicato nel codice del v-IBAN e quello di radicamento del conto di pagamento. Al riguardo appare auspicabile un maggiore coordinamento a livello comunitario tra le discipline settoriali in tema di pagamenti e la normativa AML/CFT.*

La UIF ha avviato un accertamento ispettivo presso un IP operante in partenariato con numerosi gestori di piattaforme di *crowdfunding* e di commercio online (ad es. di *invoice trading*). La verifica ha evidenziato carenze suscettibili di incidere sulla collaborazione attiva e attinenti, tra l’altro, all’indisponibilità di sufficienti informazioni sull’origine dei fondi versati sui conti di pagamento e alla mancata attivazione delle modalità di cooperazione a fini antiriciclaggio di cui al Titolo II, Capo V, del D.lgs. 231/2007, con i gestori delle citate piattaforme.

### **Profili AML/CFT connessi con l’attività di *crowdfunding***

Il *crowdfunding* è uno strumento finanziario tecnologico (FinTech) che consente al gestore di una piattaforma digitale, senza assumere in proprio rischi creditizi, di raccogliere fondi da una pluralità di soggetti per finanziare progetti proposti da altri soggetti tramite prestito di danaro o acquisto di strumenti finanziari a fronte di un rendimento (*crowdinvesting*), oppure a titolo gratuito o in cambio di beni o servizi (*donation* o *reward-based*).

Se da un lato può favorire l’inclusione finanziaria, dall’altro il *crowdfunding* presenta elevati rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, inaspriti dai diversi approcci normativi adottati a livello internazionale. A questi rischi la UIF ha dedicato specifica attenzione, tra l’altro, nell’ambito degli indicatori di anomalia pubblicati a maggio 2023 e, con riferimento al finanziamento del terrorismo, partecipando ai lavori del GAFI per la predisposizione di uno specifico *Rapporto*.

L’ispezione condotta su un IP operante con gestori di piattaforme di *crowdfunding* ha confermato la permeabilità del settore a fenomeni illeciti che possono essere favoriti, tra l’altro, dal ridotto coinvolgimento dei gestori a fini di collaborazione attiva, dall’utilizzo dei conti aperti tramite le piattaforme come meri conti di transito e da scarsa attenzione nell’adeguata verifica svolta a distanza. Ad esempio, in un caso non sono stati intercettati flussi finanziari di notevole importo relativi alla cessione di fatture da parte di un cliente con un profilo soggettivo molto critico, transitati sui conti accesi dal gestore di una piattaforma di *invoice trading* e dagli utenti della stessa. Un altro caso ha riguardato l’acquisto di crediti fiscali per alcuni milioni di euro su una piattaforma specializzata da parte di una società in condizioni di tensione finanziaria e i cui amministratori sono risultati indagati per presunta frode fiscale.

Importanti progressi si rilevano sul fronte della regolamentazione, via via più rigorosa e armonizzata. L’Italia, che è stata tra i primi paesi europei a disciplinare il settore nel 2012, ha dato piena attuazione al regolamento UE/2020/1503 dall’11 novembre 2023. È stata creata una nuova categoria di soggetti vigilati, con competenze ripartite tra Consob e Banca d’Italia, che raccoglie buona parte dei gestori di piattaforme di *crowdfunding*, salvo alcune esenzioni. Oltre a uno specifico regime autorizzativo, sono applicabili previsioni normative



dirette a promuovere l'affidabilità e la diligenza dei gestori, incluso l'obbligo di effettuare un "*livello minimo di adeguata verifica*" dei titolari dei progetti finanziati, riguardo a eventuali precedenti penali rilevanti o legami con giurisdizioni ad alto rischio o non cooperative.

Nel secondo semestre 2023 l'IOAM ha istituito il registro dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 231/2007. Tra gli iscritti al registro figurano i gestori di piattaforme di *crowdfunding* che operano in partenariato con prestatori servizi di pagamento e che, ai sensi del Titolo II, Capo V del D.lgs. 231/2007, sono tenuti a cooperare con essi anche ai fini della collaborazione attiva, comunicando loro tra l'altro "*ogni circostanza e informazione rilevante (...) in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta*". Il regolamento europeo in via di approvazione nell'ambito dell'AML package (cfr. il paragrafo: *L'AML package e l'istituzione dell'AMLA* del capitolo 8) prevede che gli stessi gestori di piattaforme di *crowdfunding* siano inclusi tra i soggetti obbligati.

Gli accertamenti cartolari condotti presso un IMEL e la relativa capogruppo hanno evidenziato anomalie inerenti a ricariche di carte prepagate per importi complessivi ingenti, effettuate da soggetti non convenzionati per il servizio di ricarica, alcuni dei quali attivi nel settore dei servizi di gioco, e in assenza di informazioni sui soggetti ricaricanti.

L'ispezione presso un IP attivo nel settore della compravendita dei crediti fiscali, tramite piattaforme digitali, ha palesato gravi carenze in procedure e presidi organizzativi preordinati alla collaborazione attiva, in un quadro generale di scarsa consapevolezza dei vertici aziendali in ordine ai risvolti operativi derivanti dalla normativa AML/CFT.

Nel comparto dei servizi fiduciari, sono state ispezionate due società iscritte alla sezione separata dell'art. 106 TUB. Entrambe le verifiche hanno messo in luce presidi non del tutto idonei ai fini della collaborazione attiva, sia per la scarsa efficacia delle procedure e degli applicativi in uso per rilevare potenziali anomalie sia, in un caso, per diffuse carenze nelle disposizioni interne, relative anche al riparto di ruoli e responsabilità a fini segnalativi.

Nel 2023 si è concluso un progetto innovativo di collaborazione con un primario istituto bancario, volto a promuovere l'utilizzo delle comunicazioni oggettive per finalità di controllo e a favorire la collaborazione attiva di succursali dislocate in aree territoriali ritenute a rischio. In tale ambito, tra l'altro, sono stati riscontrati ingenti e reiterati prelievi di contante da ATM con carte di pagamento estere, secondo uno schema operativo già noto per il riciclaggio di proventi illeciti che nel contesto attuale potrebbe essere impiegato anche per aggirare le sanzioni internazionali. Al fine di approfondire la portata di questo fenomeno, sono state avviate verifiche cartolari su altri sei intermediari bancari e finanziari. Tra i primi risultati, sono venuti in rilievo cospicui prelievi di contante da ATM con carte emesse da intermediari russi a valere di un circuito di pagamento cinese. I prelievi, concentrati in grandi città e in alcune province del Centro-Nord del Paese, sono nettamente cresciuti, per frequenza e importi, dopo l'invasione dell'Ucraina e la conseguente estensione delle sanzioni internazionali contro soggetti ed entità della Federazione Russa.

È stata conclusa, inoltre, l'ispezione su un VASP che ha palesato presidi organizzativi e procedurali nel complesso inadeguati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio. L'ispezionato, tra l'altro, offriva ricariche di carte prepagate in assenza di convenzionamento con i relativi emittenti e vendeva voucher riscattabili per acquisti commerciali, di moneta elettronica o di valute virtuali, nonché per la ricarica di conti di gioco, senza identificare i relativi acquirenti.

*Di regola i voucher sono strumenti di pagamento a spendibilità non generalizzata, ossia accettati solo da determinati esercenti convenzionati. In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. m, del D.lgs. 11/2010, i voucher possono non essere soggetti alla disciplina relativa ai servizi di pagamento (c.d. limited network exclusion prevista dalla direttiva c.d. PSD2) e, pertanto, possono essere emessi e collocati pure da soggetti non vigilati e non tenuti al*

rispetto degli obblighi AML/CFT, inclusa l'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette. Ciò potrebbe incentivare l'acquisto di voucher a scopo di riciclaggio sfruttando, ad esempio, la possibilità di rivenderli a terzi a prezzi scontati o di ottenere dall' esercente lo storno dell'acquisto effettuato tramite voucher e il riaccredito del relativo controvalore. Analoghi rischi, solo in parte attenuati, permangono nell'ipotesi in cui gli obblighi AML/CFT siano applicabili unicamente nella fase di riscatto dei voucher, come nel caso di utilizzo per la ricarica di conti di gioco. Al riguardo, nelle sue linee guida in materia di antiriciclaggio, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) ha richiamato espressamente ai concessionari di gioco gli obblighi identificativi di clienti che utilizzino strumenti di pagamento anonimi, quali i voucher, per operazioni di ricarica dei conti di gioco di valore unitario superiore a 50 euro. Inoltre in un parere reso alla Commissione europea a marzo 2022, l'EBA ha ritenuto che la distribuzione di voucher destinati in via esclusiva alla ricarica di conti di moneta elettronica richiede il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte di chi li commercializza.

Sugli esiti delle verifiche la UIF ha informato le altre autorità di controllo per i profili di rispettiva competenza (cfr. il capitolo 6: *La collaborazione con le altre autorità*).

## 5.2. Le procedure sanzionatorie

Nel 2023 la UIF ha avviato due procedimenti sanzionatori per omesse segnalazioni di operazioni sospette accertate in esito a verifiche ispettive e ha inviato al MEF l'istruttoria concernente otto procedimenti sanzionatori in materia di trasferimenti di oro (*Tavola 5.2*).

*Il MEF ha condiviso nel merito le valutazioni dell'Unità irrogando le conseguenti sanzioni. In tre casi, la contestazione ha riguardato operazioni di trasferimento di oro al seguito verso l'estero.*

*Tavola 5.2*

Irregolarità di rilievo amministrativo					
	2019	2020	2021	2022	2023
Omessa segnalazione di op. sospette	18	12	4	9	2
Omessa trasmissione dei dati aggregati	1	1	-	-	-
Violazione art. 49, co. 1, D.lgs. 231/2007	-	1	-	1	-
Omessa dichiarazione oro	28	12	13	11	8
Omesso congelamento di fondi e risorse economiche	-	-	-	2	-

Con la Banca d'Italia è continuata la prassi di sistematica e reciproca partecipazione ai rispettivi organi collegiali deputati alla valutazione delle irregolarità. In tale ambito, sono state condivise con la Banca d'Italia le risultanze di un'ispezione nei confronti di un IP, in relazione alle quali la stessa ha avviato un procedimento sanzionatorio per i profili di propria competenza.



## 6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ

### 6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria

Nel 2023 l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi delegati hanno trasmesso 411 richieste di collaborazione, con un aumento del 31,3% rispetto all'anno precedente. Si riscontra invece una diminuzione del numero di risposte fornite dalla UIF (-26,6%), pari a 777, correlata alla riduzione delle richieste rilevata lo scorso anno (-27,6%) e alla limitazione dell'arco temporale di riferimento rispetto al quale l'Unità fornisce informative di aggiornamento successive alla prima risposta; continua a mantenersi elevato il numero complessivo di SOS trasmesse (*Tavola 6.1*).

*Tavola 6.1*

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria					
	2019	2020	2021	2022	2023
Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	395	558	510	313	411
Risposte fornite all'Autorità giudiziaria (1)	779	1.188	1.463	1.059	777
Numero di SOS trasmesse	2.368	2.927	3.420	2.854	2.756

(1) Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende tutte le note, successive alla prima interlocuzione con l'AG, con cui sono comunicate, per un congruo periodo di tempo, le ulteriori informazioni rilevanti ricevute dalla UIF ed è trasmessa la relativa documentazione.

Nell'anno l'Autorità giudiziaria ha rivolto alla UIF circa dieci richieste di collaborazione per complesse ricostruzioni di flussi finanziari nell'ambito di procedimenti penali in materia di corruzione e traffico di influenze illecite, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, criminalità organizzata di stampo mafioso, frodi fiscali, falso in bilancio e bancarotta. Le restanti richieste pervenute nel 2023 riguardano l'acquisizione di documentazione concernente segnalazioni di operazioni sospette, relativi approfondimenti finanziari, informative di FIU estere, comunicazioni oggettive e dati relativi alle dichiarazioni di operazioni in oro presenti negli archivi dell'Unità a carico di nominativi di interesse della Magistratura, nonché l'attivazione dei canali di cooperazione con le FIU estere. Più in dettaglio, tra le richieste di acquisizione rientrano anche quelle sempre più spesso avanzate da Direzioni Distrettuali Antimafia con riguardo a specifiche SOS, di cui le stesse DDA vengono a conoscenza a seguito di comunicazioni della DNA sugli esiti positivi del *matching* anagrafico dei dati delle segnalazioni con quelli presenti nella base dati della stessa Direzione Nazionale. L'attivazione della collaborazione internazionale (cfr. il paragrafo: *Lo scambio di informazioni con le FIU estere* del capitolo 8) ha riguardato in via prevalente ipotesi di frodi, principalmente perpetrate online, e reati fiscali, ma anche casi di corruzione e altri delitti contro la Pubblica amministrazione, abusivismo finanziario, crimine organizzato di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, bancarotta e reati societari.

*Le principali controparti estere attivate su richiesta dell'Autorità giudiziaria nel 2023 sono state le FIU di Germania, Spagna, Regno Unito, Lituania, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Belgio, Bulgaria, Polonia e Malta.*

#### Protocollo d'intesa UIF-DNA-GDF-DIA

Con il Protocollo siglato il 21 dicembre 2023, la DNA, il Dipartimento della Pubblica sicurezza, la GDF e la UIF hanno rinnovato le intese relative agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette sottoscritte tra il 2017 e il 2022 in attuazione del D.lgs. 231/2007. Il nuovo accordo risponde all'esigenza di razionalizzare le attuali procedure attraverso l'innovazione delle modalità attuative degli scambi, allo scopo di

**Collaborazioni  
ex art. 12  
e interlocuzioni  
con FIU estere**

accrescere l'efficacia del sistema di prevenzione e valorizzare ulteriormente le informazioni acquisite in tale contesto a fini investigativi alla luce delle prerogative tipiche della DNA, della GDF e della DIA.

Al fine di agevolare la tempestiva condivisione delle informazioni e di assicurare l'adozione dei più elevati presidi di sicurezza e di riservatezza, il Protocollo stabilisce che anche gli scambi informativi tra DNA, GDF e DIA avvengano attraverso il portale SAFE della UIF.

Vengono, tra l'altro, disciplinate modalità e tempistiche per: i) la trasmissione alla DNA dai dati anagrafici crittografati dei soggetti strutturati nelle SOS per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso su reati di competenza della DNA; ii) l'invio, a cura della DNA, degli esiti delle procedure di *matching*; iii) l'invio da parte della UIF alla DNA dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette risultate positive alla procedura di *matching*, comprensivi dei relativi indici di rischio; iv) il feedback che la DNA comunica alla UIF, all'NSPV e alla DIA, attraverso il portale SAFE, al termine delle elaborazioni di competenza sui dati e sulle informazioni ricevuti.

È istituito un tavolo permanente tra le parti con il compito di predisporre l'accordo tecnico per l'implementazione del Protocollo e curare gli aggiornamenti che si renderanno necessari nel tempo; esso rappresenterà uno stabile luogo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti.

L'entrata in vigore del nuovo Protocollo determinerà un significativo rafforzamento dei presidi di riservatezza degli scambi tra le quattro Autorità.

#### Riservatezza

Anche nell'anno in esame la UIF ha continuato a dedicare particolare attenzione al tema della riservatezza, considerata la fondamentale importanza che essa riveste per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione; in questo contesto l'Unità ha prestato ampia collaborazione alla Magistratura in relazione a indagini inerenti a ipotesi di rivelazione indebita di notizie contenute in segnalazioni di operazioni sospette.

#### Utilizzo indebito del nome e del logo della UIF

Negli ultimi mesi del 2023 sono stati portati all'attenzione dell'Unità tentativi di truffe (proseguiti anche nell'anno successivo) realizzati attraverso l'utilizzo di documenti, indirizzi di posta elettronica o pagine web che contengono indebitamente il nome e il logo della Banca d'Italia e della UIF, talvolta anche con richieste di pagamento pretestuosamente riconducibili alle attività svolte dall'Unità. Tali episodi sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; inoltre, con *Comunicato* del 28 febbraio 2024, l'Unità ha allertato i destinatari di tali richieste affinché non vi diano seguito.

Il numero complessivo delle denunce ex art. 331 c.p.p. effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II. è lievemente aumentato nel 2023 (*Tavola 6.2*).

*Tavola 6.2*

Segnalazioni all'Autorità giudiziaria					
	2019	2020	2021	2022	2023
Denunce ex art. 331 c.p.p.	106	257	508	408	436
<i>di cui:</i> presentate all'Autorità giudiziaria	2	1	-	-	2
effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II.	104	256	508	408	434
Informative utili a fini di indagine	11	11	3	6	0

Al fine di agevolare l’Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi nell’utilizzo del portale SAFE dedicato agli scambi informativi, è stata attivata una nuova modalità di accesso tramite un sistema di autenticazione a due fattori che si affianca a quella basata su certificati.

SAFE

## 6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni

Nel 2023 l’Unità ha trasmesso alle autorità di vigilanza di settore diverse informative relative a profili AML/CFT. Le informative al Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanzia e all’Unità SNA della Banca d’Italia, per lo più connesse con l’esito di controlli ispettivi e cartolari (cfr. il paragrafo: *L’attività ispettiva e di controllo cartolare* del capitolo 5), hanno riguardato tra l’altro: il potenziale coinvolgimento dei dipendenti di una banca in operazioni sospette legate alla concessione di mutui ipotecari; l’anomala movimentazione di un conto “terzi” aperto da una SIM presso una banca; anomalie nell’operatività di un VASP connesse con una situazione di grave tensione finanziaria e un potenziale utilizzo improprio di fondi dei clienti. Alla Consob sono state trasmesse informative relative principalmente a operatività connesse con possibili truffe nel trading online da parte di società operanti nel settore delle valute virtuali con modalità assimilabili alla prestazione di servizi di investimento; sono proseguiti, inoltre, gli scambi di informazioni relativi a ipotesi di *market abuse*.

Autorità di vigilanza

Nell’anno la UIF ha partecipato, in qualità di osservatore, a una riunione del *College of supervisors*, di cui la Banca d’Italia è capofila, su un gruppo bancario italiano e ha approvato i “Termini di partecipazione” ai *Colleges* guidati dall’Ivass per lo svolgimento della vigilanza AML/CFT sui gruppi assicurativi presenti in più paesi europei.

Le risultanze di un accertamento ispettivo presso una società fiduciaria “non vigilata” sono state condivise con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, mentre all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli sono state trasmesse informazioni riguardo a un’operatività caratterizzata da ingenti volumi di scommesse operate tramite la piattaforma online di una società interessata da accertamenti ispettivi e dal successivo trasferimento dei proventi delle vincite, pari a diversi milioni di euro, verso conti bancari esteri (es. Malta e Lituania).

MIMIT e ADM

Nel 2023 la UIF ha fatto parte della delegazione italiana all’Anti-Corruption Working Group del G20 (ACWG) presieduto dall’India.

ACWG del G20 a presidenza indiana

*La Presidenza indiana, riconoscendone il ruolo trainante nelle iniziative internazionali sulla prevenzione della corruzione, ha chiesto all’Italia di assumere la co-presidenza del Gruppo (ruolo che il nostro paese aveva già svolto nel 2020 con l’Arabia Saudita, per assumere, successivamente, la piena presidenza del G20 nel 2021). L’ACWG ha approvato due documenti di Alti Principi nei quali si sottolinea, tra l’altro, la rilevanza dei presidi antiriciclaggio (tra cui la disponibilità di informazioni sulla beneficial ownership e la piena applicazione degli standard GAFI sull’asset recovery). Nei citati documenti, inoltre, con riferimento agli “informal channels for the exchange of information”, si riconosce anche il ruolo delle FIU a supporto delle investigazioni in materia di corruzione e delle procedure di recupero di beni. Su impulso della Presidenza italiana per l’anno in corso, anche in ambito G7 è stato costituito un gruppo anticorruzione analogo a quello attivo nel G20. La UIF è membro della delegazione italiana e, in occasione della prima riunione del Gruppo, ha illustrato il proprio ruolo nel sistema antiriciclaggio e le iniziative di “capacity building” volte ad accrescere la sensibilità dei soggetti obbligati nell’individuazione e segnalazione di operazioni sospette.*

La UIF, su invito del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è coinvolta nella Open Government Partnership, iniziativa multilaterale promossa da Governi e società civile per l’adozione di politiche pubbliche improntate alla trasparenza, alla partecipazione, alla lotta alla corruzione, all’*accountability* e all’innovazione della Pubblica amministrazione. In particolare, nell’ambito del 5° Piano d’azione nazionale per il governo aperto 2022-23, l’Unità partecipa alla realizzazione delle azioni strategiche in materia di prevenzione della corruzione e cultura dell’integrità.

5° Piano d’azione per il governo aperto

Nell'anno la UIF ha contribuito all'elaborazione del "Catalogo dei rischi di caduta dell'integrità nell'uso dei fondi PNRR", strumento didattico a uso degli uffici pubblici, volto a evidenziare i principali rischi cui le amministrazioni sono esposte nella gestione di fondi PNRR (ivi inclusi quelli di frode e di riciclaggio) e le possibili misure di prevenzione, tra cui la comunicazione di operazione sospetta ex art. 10, D.lgs. 231/2007, nell'ottica di massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione integrata dei presidi.

Inoltre, a seguito della costituzione e dell'avvio di una "Comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza" coordinata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la UIF ha dato impulso a iniziative per la maggiore integrazione tra le misure di prevenzione della corruzione e del riciclaggio, al fine di sfruttare ogni possibile sinergia tra i relativi apparati, pervenire a una valutazione e gestione integrata dei rischi e rendere più decisa l'azione di sensibilizzazione delle Pubbliche amministrazioni al rispetto degli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette (cfr. il riquadro: La collaborazione attiva della PA del capitolo 1).

Taluni progetti del Piano per il governo aperto hanno riguardato anche il tema del whistleblowing, con l'obiettivo di individuare buone pratiche e realizzare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione. A cura della SNA, nel dicembre 2023 è stato pubblicato il volume "Whistleblowing e cultura dell'integrità: riflessioni di istituzioni e società civile per una nuova narrazione", che contiene anche un contributo della UIF sulle differenze tra segnalazioni per whistleblowing e segnalazioni di operazioni sospette.

**Rete dei referenti antifrode del PNRR**

Nel 2023 l'Unità ha continuato a collaborare nell'ambito della "Rete dei referenti antifrode del PNRR", contribuendo alla redazione dell'appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007", approvata il 15 settembre dal MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, RGS) e allegata alle linee guida sulle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di agosto 2022<sup>26</sup>.

Il documento fornisce indicazioni operative in materia di titolarità effettiva e di rispetto dei doveri di comunicazione alla UIF, elencando specifici profili comportamentali a rischio da valutare negli approfondimenti sui titolari effettivi, sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche dei soggetti richiedenti l'accesso ai benefici rientranti nell'ambito del PNRR. Si chiarisce altresì che gli scambi informativi previsti dal Protocollo d'intesa stipulato il 17 dicembre 2021 tra MEF-RGS e Guardia di Finanza per segnalare al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie dati, elementi e situazioni che necessitano di approfondimenti rappresentano un flusso ulteriore e distinto rispetto a quello inviato dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del decreto antiriciclaggio.

### 6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali

**Nuove sanzioni finanziarie contro la Russia e la Bielorussia**

La prosecuzione delle attività belliche da parte della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina ha indotto la UE ad adottare ulteriori pacchetti di misure sanzionatorie nel 2023: sono stati designati molteplici soggetti, incluse persone ed entità di paesi terzi coinvolte nel supporto militare alla Russia o nell'aggiramento delle restrizioni; previsti maggiori vincoli all'importazione e all'esportazione; introdotti nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, il regolamento UE/2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 ha esteso gli obblighi informativi generali riguardanti beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento<sup>27</sup> alle notizie sulle possibili movimentazioni patrimoniali compiute dai soggetti designati nelle due settimane anteriori al listing. Le informazioni devono essere trasmesse all'autorità competente del paese membro entro due settimane dalla loro conoscenza; l'obiettivo è quello di ricostruire eventuali dismissioni disposte dai soggetti in prossimità della loro designazione. Inoltre, il regolamento UE/2023/427 del Consiglio, di pari data, ha previsto che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, la BCE e le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali sono tenuti a trasmettere all'autorità competente del paese membro (e simultaneamente alla Commissione europea)

<sup>26</sup> Cfr. UIF, *Rapporto annuale 2022*, p. 120.

<sup>27</sup> Cfr. UIF, *Rapporto annuale 2022*, pp. 101-102.

le informazioni sulle attività e sulle riserve della Banca centrale di Russia che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Gli adempimenti, da porre in essere con cadenza trimestrale, risultano complementari al divieto, introdotto a seguito dello scoppio del conflitto, di effettuare operazioni con il citato istituto.

A maggio 2023 l'Unità è stata incaricata dal CSF della ricezione di entrambi i flussi di dati<sup>28</sup>. I compiti assegnati all'Unità si aggiungono alle numerose attività di raccolta di comunicazioni e dati già delegate dal Comitato nell'anno precedente.

A dicembre 2023 la UE ha ulteriormente inasprito il regime di restrizioni nei confronti della Russia mediante l'approvazione del c.d. "dodicesimo pacchetto" di sanzioni<sup>29</sup>.

*Le misure colpiscono numerosi soggetti ed entità e introducono nuovi criteri di designazione, potendo riguardare anche entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti o controllate da persone giuridiche di paesi UE, ma trasferite obbligatoriamente dal governo russo; il listing può altresì estendersi ai soggetti beneficiari del trasferimento e ai soggetti che rivestono posizioni direttive non nominati dai precedenti proprietari. È anche previsto che le persone decedute possano essere mantenute tra i soggetti listati qualora vi sia il rischio che i relativi asset siano utilizzati per finanziare le attività militari verso l'Ucraina. In aggiunta, per contrastare l'elusione del divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di criptoattività a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia, è stato introdotto il divieto per i cittadini russi, a decorrere dal 18 gennaio 2024, di detenere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprire cariche negli organi direttivi.*

Le nuove disposizioni introducono due obblighi di comunicazione aggiuntivi. Il primo è in capo a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti nella UE e appartenenti per oltre il 40%, direttamente o indirettamente, a: i) persone fisiche russe o residenti in Russia; ii) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Dal 1° maggio 2024 esse sono tenute a comunicare all'autorità competente del paese di stabilimento – entro due settimane dalla fine di ogni trimestre – i trasferimenti di fondi (diretti, indiretti e/o realizzati con più operazioni frazionate) superiori a 100.000 euro effettuati verso l'esterno dell'Unione nel trimestre di riferimento. Il secondo grava sugli enti creditizi e finanziari: dall'1 luglio 2024 essi devono trasmettere all'autorità competente del paese membro in cui sono situati – entro due settimane dalla fine di ogni semestre – le informazioni su tutti i trasferimenti, diretti o indiretti, di fondi extra-UE effettuati dai soggetti tenuti al primo obbligo il cui importo cumulativo sia superiore a 100.000 euro.

*Le disposizioni sollevano problematiche interpretative sia con riferimento alla nozione di trasferimento "indiretto", non definita nel regolamento, sia in merito alla precisa individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi e alla ricostruzione dei loro assetti proprietari.*

Gli Stati membri sono tenuti a esaminare i descritti flussi informativi al fine di individuare operazioni, entità e settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione delle misure restrittive o un grave rischio di uso dei fondi per fini incompatibili con tali misure; essi devono inoltre "informarsi reciprocamente" e riferire alla Commissione "in merito alle loro conclusioni". L'attività di analisi e di riscontro alla Commissione si presenta dai contorni incerti nelle sue modalità pratiche, anche in considerazione dell'articolata ripartizione delle competenze in materia di sanzioni all'interno di ciascun paese UE. A livello nazionale sarà in ogni caso richiesto un contributo da parte di più autorità, tenuto conto che le verifiche sono volte a individuare fenomeni elusivi relativi a tutte le misure in essere.

Con provvedimento del 9 maggio 2024 il CSF ha delegato la UIF alla sola ricezione e raccolta delle descritte comunicazioni da parte degli intermediari. L'oggetto della rilevazione

---

<sup>28</sup> Con apposito *avviso* pubblicato il 5 maggio 2023 la UIF ha reso noti contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni sulle attività "pre-listing"; un successivo *Comunicato* del 10 maggio ha specificato formati e modalità di invio delle attività relative alla Banca centrale russa.

<sup>29</sup> Le misure sono articolate in tre regolamenti del Consiglio del 18 dicembre 2023: [regolamento UE/2023/2873](#); [regolamento UE/2023/2875](#); [regolamento UE/2023/2878](#).



e i potenziali ingenti volumi di queste segnalazioni comporteranno per l'Unità un significativo assorbimento di risorse.

Inoltre, gli Stati membri devono individuare, entro il 31 ottobre 2024, le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare i fondi e le risorse economiche riconducibili ai soggetti designati situati nel proprio territorio, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione delle misure restrittive.

*La nuova disposizione è stata introdotta soprattutto per quei paesi che non hanno autorità e procedure nazionali specifiche di asset tracing per i beni da sottoporre a congelamento. Nel caso in cui il quadro normativo nazionale attribuisca già tali compiti a una o più autorità, gli Stati membri non devono svolgere alcun adempimento ulteriore.*

### Evolutione del quadro europeo sulle *targeted financial sanctions*

Le numerose misure adottate contro la Russia negli ultimi due anni e la loro complessità hanno evidenziato diverse criticità: da un lato, l'assenza di disposizioni armonizzate per i casi di violazione ha dato luogo a disallineamenti normativi tra paesi membri nella scelta degli strumenti repressivi (civili, amministrativi, penali); dall'altro, la mancanza di adeguate forme di impulso, raccordo e coordinamento a livello sovranazionale si è tradotta in attività di supervisione sulla corretta implementazione frammentate e non sempre coerenti. Per far fronte a queste problematiche sono state avviate iniziative legislative per prevedere fattispecie criminose uniformi per i casi di violazione e strumenti più incisivi per la deprivatione degli asset sottratti alle restrizioni.

La *direttiva UE/2024/1226* del 24 aprile 2024 introduce disposizioni penali armonizzate, compreso il relativo trattamento edittale, per i casi di *sanction evasion*<sup>30</sup>. È prevista l'incriminazione per l'inosservanza delle sanzioni finanziarie (congelamenti e divieti di messa a disposizione), di ulteriori misure restrittive dell'Unione (limiti all'importazione e all'esportazione, divieti di prestazione di specifici servizi, *travel bans*) e dei comportamenti elusivi delle stesse, anche a titolo di istigazione, favoreggiamento e concorso. Per garantire sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, la direttiva prevede che tali condotte siano punibili con una pena massima di almeno un anno o cinque anni di reclusione, a seconda del reato e, in alcuni casi, anche con sanzioni pecuniarie; gli Stati membri potranno prevedere pene più severe. Sono previste specifiche sanzioni anche per le persone giuridiche. Le fattispecie di violazione e aggiramento delle misure costituiranno "attività criminosa" idonea a configurare un reato presupposto di riciclaggio.

La *direttiva UE/2024/1260* del 24 aprile 2024 è volta a rafforzare i poteri di *asset recovery* delle autorità competenti, anche con riferimento alla violazione delle misure restrittive dell'Unione<sup>31</sup>. Oltre a introdurre misure "agevolate" di confisca, gli Stati membri saranno tenuti a rafforzare gli uffici per il recupero dei beni (ARO), destinatari del compito di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'identificazione e nel reperimento dei patrimoni illeciti, anche a sostegno delle indagini svolte dalle autorità nazionali e dall'EPPO. Per l'efficace svolgimento delle loro funzioni, gli ARO dovranno inoltre avere accesso alle banche dati e ai registri nazionali pertinenti.

Molteplici disposizioni in materia di *targeted financial sanctions* sono previste nell'AML package (cfr. il paragrafo: *L'AML package e l'istituzione dell'AMLA* nel capitolo 8) al fine di introdurre presidi più stringenti e forme sovranazionali di controllo e impulso maggiormente efficaci.

Il regolamento AMLA attribuisce all'Autorità poteri di controllo sulla compliance delle *selected obliged entities* rispetto agli obblighi di congelamento e ai divieti di messa a

<sup>30</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, pp. 111-112.

<sup>31</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, ibidem.

disposizione (art. 5, par. 2, lett a); nell'ambito della supervisione indiretta, vengono assegnati all'AMLA compiti di collaborazione con i supervisori nazionali per favorire la convergenza di metodi e prassi di vigilanza sulla corretta attuazione degli obblighi in materia (art. 5, par. 3, lett. e). In considerazione dell'avvenuta "criminalizzazione" della *sanction evasion*, nell'ambito del Meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU in seno all'Autorità potranno essere avviate analisi congiunte su schemi e metodi di violazione o aggiramento delle sanzioni finanziarie e delle altre misure restrittive.

Il regolamento sugli obblighi antiriciclaggio dedica alla materia in esame diverse disposizioni, richiedendo che: i controlli interni siano orientati ad assicurare la rigorosa applicazione delle misure restrittive e a mitigare i rischi di *sanction evasion* (art. 9, par. 1, lett. b); la clientela, inclusi i titolari effettivi, sia monitorata nel continuo per la tempestiva individuazione di soggetti designati (art. 26, par. 3a); misure temporanee e immediate siano assunte dai soggetti obbligati verso i clienti colpiti da sanzioni disposte dalle risoluzioni ONU, nelle more del loro recepimento nei regolamenti europei (art. 27).

Infine, la sesta direttiva AML/CFT include l'esposizione a fenomeni di violazione o elusione delle sanzioni finanziarie nel perimetro obbligatorio delle valutazioni del rischio sovranazionale e nazionale (artt. 7 e 8). È altresì previsto uno *screening* da parte dei gestori del registro sui titolari effettivi ai fini dell'applicazione delle sanzioni (art. 10, comma 9), nonché un generale dovere di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità competenti per l'attuazione delle sanzioni, supervisori e FIU (art. 66).

La previsione da parte della UE di misure restrittive aggiuntive verso la Russia e l'ampliamento del novero dei soggetti designati hanno comportato un significativo aumento di istanze e interpellanti al CSF, caratterizzati da crescente complessità. Nell'ambito della Rete di esperti di cui si avvale il Comitato, l'Unità ha fornito supporto nella valutazione delle richieste sulle movimentazioni di fondi o risorse concernenti soggetti listati e nella predisposizione dei relativi provvedimenti autorizzativi o di diniego; ha altresì contribuito all'elaborazione di risposte ai quesiti posti dagli operatori per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nei regolamenti europei.

La UIF ha richiamato l'attenzione di operatori e privati sulla designazione di nuovi soggetti da sottoporre a misure di congelamento e sull'introduzione di nuovi obblighi informativi attraverso appositi *alert*. In linea con le attribuzioni previste dall'art. 10 del D.lgs. 109/2007, l'Unità ha verificato la disponibilità di fondi riconducibili ai soggetti designati, anche per il tramite di schermi societari nazionali o esteri, presso intermediari italiani; sono stati avviati contatti mirati con gli intermediari presso cui risultavano in essere rapporti di natura continuativa. Gli esiti delle verifiche sono stati condivisi con il CSF per l'adozione dei provvedimenti di competenza, volti all'individuazione delle risorse da congelare.

Gli importi dei congelamenti di fondi e risorse economiche continuano a essere cospicui. A seguito delle autorizzazioni rilasciate dal CSF per l'utilizzo di fondi (c.d. scongelamento) e dell'aggiornamento su posizioni oggetto di *delisting*, nel 2023 si è registrata una riduzione dell'ammontare complessivo rispetto all'anno precedente; il decremento ha riguardato gli importi riferibili a ISIL e AL-Qaeda, alla Russia, all'Iran e alla Siria (Tavola 6.3).

*In riferimento ai regimi sanzionatori riguardanti altri paesi, nel 2023 le verifiche da parte della UIF non hanno riscontrato l'esistenza di ulteriori conti o asset da assoggettare a misure di congelamento rispetto a quelli identificati negli anni precedenti. Le comunicazioni ricevute dai soggetti obbligati (otto, tutte inviate da banche) hanno riguardato aggiornamenti relativi a rapporti già congelati, per i quali l'Unità ha verificato il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo di fondi o l'accredito di disponibilità, anch'esse da sottoporre a vincolo di congelamento.*



Misure di congelamento al 31/12/2023					
PAESI E SOGGETTI	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	Importi congelati		
			EUR	USD	CHF
ISIL e Al-Qaeda	3	3	5.286	-	-
Bielorussia	4	2	6.682	-	-
Iran	3	1	44.322	158.453	-
Libia	4	3	2.140.204	132.357	-
Siria	22	6	12.819.048	244.611	144.824
Ucraina/Russia	180	87	235.811.028	-	-
RDP della Corea	3	4	8.001	-	-
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>106</b>	<b>250.834.571</b>	<b>535.421</b>	<b>144.824</b>

**Russia-Related  
Sanctions and  
Illicit Finance**

Anche nel 2023 la UIF ha partecipato alle attività del gruppo di lavoro per lo sviluppo di sinergie tra FIU nel contrasto all'aggiramento delle sanzioni finanziarie internazionali (Russia-Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group, RRIFS).

*Nel 2023 il gruppo ha avviato un esercizio di mappatura per approfondire compiti e poteri delle FIU e di tutte le altre autorità coinvolte nel processo di applicazione delle sanzioni. Il gruppo ha inoltre collaborato con il gruppo di lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, istituito per prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati. Il contributo ha riguardato in particolare l'elaborazione del comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory", che compendia le principali modalità di violazione delle misure restrittive e declina indicazioni per gli operatori volte a rafforzare l'efficacia dei meccanismi sanzionatori.*

## 7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

### 7.1. La collaborazione con le FIU estere

Nel 2023 la UIF ha scambiato informazioni con 109 FIU estere, in prevalenza europee. L'Unità ha inviato 693 richieste di informazioni, con un lieve calo rispetto all'anno precedente imputabile principalmente al minor numero di richieste effettuate su input dell'Autorità giudiziaria, ma causato anche dall'affinamento della qualità e dei contenuti degli scambi informativi, divenuti più specifici e dettagliati (*Tavola 7.1*). Numerose richieste hanno riguardato carte di pagamento estere, utilizzate per effettuare prelievi di ingenti somme in contanti tramite ATM dislocati in Italia, così come il trasferimento all'estero e il successivo utilizzo di fondi provenienti da agevolazioni fiscali o contributi statali, anche nell'ambito del PNRR. È proseguita anche nel 2023 l'attivazione di FIU estere per esigenze di approfondimento connesse con indagini per frodi informatiche e per reati di natura fiscale. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi di segnalazioni di operazioni sospette relative all'acquisto di valute virtuali mediante operatori esteri.

Le richieste  
a FIU estere

Le segnalazioni *cross-border* inviate dall'Unità sono aumentate sensibilmente<sup>32</sup>. Tra le altre, sono state trasmesse informazioni riguardanti casi di frodi fiscali intra-UE o internazionali, nonché condotte riconducibili all'abuso di fondi pubblici.

*Tavola 7.1*

Scambi informativi con FIU estere					
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Richieste inoltrate</b>	<b>963</b>	<b>1.050</b>	<b>834</b>	<b>790</b>	<b>693</b>
<i>di cui:</i> per rispondere a esigenze dell'AG	438	575	364	334	266
per esigenze di analisi interna	525	475	470	456	427
<b>Segnalazioni <i>cross-border</i> inviate</b>	-	<b>2.015</b>	<b>6.888</b>	<b>6.896</b>	<b>8.753</b>
<b>Richieste/inform. spontanee ricevute</b>	<b>1.350</b>	<b>1.546</b>	<b>1.697</b>	<b>1.657</b>	<b>1.436</b>
Canale Egmont	621	695	872	776	634
Canale FIU.NET	729	851	825	881	802
<b>Segnalazioni <i>cross-border</i> ricevute</b>	<b>11.017</b>	<b>23.089</b>	<b>25.018</b>	<b>80.934</b>	<b>77.176</b>

Nel 2023 la UIF ha ricevuto 1.436 richieste e informative spontanee da altre FIU; la maggiore qualità degli scambi è testimoniata dalla migliore selezione dei fenomeni e degli elementi di collegamento con l'Italia. Nuove funzionalità informatiche hanno consentito di velocizzare l'acquisizione delle informazioni e di aumentare la sicurezza e la confidenzialità degli scambi. Ciò riveste particolare importanza, anche in considerazione del crescente numero di richieste urgenti, molte delle quali finalizzate all'individuazione di fondi illeciti da assoggettare a provvedimenti di sequestro e confisca emessi da autorità straniere.

Le richieste  
da FIU estere

L'acquisizione dei dati investigativi, di particolare interesse per le controparti estere, rappresenta ancora un'area di criticità, considerati gli stringenti vincoli previsti dall'art. 12, co. 4, del D.lgs. 231/2007. Tali limiti, tenuto conto dei tempi necessari per l'interlocuzione con gli Organi delle indagini, non sempre garantiscono la tempestività prevista dagli standard

<sup>32</sup> Si tratta di fattispecie rilevanti in cui emergono significativi collegamenti a livello economico e finanziario con altri paesi europei, selezionate anche con l'utilizzo di tecniche di automazione e condivise con le altre FIU europee sfruttando le funzionalità offerte dalla rete FIU.net.

internazionali e dalla legge per l'efficace svolgimento della collaborazione internazionale richiesta alla UIF.

#### Segnalazioni cross-border

Le segnalazioni *cross-border*<sup>33</sup> ricevute da altre FIU europee hanno fatto registrare un progressivo miglioramento nella selezione dei fenomeni di rilievo, accrescendo l'utilità di questo tipo di scambio. La mancanza di un formato uniforme non consente ancora di promuovere strumenti di automazione per l'analisi, tra cui l'applicazione di algoritmi di *machine learning* finalizzati all'individuazione di fenomeni e categorie; tale esigenza di omogeneità costituisce una delle priorità delle nuove competenze che faranno capo all'AMLA. La disseminazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni *cross-border* tiene conto dell'elevato numero delle comunicazioni ricevute: nell'ambito di tale flusso informativo, l'Unità individua le comunicazioni da analizzare in via prioritaria e quelle suscettibili di approfondimenti finanziari, mettendole a disposizione delle autorità investigative non appena ottenuto il relativo consenso dalla FIU estera.

#### Collaborazione per la sospensione di operazioni

Gli scambi internazionali finalizzati al blocco dell'operatività di rapporti finanziari o alla sospensione di operazioni hanno registrato un consistente aumento (+19%) rispetto all'anno precedente, attestandosi a 132 casi. L'efficacia della collaborazione in questo ambito, anche alla luce delle recenti modifiche delle Raccomandazioni del GAFI (cfr. il paragrafo: *La partecipazione al GAFI e ad altri organismi internazionali*) è strettamente connessa alla tempestiva individuazione dei fenomeni illeciti e alla rapida attivazione delle FIU estere interessate.

*In numerosi casi la UIF ha ricevuto dalle FIU estere la richiesta di individuare in Italia fondi di origine illecita con l'obiettivo di assicurarne la restituzione nei paesi di provenienza (c.d. asset recovery). In tali ipotesi la collaborazione con i soggetti obbligati ha permesso di promuovere efficaci azioni di recupero, sia tramite il recall avviato dagli intermediari esteri, sia mediante il blocco dell'operatività dei rapporti su iniziativa degli stessi intermediari italiani. Le misure applicate hanno consentito alle controparti estere di attivare efficacemente i canali di cooperazione giudiziaria internazionale per l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca. In altre circostanze l'Unità riceve comunicazione delle misure di sospensione disposte dalle FIU estere con la richiesta di verificare l'interesse delle autorità italiane al recupero delle somme bloccate, spesso detenute da soggetti coinvolti in indagini in Italia. In ragione dei tempi stringenti di validità del blocco, la UIF attiva prontamente le proprie controparti investigative per accertare l'interesse dell'Autorità giudiziaria al mantenimento della misura; tale interesse è stato più volte confermato mediante l'attivazione delle procedure di asset recovery o la richiesta di monitorare i relativi flussi finanziari.*

#### Fenomeni di rilievo

Nell'ambito della collaborazione con una FIU del Nord Europa sono emersi numerosi casi di truffe a correntisti italiani indotti a trasferire somme su conti esteri per effettuare operazioni di investimento in *crypto-assets* e/o attività di trading. Le informazioni condivise dalla controparte estera hanno consentito di appurare che nella maggior parte dei casi i fondi venivano dirottati, immediatamente dopo l'accredito, verso conti situati in paesi terzi (in particolare verso la Repubblica Popolare Cinese), rivelando la natura fraudolenta delle sollecitazioni all'investimento. Un'ulteriore tipologia di truffa, emersa negli scambi con un'altra FIU europea, consiste nell'utilizzo delle piattaforme di social network al fine di richiedere il trasferimento di somme e criptoattività in Italia immediatamente prelevate in contanti da reti di soggetti stranieri residenti in Italia. Una casistica particolarmente frequente riguarda poi l'utilizzo da parte di soggetti italiani di *exchangers* ubicati in paesi con gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio per effettuare operazioni in criptoattività con *wallets* incardinati presso altri paesi europei.

Nell'anno in rassegna una FIU estera ha comunicato all'Unità l'esecuzione di un provvedimento di blocco di oltre 1 milione di euro proveniente da un conto italiano e accreditato

<sup>33</sup> Distinte in *cross-border dissemination* (XBD), ossia disseminazione di contenuti secondo precisi criteri di rilevanza, e *cross-border reports* (XBR), segnalate da soggetti obbligati aventi sede in uno Stato membro e attivi in UE in regime di libera prestazione di servizi.

su un rapporto locale, sospettando l'esecuzione di una truffa ai danni del correntista, dato il carattere inusuale della transazione. Dagli approfondimenti svolti è emerso che il cliente, una società partecipata dallo Stato, era stato indotto a effettuare il pagamento di una fattura all'estero sulla base di istruzioni ricevute in una comunicazione fraudolenta. Alla luce delle informazioni acquisite dall'Unità presso i soggetti obbligati e attraverso la collaborazione internazionale, gli Organi investigativi italiani hanno attivato i canali della cooperazione giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale appositamente avviato, ottenendo il sequestro del conto corrente estero e la successiva restituzione dei fondi.

### Fattispecie più diffuse di frodi informatiche

Nel contesto dell'attività di collaborazione internazionale sono emerse numerose tipologie di frodi informatiche i cui proventi sono frequentemente destinati verso rapporti incardinati presso intermediari del Nord Europa e, in molti casi, rapidamente investiti in criptovalute allo scopo di occultarne l'origine illecita. Le modalità di esecuzione più diffuse a livello transfrontaliero sono le seguenti.

Phishing: il soggetto agente, al fine di acquisire dalla vittima le credenziali di accesso a servizi online (siti bancari, *e-commerce*, ecc.), ricorre a diversi artifici, dissimulando ad esempio lo status di impiegato dell'intermediario presso cui la vittima intrattiene il rapporto oppure dell'esperto informatico (c.d. *Microsoft scam*) che ottiene l'accesso al computer della vittima per la gestione di un problema tecnico o, ancora, dell'addetto ai servizi antifrode che informa la vittima di prelevamenti non autorizzati sul conto e la invita a comunicare i codici di accesso per il ripristino della sicurezza informatica.

Business e-mail compromise/CEO fraud: il truffatore, appropriandosi dell'identità del vero creditore, impartisce istruzioni di pagamento finalizzate ad appropriarsi di crediti altrui. In genere si tratta di frodi realizzate attraverso la tecnica del "*man in the middle*", con email inviate a imprese da soggetti che si presentano falsamente in uno specifico ruolo aziendale (dipendenti, esponenti dell'impresa o clienti-fornitori ricorrenti). A monte della frode accade che il soggetto, anche attraverso tecniche di *phishing*, riesce ad accedere in maniera non autorizzata alla posta elettronica di aziende, intercettando scambi di email relativi a pagamenti di fatture.

Truffe nel trading online: falsi consulenti finanziari adescano le vittime con proposte di investimenti ad alto rendimento. Inizialmente vengono offerti investimenti di piccolo importo (da 50 a 500 euro), remunerati con guadagni elevati al fine di indurre le vittime a proseguire nell'attività. Dopo aver investito considerevoli somme e aver versato importi per presunte commissioni, tasse e altri oneri, alla richiesta di ricevere l'accredito dei profitti o il recupero delle somme, non viene fornito riscontro e i consulenti risultano irreperibili.

Truffa "romantica" e del "pacco in dogana": il soggetto agente entra in contatto con la vittima attraverso piattaforme online di comunicazione istantanea e, dopo aver ottenuto la sua fiducia, richiede denaro con motivazioni varie (es. spese mediche o progetti di beneficenza c.d. *charity scams*) o il ritiro di pacchi postali che prevedono il pagamento di imposte doganali. In alcuni casi la condotta fraudolenta è associata a minacce di ritorsioni.

I sospetti relativi a illeciti di natura fiscale, e, in particolare, alle frodi nelle fatturazioni per eludere l'IVA intracomunitaria, continuano a caratterizzare gli scambi con le FIU dell'Est Europa. Le operatività più frequenti riguardano la triangolazione di fondi con l'interposizione di numerose società di recente costituzione la cui movimentazione appare di difficile tracciabilità anche a causa della velocità dei deflussi e della repentina chiusura delle stesse.

Nel corso del 2023 sono pervenute alcune informative riconducibili all'inasprimento del regime sanzionatorio adottato dalla UE a seguito dell'invasione russa in Ucraina. Le casistiche più frequenti attengono a trasferimenti di

*partecipazioni sociali, o più generalmente di fondi, a soggetti considerati contigui a quelli listati nei regolamenti europei, nonché ad attività di esportazioni in Russia di merci vietate attraverso l'interposizione di società ubicate in paesi terzi.*

## 7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net

Nel 2023 la Piattaforma ha continuato a dedicare attenzione all'evoluzione del quadro normativo delineato nell'AML Package (cfr. il paragrafo: *L'AML package e l'istituzione dell'AMLA* del capitolo 8) e a sviluppare attività funzionali al rapido avvio operativo del futuro Meccanismo di supporto e coordinamento tra FIU. Nel corso dell'anno si sono conclusi due progetti coordinati dalla UIF per la definizione di contenuti e formati delle segnalazioni di operazioni sospette e per la predisposizione di *templates* uniformi per gli scambi informativi tra FIU; i risultati raggiunti potranno costituire un'utile base di riferimento per l'elaborazione dei futuri standard tecnici in materia da parte dell'AMLA. È stata conclusa una prima fase del progetto per il miglioramento di criteri e contenuti per l'inoltro delle segnalazioni *cross-border*, a cui l'Unità ha partecipato.

Nell'ottica di far convergere le FIU della UE verso soluzioni innovative comuni e di assicurare che esse procedano di pari passo nella transizione verso il Meccanismo, sono stati avviati durante l'anno ulteriori progetti. La UIF coordina, insieme alla FIU dell'Olanda, il gruppo di lavoro volto a mappare le aree prioritarie che necessitano di sviluppo di strumenti IT, supporto e formazione.

*Il progetto si focalizza, da un lato, sull'identificazione dei processi ancora caratterizzati da manualità nel trattamento dei dati e dei comparti che risentono dell'assenza di supporti IT adeguati e, dall'altro, sull'individuazione di soluzioni tecnologiche innovative (machine learning e altre) da poter impiegare nelle loro attività. Saranno altresì elaborate strategie, buone prassi e suggerimenti per l'evoluzione dei sistemi interni delle FIU a supporto dei processi di analisi operativa e strategica.*

L'Unità è coinvolta, con un proprio rappresentante, anche nelle attività del Comitato consultivo istituito dalla Commissione nell'ambito del progetto "DAP4AMLA" per la definizione di strumenti informatici a supporto dei futuri esercizi di analisi congiunta incentrati presso l'Autorità.

*È in corso la prima fase del progetto dedicata alla ricognizione degli strumenti informatici in uso alle FIU per le analisi domestiche e alla configurazione delle possibili caratteristiche del futuro prodotto applicativo, da realizzare quando il Meccanismo di supporto e coordinamento sarà divenuto operativo. Obiettivo finale è la creazione di un sistema integrato, costituito da un database nel quale far confluire i dati condivisi dalle FIU per lo svolgimento degli esercizi e da funzionalità avanzate per l'analisi e lo sfruttamento di tali dati. Il disegno della soluzione definitiva dovrà garantire una completa interoperabilità con la rete FIU.net.*

La UIF prende altresì parte al progetto volto ad approfondire le modalità di disseminazione e utilizzo delle informazioni scambiate nella collaborazione internazionale, sulla base del relativo consenso, in conformità con la vigente normativa europea.

*Le FIU della Piattaforma hanno condotto approfondimenti sulla proposta di direttiva anticorruzione e fornito aggiornamenti sui negoziati per la revisione della direttiva UE/2019/1153 relativa all'utilizzo di intelligence finanziaria e alla collaborazione tra FIU e autorità investigative nazionali ed europee. Organismi europei attivi sul versante della repressione (EPPO, Europol, Eurojust) hanno condiviso nella Piattaforma programmi di possibile interesse e collaborazione con le FIU. Momenti di confronto con l'EBA hanno riguardato lo stato di attuazione della piattaforma EuReCA, la banca dati che raccoglie le carenze nella compliance di banche e intermediari, la natura e il trattamento delle informazioni ivi contenute. Sono state condivise anche le risultanze del progetto coordinato da un apposito gruppo istituito dalla Commissione sui rischi AML/CFT nei rapporti bancari di corrispondenza, a cui la UIF ha contribuito.*

### La rete FIU.net

Nel 2023 sono proseguite le attività per l'ammodernamento della rete FIU.net, dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione, anche in vista del trasferimento della gestione all'istituendo Meccanismo previsto nell'AML Package.

*Gli interventi sono stati realizzati dalla Commissione, attuale service provider, sulla base di un processo definito nell'ambito della governance prevista dal Service Level Agreement sottoscritto con le FIU. Queste ultime sono coinvolte nella definizione delle priorità strategiche, tramite la Piattaforma, e nella gestione della rete, attraverso l'Advisory Group, organismo composto da esponenti delle FIU, operante su mandato della Piattaforma.*

I requisiti funzionali e le caratteristiche della nuova infrastruttura sono in fase di messa a punto; una prima versione, limitata nelle funzionalità (c.d. Minimum Viable Product, MVP), sarà disponibile nella prima metà del 2024 e sottoposta a test da parte di un campione di FIU.

*La Commissione ha beneficiato di analisi e proposte per l'aggiornamento dell'infrastruttura elaborate da un sottogruppo (Business Implementation Group, BIG) formato nell'Advisory Group e suddiviso internamente per aree tematiche. Le FIU partecipanti (tra cui la UIF) hanno analizzato le funzionalità esistenti di FIU.net e hanno stilato suggerimenti, recepiti nei futuri requisiti utente. È in particolare emersa l'esigenza primaria di conservare e aumentare, negli sviluppi della rete, la piena integrabilità e interoperabilità con i loro sistemi interni.*

Nella prospettiva di mantenere elevati livelli di confidenzialità delle informazioni scambiate attraverso la rete, la Piattaforma ha istituito nell'anno un gruppo di lavoro (IT Security Working Group) dedicato all'approfondimento di *best practices* di sicurezza nell'impiego di FIU.net e alla definizione dei relativi presidi, a cui l'Unità prende parte.

### **7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica**

Nell'ambito del Technical Support Instrument Programme della UE e del Consiglio d'Europa, l'Unità ha preso parte a un'iniziativa di formazione nei confronti della FIU della Polonia, volta a rafforzarne le capacità di *risk assessment* e le funzioni di analisi strategica. Anche nel 2023 la UIF è stata coinvolta nelle attività di assistenza tecnica e di supporto coordinate dal centro di formazione ECOFEL del Gruppo Egmont, volte a sostenere lo sviluppo delle capacità delle FIU in fase di formazione o consolidamento.

*È stato portato a termine il progetto di formazione avviato dal Gruppo in collaborazione con l'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) per lo sviluppo di possibili sinergie nell'analisi. La UIF ha fornito il proprio apporto in materia di analisi strategica, con un focus sul trade-based money laundering (TBML), e operativa, in riferimento alle segnalazioni di finanziamento del terrorismo. L'esperienza dell'Unità nell'analisi strategica è stata condivisa anche nell'ambito di un ulteriore programma di formazione in favore delle FIU dei paesi del MENAFATF, organizzazione regionale del GAFI che ricomprende paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.*

La UIF ha preso parte a incontri con esponenti della Banca centrale armena nell'ambito di iniziative di collaborazione tra la Banca d'Italia e le altre banche centrali per il rafforzamento del quadro regolamentare e delle attività di supervisione; ha altresì ricevuto la visita di una delegazione serba composta da alti magistrati, rappresentanti della FIU e di altre autorità, focalizzata sull'esperienza maturata nell'analisi e nella collaborazione con altre autorità, della FIU di Timor Leste nonché di esponenti della FIU e della magistratura albanese, per approfondimenti sull'organizzazione e l'attività dell'Unità. Infine si sono tenuti incontri con la FIU della Svizzera dedicati all'approfondimento di tematiche di comune interesse. L'iniziativa assume importanza strategica alla luce della contiguità territoriale tra i due paesi e della marcata integrazione tra i rispettivi sistemi economico-finanziari.

### **7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi**

La UIF ha preso attivamente parte ai lavori dei molteplici gruppi e dell'Assemblea plenaria del GAFI nell'ambito della delegazione italiana coordinata dal MEF; ha altresì fornito contributi nelle varie articolazioni delle procedure di Mutual Evaluation dei paesi membri, partecipando anche alle discussioni dei rapporti finali. Un esperto della UIF è

**Mutual  
Evaluation**



coinvolto nella valutazione in corso dell'Argentina; elementi dell'Unità hanno preso parte a iniziative di *assessor training* per la partecipazione a prossime valutazioni.

Nel 2024 prenderà avvio il quinto ciclo di valutazioni, che saranno condotte sulla base di nuove regole procedurali e metodologiche, maggiormente focalizzate su aspetti di efficacia delle misure adottate e delle attività svolte e tenendo in considerazione le principali aree di rischio di un paese. L'Italia sarà compresa nel primo novero dei paesi valutati e sottoposta nell'anno ai primi adempimenti della procedura. Presso il MEF è stata istituita una task force inter-istituzionale, alla quale partecipa anche l'Unità, che rappresenterà la cabina di regia per assicurare il coordinamento tra le autorità competenti e interloquire con l'*assessment team* e il segretariato GAFI.

**Asset recovery** Nell'anno trascorso il GAFI è intervenuto in maniera diffusa sugli standard per accrescere il livello dei presidi, adeguarli ai mutamenti di rischio e di contesto rilevati o mitigare eccessive rigidità nella loro applicazione. La UIF, per gli aspetti di competenza, ha contribuito a definire la posizione nazionale nei lavori di revisione. Sono state finalizzate le modifiche alle Raccomandazioni 4 e 38 in materia di confisca e misure cautelari e di assistenza giudiziaria internazionale, nonché alle diverse raccomandazioni collegate, per rafforzare i meccanismi di *asset recovery*<sup>34</sup>.

### I poteri di sospensione negli standard GAFI

La previsione di strumenti agili di natura interinale risulta fondamentale per privare i criminali dei propri patrimoni. Misure di sequestro o confisca intervengono spesso all'esito di procedimenti variamente articolati, in cui si riscontrano da un lato necessità di tempestivi interventi per evitare la dispersione o l'occultamento degli asset illeciti, dall'altro esigenze di tutela di diritti individuali. In tale quadro, i meccanismi di sospensione delle operazioni sospette consentono di immobilizzare, anche in contesti *cross-border*, rapidamente e provvisoriamente tali attività nelle more dell'adozione di possibili provvedimenti limitativi, come dimostrato anche dall'esperienza della UIF (cfr. il paragrafo: *I provvedimenti di sospensione* del capitolo 1).

Il GAFI è intervenuto sulle Raccomandazioni in materia, da un lato, prevedendo forme più agevoli di confisca, anche in assenza di condanna, e di alleggerimento degli adempimenti probatori, dall'altro, introducendo tra le possibili misure provvisorie anche l'adozione di provvedimenti di sospensione. La nuova Raccomandazione 4 prevede al riguardo, come declinato nella relativa Nota Interpretativa, che alla FIU o ad altra autorità domestica sia attribuito il potere di avviare iniziative immediate al fine di sospendere un'operazione sospetta o di negarne il consenso. Viene inoltre ribadita la natura temporanea della misura, la cui durata massima (da determinare normativamente) deve essere congrua e consentire sia l'analisi dell'operazione sia la valutazione circa l'adozione di misure di sequestro o congelamento. Sul versante della collaborazione internazionale, la Raccomandazione 40 stabilisce che le FIU possono veicolare richieste di sospensione attraverso i canali di collaborazione anche nei casi in cui il potere sia attribuito a un'autorità diversa, in coerenza con i medesimi standard GAFI e i principi Egmont.

Sono stati inoltre avviati i lavori di aggiornamento della Metodologia necessari per valutare la conformità normativa ai nuovi standard in vista del Quinto ciclo di valutazioni.

L'intervento del GAFI costituisce un positivo passo in avanti nell'armonizzazione dei poteri di sospensione a livello globale, che consentirà di accrescere l'efficacia dei meccanismi di *asset recovery*. Nondimeno, la possibilità di attribuire tali poteri ad autorità diverse dalle FIU non appare in sintonia con le funzioni di ricezione, analisi e

<sup>34</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, pp. 96-97.



disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette proprie di queste ultime. La diversa impostazione già presente nelle direttive europee e nell'ordinamento italiano è stata invece mantenuta nelle disposizioni dell'AML Package (cfr. il paragrafo: *L'AML package e l'istituzione dell'AMLA* del capitolo 8), che attribuiscono poteri di sospensione alle sole FIU nonostante la maggiore flessibilità accordata dagli standard GAFI.

Nel 2023 il GAFI ha pubblicato un nuovo *aggiornamento* sui rischi di riciclaggio connessi con i *virtual assets* e sull'implementazione degli standard in materia, nel quale sono compendiate gli approfondimenti condotti dall'apposito gruppo di contatto cui prende parte la UIF (cfr. il riquadro: *Iniziative in ambito internazionale e nazionale in materia di crypto-assets* del capitolo 8). L'Unità ha altresì partecipato a ulteriori esercizi relativi all'esame di rischi e tipologie emergenti, i cui esiti sono confluiti in appositi rapporti a diffusione pubblica, riguardanti, in particolare, il ricorso a strumenti di *crowdfunding* per finalità di finanziamento del terrorismo e le diverse modalità di frodi perpetrate online individuate anche tramite l'apporto del Gruppo Egmont e dell'Interpol. Sulla base della propria esperienza nel Comitato *Investor Visa for Italy*, l'Unità ha inoltre contribuito agli approfondimenti relativi all'abuso di schemi di cittadinanza o residenza a fronte di programmi di investimento (*Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programmes*).

Rischi e tipologie

Nel corso dell'anno il GAFI ha confermato la sospensione della *membership* della Russia disposta nel febbraio 2023, con conseguente preclusione di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza all'organizzazione. La Federazione Russa continua tuttavia a far parte della rete globale del GAFI come membro del gruppo regionale eurasiatico (EAG).

Membership  
Russia

Nell'ambito delle attività del Moneyval, l'Unità ha contribuito alle procedure di Mutual Evaluation dei paesi aderenti. Un esperto della UIF fornisce supporto alle attività della Conferenza delle Parti prevista dalla Convenzione di Varsavia del 2005 del Consiglio d'Europa su riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nel 2023 sono state illustrate le modifiche alle Raccomandazioni GAFI in tema di *asset recovery*, raffrontandole con le disposizioni della Convenzione, e sono state avviate riflessioni sulla necessità di una complessiva revisione della Convenzione medesima che presenta aspetti non più attuali e si confronta con standard internazionali e regole europee più avanzati.

Partecipazione  
ad altri organismi

*A seguito dell'adesione dell'Estonia, la Conferenza ha temporaneamente accantonato le consuete attività di monitoraggio per aree tematiche sull'implementazione della Convenzione da parte dei paesi firmatari; è stata condotta una valutazione ad hoc del paese relativa alle disposizioni interessate dai precedenti approfondimenti orizzontali.*

## 7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont

Nell'ambito del Gruppo Egmont la UIF è coinvolta nel progetto volto a sviluppare una migliore comprensione del ruolo delle FIU nel comparto delle sanzioni finanziarie internazionali.

*Il relativo gruppo di lavoro è impegnato nella ricognizione dei differenti compiti svolti dalle FIU in materia sulla base dei rispettivi ordinamenti domestici e nell'individuazione di problematiche operative comuni nell'implementazione dei regimi sanzionatori. L'obiettivo è quello di ricostruire le specificità nazionali e di elaborare indicatori di rischio e schemi di sanction evasion, anche attraverso casi di studio. È stato inoltre portato a termine il progetto sul ruolo delle FIU nel prevenire l'utilizzo indebito di organizzazioni non profit per finalità di finanziamento del terrorismo.*

### La nuova Piattaforma Egmont Secure Web (ESW)

In ambito Egmont si sono conclusi i lavori per la revisione integrale della piattaforma informatica avviati negli anni precedenti e finalizzati a migliorare la sicurezza e le funzionalità della rete di scambi, assicurando una gestione autonoma della rete stessa in

capo al Gruppo Egmont, senza il ricorso a soggetti terzi. Nello sviluppo del progetto, il Gruppo Egmont si è avvalso del diretto coinvolgimento di esperti delle FIU, fra cui esponenti dell'Unità e della funzione informatica della Banca d'Italia.

È stato realizzato un ambiente di *collaboration* tra le FIU basato sulla tecnologia del *cloud*, pienamente operativo da ottobre 2023. È stato altresì istituito un nuovo modello di governance dell'ESW con la costituzione di appositi comitati di supporto che prevedono la diretta partecipazione delle FIU accanto al segretariato del Gruppo Egmont che svolge compiti amministrativi e di assistenza informatica.

La strategia di sviluppo del nuovo ESW è attualmente incentrata sull'utilizzo di funzionalità aggiuntive rispetto alla tradizionale piattaforma di scambi, quali il *matching* anonimo tra le basi dati delle FIU e lo studio di interventi tecnici che assicurino una maggiore interoperabilità tra i database delle FIU e la piattaforma stessa, privilegiando, in ogni caso, le esigenze di sicurezza e confidenzialità delle informazioni scambiate.

È proseguito l'impegno della UIF nelle attività del Gruppo volte all'aggiornamento di metodi e presupposti (*triggers*) per l'attivazione di procedure di *Support and Compliance* poste a presidio di specifici requisiti delle FIU aderenti. Spiccata importanza riveste la revisione di sanzioni e rimedi per carenze nell'attività o nei poteri delle FIU poste in rilievo nelle valutazioni del GAFI e dei relativi Organismi regionali.

*La revisione della procedura si prefigge di evitare duplicazioni con le citate valutazioni e di focalizzare gli interventi del Gruppo Egmont sull'adozione di iniziative di supporto alle attività delle FIU in materia di collaborazione internazionale e di utilizzo dell'intelligence finanziaria. La UIF partecipa in particolare ai lavori del c.d. Review table, incaricato di supportare e rivedere l'intera attività del Drafting table, deputato alla definizione degli emendamenti.*

#### **Membership Russia**

A ottobre 2023 il vertice dei Capi delle FIU ha disposto la sospensione della FIU russa (Rosfinmonitoring) dall'organizzazione e il suo distacco dall'Egmont Secure Web. La decisione, resa nota tramite *statement* del Gruppo, si fonda sull'aperto sostegno della FIU alle iniziative governative relative al conflitto russo-ucraino, tali da minare la fiducia reciproca tra membri.

*Il venir meno delle condizioni essenziali poste alla base della cooperazione internazionale aveva già indotto le FIU della UE, inclusa la UIF, a interrompere su base volontaria la collaborazione con il Rosfinmonitoring. La sospensione giunge a seguito di precedenti limitazioni assunte dal Gruppo verso la controparte russa e si pone in linea con l'analoga misura disposta dal GAFI per assicurare coerenza nell'ecosistema antiriciclaggio. Con il regolamento di esecuzione 2023/2875 del 18 dicembre 2023 il Rosfinmonitoring e il suo Direttore sono stati inseriti dalla UE tra i soggetti destinatari di sanzioni finanziarie. Le motivazioni alla base della designazione riguardano, segnatamente, la collaborazione con il Ministero della difesa russo, tra l'altro, per la redazione di liste di "terroristi ed estremisti" in cui sono annoverate persone ed entità considerate critiche verso il governo.*

## 8. IL QUADRO NORMATIVO

### 8.1. Il contesto internazionale ed europeo

#### 8.1.1. L'AML package e l'istituzione dell'AMLA

A dicembre 2023 Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo provvisorio sul regolamento istitutivo dell'AMLA (AMLAR), integrato all'inizio del 2024 con la scelta della sede a Francoforte, completando la configurazione della nuova Autorità nella duplice veste di supervisore antiriciclaggio e Meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU. Il 30 maggio 2024 il *regolamento* è stato adottato dal Consiglio.

Regolamento  
AMLA

L'assetto dell'Autorità è incentrato su due organi collegiali: il General Board, in due composizioni distinte nelle quali sono rispettivamente rappresentati i supervisori e le FIU nazionali; l'Executive Board, con ruolo esecutivo, non rappresentativo delle autorità nazionali. Il Presidente, organo apicale, rappresenta l'Autorità, mentre l'Executive Director, vertice organizzativo, è responsabile di compiti gestionali. Un Board of Appeal opera quale istanza amministrativa di appello avverso decisioni in tema di supervisione.

*A supporto del General Board in composizione FIU è istituito uno Standing Committee composto da nove membri designati dal General Board tra i propri componenti (art. 58 AMLAR). È consentita l'ammissione di osservatori nelle riunioni del General Board delle FIU sulla base di regole stabilite dall'organo medesimo; tenuto conto delle sinergie informative connesse ai rispettivi mandati, il regolamento già individua come osservatori "eleggibili" OLAF, Europol, Eurojust ed EPPO (art. 57, co. 4 AMLAR).*

I compiti di coordinamento e controllo del Meccanismo sono stati qualificati dall'attribuzione di estesi poteri di proposta su atti normativi, di mediazione e di valutazione tra pari (*peer review*; art. 48 dell'AMLAR) delle FIU<sup>35</sup>; esso è deputato a favorire la convergenza delle stesse e l'omogeneità delle attività su un esteso novero di materie attraverso il ricorso a strumenti diversificati (progetti di norme tecniche di regolamentazione o implementazione, raccomandazioni, linee guida, opinioni). Importanti funzioni di impulso, sostegno e raccordo sono attribuite al Meccanismo in materia di analisi congiunte (artt. 40-43 AMLAR).

*Le peer reviews, che in una prima fase saranno volontarie e alle quali le FIU stesse forniranno valutatori, sono orientate a rafforzare la convergenza verso i nuovi standard europei e ad agevolare l'individuazione di best practices in un ampio novero di aree, fra cui, ad esempio, i presidi di indipendenza e autonomia operativa, l'efficacia delle funzioni di analisi finanziaria, la collaborazione domestica e internazionale. Esse sono condotte sulla base di metodologie e procedure definite dalla stessa Autorità, anche tenendo conto della pianificazione e delle valutazioni di altri organismi internazionali. Il Rapporto finale, i cui esiti sono oggetto di pubblicazione, è adottato dall'Executive Board, mentre il General Board può formulare osservazioni attinenti ad aspetti di mera coerenza metodologica. La verifica del seguito dato a eventuali rilievi e raccomandazioni dell'Autorità (follow up) è prevista dopo due anni. Tenuto conto della possibile sovrapposizione con analoghi esercizi condotti da organismi internazionali, è essenziale che siano favorite sinergie informative con tali attività e che siano individuati gli ambiti in cui le valutazioni dell'AMLA possano fornire un utile contributo per rafforzare le FIU e la collaborazione.*

*Rispetto alle analisi congiunte, l'Autorità definisce i criteri per la selezione di casi "eleggibili", elabora metodologie e procedure e può avviare analisi anche d'iniziativa. Gli esercizi sono svolti da gruppi di analisti nazionali e lo staff dell'Autorità può intervenire (su espresso consenso delle FIU per l'accesso ai dati), assicurando il coordinamento e il sostegno tecnico, informatico, finanziario e logistico. Sebbene le FIU mantengano la possibilità di non aderire agli esercizi, il rifiuto deve essere motivato e pervenire entro stringenti limiti temporali. Con il consenso delle FIU partecipanti, possono prendere parte agli esercizi congiunti FIU di paesi terzi e altre autorità; la stessa AMLA, ricorrendo a funzionalità di matching pseudo-anonimizzate, può incrociare i dati delle FIU con quelli di tali autorità per individuare connessioni non note, nonché informazioni finanziarie e investigative.*

<sup>35</sup> Rispetto ai compiti e ai poteri dell'AMLA, cfr. anche UIF, *Rapporto Annuale 2021*, p. 107.

*Sul versante informatico l’Autorità sviluppa e rende disponibili alle FIU strumenti IT per rafforzarne le capacità di analisi, gestendo anche le attività di appalto dei necessari strumenti e servizi. La rete FIU.net includerà un nodo della stessa Autorità – funzionale al supporto operativo nelle analisi congiunte – e, in prospettiva, potrebbe essere ampliata a FIU di paesi terzi e ad altre autorità (art. 30 AMLD6). Il regolamento AMLA prevede la possibilità di sospendere, sulla base di una decisione adottata all’unanimità dal General Board delle FIU, l’accesso alla rete per fondati motivi di sicurezza e confidenzialità delle informazioni, incluse serie preoccupazioni connesse alla mancanza d’indipendenza e autonomia della FIU.*

L’AMLA ha altresì il compito di preparare valutazioni e analisi strategiche su minacce, rischi e metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 5, co. 5, lett. m) AMLAR); per il concreto esercizio di tale ultima funzione le FIU sono tenute a contribuire “spontaneamente e su richiesta della stessa Autorità” con dati e informazioni rilevanti.

*Sono confermati i compiti di supervisione diretta dell’Autorità, nel primo processo di selezione, su al massimo 40 soggetti, compresi i prestatori di servizi per le cryptoattività che presentano particolari profili di rischio od operano a livello transfrontaliero. Le ispezioni sono condotte da gruppi composti da personale dell’AMLA (capogruppo) e delle autorità di vigilanza nazionali interessate. Queste ultime mantengono piena responsabilità per la supervisione diretta sui soggetti obbligati non selezionati, rispetto ai quali l’azione dell’AMLA è volta a promuovere la convergenza di approcci e metodologie. All’Autorità è attribuito anche un ruolo di “sorveglianza” sul settore non finanziario, con il compito di rafforzare uniformità ed efficacia degli esiti dei controlli dei supervisori nazionali attraverso lo svolgimento di periodiche verifiche fra pari (c.d. peer reviews). Nella prospettiva dell’inclusione tra i reati presupposto di riciclaggio delle condotte di violazione ed evasione delle sanzioni finanziarie internazionali, le competenze di supervisione dell’AMLA sono state ampliate anche a tale materia (cfr. il riquadro: Evoluzione del quadro europeo nel regime delle targeted financial sanctions del capitolo 6).*

### **L’avvio dell’AMLA: impatto per la UIF**

La nuova Autorità Antiriciclaggio europea, che dovrebbe iniziare a operare a metà del 2025, avrà un impatto significativo su attività, processi e risorse dell’Unità. Già nella fase di avvio si prospettano decisioni del Meccanismo su un significativo novero di materie, tra cui l’elaborazione delle regole procedurali del General Board e dello Standing Committee, l’individuazione di comitati interni a supporto di compiti specifici, la definizione di metodologie e procedure per le analisi congiunte e le *peer reviews*. Si tratta di impegni che comporteranno per la UIF attività aggiuntive, anche derivanti da esigenze di coordinamento interno e con le altre FIU. Poiché il potere decisionale del Meccanismo è rimesso al General Board delle FIU, fatta eccezione per l’approvazione del rapporto di *peer review*, di competenza dell’Executive Board, la partecipazione alla governance del Meccanismo sarà onerosa, implicando l’elaborazione di analisi, proposte e posizioni su materie sottoposte alle decisioni del General Board e lo svolgimento delle attività necessarie a darvi esecuzione.

*L’impatto della creazione dell’AMLA sulle risorse sarà duplice: da un lato, sarà necessario sostituire il personale dell’Unità che sarà impiegato presso l’Autorità; dall’altro, occorreranno ulteriori risorse per gli adempimenti aggiuntivi connessi con l’istituzione della nuova Autorità. È inoltre obbligatorio per le FIU il distacco di uno o più delegati nazionali, figure chiave con specifici requisiti di indipendenza e autonomia operativa, deputate ad assicurare supporto operativo all’Autorità soprattutto nelle analisi congiunte, mantenendo l’accesso ai dati operativi della FIU delegante nel rispetto dei presidi di sicurezza e confidenzialità.*

Per la UIF è prevedibile un’intensificazione delle analisi congiunte, che richiederà l’introduzione di nuovi processi e l’utilizzo di risorse dedicate e un intenso contributo alla definizione di metodologie e procedure per la conduzione degli esercizi, in virtù della pregressa esperienza in materia. Sarà inoltre necessario sviluppare strumenti IT per l’individuazione di casi candidati agli approfondimenti e per il coordinamento informativo con la nuova Autorità e affinare gli strumenti di gestione dei dati rilevanti per rispondere tempestivamente alle richieste. Ulteriori risorse dovranno essere dedicate all’adeguamento del formato segnaletico e degli schemi armonizzati per l’acquisizione di informazioni

aggiuntive dagli intermediari, sui quali è previsto un intervento dell'AMLA. Da ultimo l'evoluzione negli strumenti IT di collaborazione dovrà sostenere le nuove esigenze di coordinamento interno ed esterno derivanti dalla partecipazione al nuovo assetto sovranazionale. Oneri rilevanti per l'Unità deriveranno anche dalla prevista attività di *peer review*, sia come soggetto valutato che come valutatore di altre FIU.

A gennaio 2024 è stato inoltre conseguito l'accordo sulla sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6) e sul regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLR). Entrambi i testi sono stati adottati dal Consiglio il 30 maggio 2024.

La *sesta direttiva antiriciclaggio* sostituisce la direttiva UE/2015/849 e regola materie – quali **AMLD6** l'approccio basato sul rischio, i registri dei titolari effettivi, dei conti bancari e dei beni immobili, i compiti e i poteri delle autorità di supervisione e delle FIU, il regime sanzionatorio amministrativo, la cooperazione – in cui è necessario mantenere margini di flessibilità.

*Rispetto alle FIU la direttiva prevede che l'AMLA fornisca dettagli applicativi sui presidi di autonomia e indipendenza per garantirne imparzialità ed efficacia e sugli standard di professionalità, integrità e riservatezza del relativo staff. Si rafforzano altresì le regole in materia di sicurezza e confidenzialità, prescrivendo l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica negli scambi informativi con le altre autorità e i soggetti obbligati (art. 19, co. 8). Il novero delle fonti che devono essere disponibili alle FIU viene significativamente esteso e include informazioni riguardanti, tra l'altro, fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie, trasferimenti di fondi e di criptoattività e appalti pubblici di beni, servizi o concessioni. Salvo il caso dei dati di polizia, che possono subire restrizioni qualora sussista il pericolo di compromissione delle indagini, l'accesso alle fonti può essere diretto o indiretto, a seconda della disponibilità di mezzi di accesso e interrogazione telematica, ma non filtrato attraverso valutazioni discrezionali di autorità terze (art. 21).*

L'AMLD6 specifica il potere delle FIU di sospendere o rifiutare il consenso a operazioni o di bloccare conti, stabilendo che il relativo provvedimento può avere la durata massima di dieci giorni nel caso di transazione, ridotti a cinque nel caso del più intrusivo blocco di rapporti; gli Stati membri possono estendere tali limiti qualora la FIU abbia anche i poteri di adottare misure di sequestro o confisca e purché siano previsti strumenti di tutela dei soggetti coinvolti (art. 24). Si introduce il potere di disporre il monitoraggio di transazioni e rapporti, anche su richiesta di una controparte estera, per il periodo indicato dalla stessa FIU. Per assicurare una maggiore convergenza e la condivisione di best practices, le procedure di sospensione e monitoraggio saranno oggetto di linee guida dell'AMLA.

Regole più flessibili sono previste riguardo a contenuti e modalità del feedback delle FIU, che saranno precisati dall'AMLA con proprie raccomandazioni (art. 28). È rafforzata la tutela della riservatezza dei segnalanti e dei relativi dipendenti o agenti, vietando l'indicazione della loro identità nelle fasi di disseminazione e utilizzo delle informazioni, salvo i casi in cui ciò sia previsto dalle regole di procedura penale (art. 36). La collaborazione tra FIU e autorità di supervisione è irrobustita al fine di superare pericolose segmentazioni informative.

Le FIU sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza antiriciclaggio informazioni (non nominative né relative a situazioni individuali) utili per orientare l'azione di controllo e a riferire ipotesi di violazione del rulebook emerse nello svolgimento della propria attività (art. 23); per altro verso, i supervisori sono tenuti a segnalare alle FIU sospetti e altre informazioni rilevanti per gli ambiti di competenza, inclusi gli elenchi aggiornati dei soggetti vigilati, le evidenze su criticità nei presidi interni per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette e i risultati della valutazione del rischio ai fini della "risk-based supervision" di competenza (art. 43).

Il *regolamento* sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo contiene le disposizioni applicabili al settore privato in materia di misure preventive e trasparenza della titolarità effettiva. **AML Regulation**

*Il novero dei soggetti obbligati è esteso rispetto alla precedente direttiva e include anche società e agenti del calcio professionistico, con la possibilità per gli Stati di escludere i club entro specifici limiti di fatturato e a basso rischio (artt. 3 e 5). Alla luce delle peculiarità del settore, è previsto un periodo di transizione più lungo per l'applicabilità degli obblighi (cinque anni, invece di tre, dall'entrata in vigore).*



*Il set di dati da raccogliere in sede di identificazione dei clienti è ampliato ed è prevista l'adozione di misure ad hoc da parte degli intermediari nei confronti dei "clienti con elevato patrimonio" qualora ricorrano elementi di rischio e l'importo dei fondi gestiti superi una determinata soglia. È prevista una nuova ipotesi di adeguata verifica rafforzata obbligatoria per i soggetti che abbiano presentato istanza per aderire a uno dei programmi per il rilascio dei permessi di soggiorno a investitori non residenti, quale corollario dei limiti e oneri speciali di verifica previsti dal regolamento per la concessione di tali permessi<sup>36</sup>.*

*Aumenta significativamente la complessità e la portata delle previsioni in materia di titolarità effettiva; per le imprese considerate ad alto rischio, la Commissione europea può prevedere, con atto delegato, una più stringente soglia di rilevanza della partecipazione detenuta nel cliente da una persona fisica. Sono arricchiti i presupposti che fanno scattare obblighi di trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo a carico di imprese estere (artt. 51-61 AMLR). Con riguardo ai rapporti di corrispondenza transfrontalieri, il cui obbligo di due diligence rafforzata è esteso anche ai CASP (art. 37 AMLR), viene attribuito all'AMLA il potere di adottare, in presenza di alcuni presupposti, una raccomandazione con cui vietare agli intermediari europei di instaurare rapporti con intermediari ritenuti non meritevoli dal punto di vista dei presidi AML/CFT (art. 38, co. 2, AMLR).*

Rispetto all'obbligo di segnalazioni di operazioni sospette si conferma la possibilità per le FIU di fissare un termine entro il quale i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare le richieste di informazioni (art. 69). All'AMLA è attribuito il potere di adottare "draft implementing technical standards" per l'armonizzazione dei formati delle segnalazioni, nonché indicatori a supporto degli obblighi di collaborazione attiva.

### **Public-Private Partnerships**

Negli ultimi anni si sono diffuse in diversi paesi europei strutture consortili, le c.d. *partnerships for information sharing* (PPP), volte a facilitare la condivisione di informazioni di natura strategica od operativa tra soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio o tra questi e le autorità competenti. Le FIU, in virtù della loro posizione, sono spesso chiamate a svolgere funzioni di impulso e coordinamento nella condivisione di feedback, rischi e tipologie operative. Le forme di partenariato di tipo privato-privato, costituite spontaneamente tra soli soggetti obbligati (prevalentemente banche e altri intermediari finanziari), sono invece dirette a rafforzare i meccanismi di scambio informativo anche al di fuori del perimetro del gruppo di appartenenza.

Nel regolamento AML è stata inserita un'articolata disciplina sul funzionamento delle PPP per facilitare l'individuazione dei rischi, la raccolta delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela, nonché la rilevazione e segnalazione di attività sospette. Si tratta di previsioni innovative che ampliano le possibilità di condividere informazioni oltre il perimetro dei gruppi e al di là dei casi in cui, sulla base dell'attuale esenzione dal divieto di comunicare a soggetti terzi l'avvenuto invio di una segnalazione di operazione sospetta (c.d. "tipping-off"), due o più soggetti obbligati siano coinvolti nella stessa operazione o in attività sospette poste in essere dallo stesso cliente. Sono ammesse forme di partenariato a composizione privatistica o mista e *cross-border*.

Lo scambio di informazioni e valutazioni all'interno delle PPP è ammesso solo nel caso in cui ciò sia assolutamente necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi AML – condizione potenzialmente foriera di dubbi interpretativi – e con riferimento a clienti con profilo di rischio alto; quest'ultima scelta potrebbe limitare la possibilità di intercettare, tramite il confronto multilaterale, attività sospette frammentate tra diversi soggetti obbligati, riducendo il valore aggiunto di queste strutture.

<sup>36</sup> Al riguardo, il regolamento prevede che: a) compiti di supervisione sulla complessiva procedura autorizzativa devono essere previsti e attribuiti a un'autorità specificamente responsabile; b) l'ambito del "vetting" deve articolarsi in esaustive misure di *due diligence* che prevedano anche verifiche di precedenti penali e sanzionatori; c) un monitoraggio costante deve essere esercitato per tutta la durata dei benefici concessi, dando luogo a misure correttive, estese sino alla revoca, in caso di sopraggiunte anomalie o irregolarità.



*L'intenzione di partecipare a una PPP andrà notificata alle autorità di supervisione AML degli Stati membri coinvolti, alle quali è demandato il compito di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'AMLR per lo scambio informativo, anche in consultazione con le autorità preposte alla tutela dei dati personali e, se del caso, con le FIU. La condivisione delle informazioni dovrà essere assistita da numerose cautele per la protezione dei dati. Le informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette inviate sono condivisibili solo previo assenso della FIU; questa condizione non è esplicitamente estesa alle segnalazioni in corso di inoltro o di valutazione, lasciando dubbi interpretativi in merito alla facoltà per i partecipanti di disvelare tali informazioni.*

*Il regolamento prevede la possibilità che uno dei partecipanti alla PPP venga designato per segnalare alla FIU attività sospette emerse nell'ambito della partnership che coinvolgano anche altri partecipanti. Sebbene non siano del tutto chiare le implicazioni e le modalità di questa delega, il regolamento stabilisce esplicitamente che l'eventuale segnalazione congiunta non fa venir meno gli obblighi di segnalazione che incombono individualmente su ciascuno dei partecipanti nel caso in cui si tratti di soggetti appartenenti a Stati membri diversi. Più in generale, al fine di evitare possibili fenomeni di de-risking, ciascun soggetto partecipante sarà chiamato a esercitare la propria autonomia decisionale in ordine alla gestione della clientela, non potendo fondare le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze emerse nell'ambito del partenariato.*

Il regolamento istitutivo dell'AMLA attribuisce inoltre alla nuova Autorità il potere di partecipare a forme di partenariato costituite in uno o più Stati membri e di istituire autonomamente partnership *cross-border*, assumendo il compito di verificare che le stesse rispettino i requisiti previsti dal regolamento antiriciclaggio. L'AMLA potrà inoltre estendere la partecipazione alle autorità nazionali competenti, nonché a organismi della UE con competenze in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, ove consideri ciò utile all'esercizio dei propri poteri e allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Si conferma il limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, con possibilità per gli Stati membri di imporre una soglia inferiore, e si prevede che i soggetti obbligati debbano identificare e verificare l'identità delle persone che effettuano operazioni occasionali in contanti di importo compreso tra 3.000 e 10.000 euro (art. 80 AMLR). Si ampliano, infine, gli obblighi di comunicazioni oggettive alle FIU di cui si riconosce diffusamente la rilevanza; oltre alle operazioni in contante effettuate attraverso banche, IMEL, IP per importi superiori a 10.000 euro, tali obblighi si estendono anche a operazioni di acquisto, per scopi non commerciali, di veicoli a motore (per importi pari o superiori a 250.000 euro), nonché di imbarcazioni o aeromobili (per importi pari o superiori a 7.500.000 euro; art. 74).

### 8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali

A giugno 2023 la Commissione europea ha presentato una *proposta di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale* - definito come "forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche" - e due proposte relative alla *prestazione di servizi di pagamento in euro digitale* da parte di operatori (*Payment Service Providers*, PSP) costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e al *corso legale dell'euro* (c.d. Single Currency Package).

In particolare, la proposta di regolamento sull'euro digitale prevede che questo possa essere utilizzato per disporre pagamenti sia online, tramite l'infrastruttura di regolamento che sarà adottata dall'Eurosistema, sia offline, in prossimità fisica e con regolamento tramite dispositivi di conservazione locale del pagatore e del beneficiario. Mentre per i primi viene richiamata l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio e di trasparenza nei trasferimenti di fondi<sup>37</sup>, presidi più contenuti sono previsti per i pagamenti offline (art. 37), al fine di assimilarli a quelli in contante (c.d. *cash-like features*). In tale caso, i prestatori non sono tenuti a conservare i dati sulle operazioni, ma solo informazioni relative al conferimento e al

<sup>37</sup> La proposta richiama la direttiva UE/2015/849 e il regolamento UE/2015/847; il riferimento sarà tuttavia da intendersi al nuovo *rulebook* antiriciclaggio e al regolamento c.d. TFR.

prelievo dei fondi, che devono essere comunque messe a disposizione a richiesta delle FIU e delle autorità competenti.

*I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre tenuti a verificare la presenza tra i loro utenti di soggetti designati immediatamente dopo l'entrata in vigore di nuove sanzioni finanziarie e con cadenza giornaliera (art. 29); non sono viceversa previsti controlli per ciascuna singola operazione di pagamento. Al fine di contenere i rischi di riciclaggio, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissano limiti per le operazioni di pagamento offline e limiti di detenzione.*

*I richiami agli aspetti antiriciclaggio e ai controlli in materia di targeted financial sanctions contenuti nella proposta andrebbero opportunamente allineati alle disposizioni dell'AML package; d'altro canto la necessità di specifici presidi antiriciclaggio nei confronti dell'euro digitale offline tiene conto del diverso profilo di rischio rispetto al contante associato alla materialità dello strumento, che – proprio perché disponibile su dispositivi mobili di dimensioni ridotte – si presta con più facilità a essere trasportato fisicamente rispetto alle banconote.*

Accesso  
informazioni  
finanziarie

Il 6 giugno 2023 è stato raggiunto l'accordo sulla proposta di modifica alla direttiva UE/2019/1153 che disciplina la collaborazione tra FIU, autorità investigative ed Europol, nonché l'accesso alle informazioni finanziarie e di altra natura<sup>38</sup>. In particolare, viene esteso alle autorità di polizia il potere, riconosciuto alle FIU dalla sesta direttiva, di accedere direttamente al sistema europeo dei registri bancari interconnessi (c.d. BAR). Vengono inoltre previsti formati comuni, specificati da successive norme tecniche, che gli intermediari e i CASP devono utilizzare per fornire agli Organi investigativi le informazioni finanziarie richieste da questi ultimi. Il 30 maggio 2024 la *direttiva* è stata adottata dal Consiglio.

*Le modifiche alla direttiva 1153 impongono inoltre agli Stati membri di attribuire alle FIU la facoltà di invitare Europol a partecipare alle analisi congiunte svolte in seno al Meccanismo, dietro consenso di tutte le FIU partecipanti. La disposizione presenta elementi di sovrapposizione con l'art. 32, co. 6, della sesta direttiva, che estende tale facoltà nei confronti di terze parti (cfr. il paragrafo: L'AML package e l'istituzione dell'AMLA).*

Database  
EBA

Con il *regolamento delegato UE/2024/595* del 9 novembre 2023<sup>39</sup> la Commissione europea ha definito le norme tecniche di regolamentazione riguardanti la banca dati delle carenze antiriciclaggio rilevanti gestita dall'EBA (c.d. database EuReCA)<sup>40</sup>.

*La normativa secondaria specifica le diverse tipologie di material weaknesses oggetto di comunicazione all'Autorità e le relative casistiche (tra cui mancanze nell'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette). Le autorità tenute alle comunicazioni di dati sono i supervisori antiriciclaggio; altre autorità (ad esempio le FIU che svolgono anche compiti di controllo) forniscono dati di rilievo attraverso i supervisori nazionali.*

*Secondo quanto previsto nel regolamento AMLA, al termine di un periodo di transizione il database dell'EBA sarà sostituito da una base dati gestita dall'Autorità, in cui confluiranno anche le informazioni acquisite nella vigilanza diretta. Oltre alle informazioni sulle carenze, il database conterrà dati sugli esiti delle valutazioni condotte per la selezione dei soggetti vigilati direttamente; indicazioni sui profili di rischio ML/TF rilevati dai supervisori antiriciclaggio nell'ambito di procedure autorizzative o di valutazione dei requisiti dei partecipanti al capitale o degli esponenti aziendali; informazioni di natura statistica. All'AMLA viene demandato il compito di definire norme tecniche per l'alimentazione del futuro registro.*

Intelligenza  
artificiale

Il 9 dicembre 2023 Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto anche l'accordo politico sulla proposta di regolamento in materia di intelligenza artificiale (Artificial

<sup>38</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2019*, pp. 105-106.

<sup>39</sup> L'atto integra il regolamento UE/2010/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l'analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 9-bis, par. 2, di detto regolamento.

<sup>40</sup> L'istituzione del database è prevista dall'art. 9-bis del *regolamento UE/2010/1093 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione CE/2009/716 e abroga la decisione CE/2009/78 della Commissione.*

Intelligence Act). Il 21 maggio 2024 il testo del *regolamento* è stato approvato dal Consiglio UE.

*In un'ottica di bilanciamento con i diritti fondamentali riconosciuti dalla UE, il testo disciplina presidi e limiti per l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale secondo un approccio commisurato ai potenziali rischi di lesione. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività degli Organi investigativi per la prevenzione o il contrasto dei reati viene qualificato come ad alto rischio. L'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'attività di analisi da parte delle FIU è in ogni caso escluso dal perimetro dei sistemi ad alto rischio (considerando n. 59); tale attività non ha infatti carattere accusatorio o investigativo e non è pertanto idonea a produrre in via diretta lesioni dei diritti fondamentali degli individui.*

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il *regolamento* **Pagamenti istantanei** [UE/2024/886](#) sui pagamenti istantanei. Il regolamento, in coerenza con quanto delineato nella *Retail payments strategy for the EU* elaborata dalla BCE nel 2020, introduce l'obbligo di offerta di bonifici istantanei<sup>41</sup> in entrata e in uscita per banche, IP e IMEL. Per evitare possibili trasferimenti fraudolenti o erronei ai predetti intermediari viene inoltre imposto l'obbligo di fornire gratuitamente il servizio di *IBAN name check* per la verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie e il nome del beneficiario indicato dal pagatore; il descritto adempimento si aggiunge ai generali obblighi antiriciclaggio a cui gli operatori sono in ogni caso tenuti.

*I servizi diventeranno operativi secondo tempistiche differenziate. Gli operatori saranno tenuti a svolgere tempestivamente attività di verifica, limitatamente alla loro clientela, di possibili soggetti designati all'esito dell'adozione delle sanzioni finanziarie della UE. In considerazione dell'istantaneità del pagamento e al fine di evitare l'emersione di falsi positivi che potrebbero pregiudicare il buon fine dell'operazione, il monitoraggio da parte dell'intermediario dell'ordinante non si estenderà a ciascuna singola disposizione di pagamento né al suo beneficiario.*

A marzo 2024 la Commissione ha pubblicato la *Relazione* sull'efficace attuazione delle misure europee antiriciclaggio prevista dall'art. 65 della quarta direttiva, che tiene conto anche dell'*assessment* sull'implementazione delle direttive AML/CFT svolto dal Consiglio d'Europa. **Verifica della Commissione**

*Con riferimento alle FIU, il rapporto del Consiglio evidenzia che in diversi paesi sono state riscontrate carenze nell'analisi operativa e strategica e risorse inadeguate. Le lacune nell'analisi deriverebbero da problematiche nell'accesso alle informazioni, assenza di procedure interne sulla trattazione delle SOS, scarsa qualità segnaletica. Si rilevano inoltre un ricorso limitato ai poteri di sospensione nella maggior parte dei paesi e una disseminazione non sempre adeguata. Per alcuni paesi vengono in rilievo possibili profili di contrasto con i principi di autonomia operativa e indipendenza della FIU; in un numero limitato di casi, la FIU non si configura come "central national unit" per la ricezione e la trattazione delle SOS.*

## 8.2. La normativa nazionale

### 8.2.1. Gli interventi legislativi

Nel corso del 2023 il D.lgs. 231/2007 è stato oggetto di ripetute modifiche. Il c.d. **Decreto FinTech** (DL 25/2023, convertito con modificazioni dalla L. 52/2023) ha incluso tra i soggetti obbligati i c.d. responsabili dei registri per la circolazione digitale iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Consob<sup>42</sup>.

*Il DL 25/2023, che adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2022/858, ha previsto che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su*

<sup>41</sup> Il bonifico istantaneo viene definito come "credit transfer which is executed immediately, 24 hours a day and on any calendar day" (art. 1, che modifica l'art. 2 del regolamento UE/2012/260).

<sup>42</sup> Le condizioni per l'autorizzazione e l'operatività del responsabile del registro e il correlato regime di responsabilità sono disciplinate dal regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, adottato dalla Consob con delibera del 6 dicembre 2023 n. 22923, in attuazione dell'art. 28, co. 1 e 2, del DL 25/2023.

uno specifico registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile che, oltre a garantirne la conformità alle caratteristiche prescritte dal decreto e dalle disposizioni attuative, la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle informazioni relative all'emissione degli strumenti finanziari digitali, dovrà anche adempiere agli obblighi AML presidiando i rischi di riciclaggio nel settore.

Il DL 25/2023 è altresì intervenuto sull'art. 3 del D.lgs. 231/2007 per precisare, nel nuovo comma 6-bis, che tra i soggetti obbligati rientrano i prestatori di servizi relativi a società e trust “la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale”; contestualmente è stata abrogata la disposizione in base alla quale i predetti soggetti erano inclusi nella categoria dei c.d. altri operatori non finanziari.

### Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione

Per agevolare l'adempimento degli obblighi AML da parte dei professionisti, il DL 145/2023 (convertito dalla L. 191/2023) ha introdotto nel decreto antiriciclaggio l'art. 34-bis che riconosce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni che i professionisti sono tenuti ad acquisire e conservare ai sensi dell'art. 31 del decreto. La banca dati, una volta istituita, sarà utilizzabile anche nella valutazione delle operazioni sospette (art. 37, nuovo co. 2-bis)<sup>43</sup>, potrà costituire uno strumento di ausilio per i professionisti nell'adempimento degli obblighi di prevenzione e rafforzare la collaborazione tra organismi di autoregolamentazione e autorità competenti in ambito AML/CFT, rappresentando per queste ultime un importante patrimonio informativo cui poter accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali<sup>44</sup>.

*Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'art. 35 ovvero prima dell'invio della SOS, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Nel caso in cui dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia della UIF, emergano operatività anomale, il professionista riceve un avviso<sup>45</sup>. Resta comunque ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono inoltre valutati dagli organismi ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'art. 11, co. 4.*

Per garantire la protezione dei dati personali vengono previste molteplici cautele: i) l'istituzione della banca dati deve avvenire previo parere favorevole del Garante della protezione dei dati; ii) i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono ivi conservati per dieci anni e trattati per le sole finalità di cui alla disposizione in esame e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali; iii) l'organismo di autoregolamentazione, quale titolare del trattamento dei dati, adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e, prima del trattamento, effettua la valutazione di impatto, sottoponendola alla verifica preventiva del Garante.

*La nuova previsione normativa si ispira alla base dati spagnola gestita e utilizzata dal Consiglio dei Notai per l'adempimento degli obblighi AML da parte dei notai medesimi (c.d. Notarial Single Computerized Index) e nella quale confluiscono le informazioni raccolte dagli stessi professionisti nello svolgimento delle proprie funzioni (come la copia degli atti e dei documenti identificativi delle parti, i dati sulle operazioni di pagamento, le informazioni sui beni oggetto dei contratti o sugli atti societari). L'accesso a tale archivio centralizzato è consentito, su richiesta,*

<sup>43</sup> La banca dati deve essere istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano, con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 11, co. 2, quali documenti, dati e informazioni devono essere trasmessi, nonché le modalità tecniche di alimentazione e di controllo della banca dati.

<sup>44</sup> Il comma 9 prevede che MEF, UIF, NSPV, DIA e DNA possano accedere alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali.

<sup>45</sup> L'avviso può essere elaborato dall'organismo di autoregolamentazione tramite sistemi automatizzati la cui logica algoritmica è periodicamente verificata.

*a tutte le autorità competenti nel contrasto della criminalità economica, mentre la FIU spagnola (Sepblac), al pari della locale Agenzia delle Dogane, ha accesso diretto e telematico al sistema.*

Le norme sull'analisi e valutazione del rischio sono state innovate dal DL 104/2023 **DL 104/2023** (convertito dalla L. 136/2023) che ha imposto ai soggetti obbligati di assicurare che le procedure adottate “non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 16, co. 2-bis). Il DL ha altresì modificato l'art. 17, co. 3, del decreto antiriciclaggio prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per la verifica della clientela siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente.

*Le modifiche sono volte ad arginare il fenomeno del de-risking, ossia la pratica di rifiutare o interrompere rapporti con singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio. Tale fenomeno è stato più volte stigmatizzato nell'ambito del dibattito nazionale e internazionale poiché ostacola l'accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione oggi essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale, e spinge i soggetti che lo subiscono all'utilizzo di canali di pagamento alternativi che possono sfuggire ai controlli AML.*

Sulle disposizioni in materia di adeguata verifica è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), limitatamente a quanto previsto per le operazioni occasionali di prelievo di contante effettuate dai prestatori di servizi di pagamento per il tramite di soggetti convenzionati e agenti; per tali operazioni è stabilito che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica avvenga solo in relazione ai prelievi di importo complessivo superiore a 250 euro al giorno (art. 17, co. 6). **Legge di Bilancio 2024**

*Come chiarito nella relazione illustrativa, la modifica mira ad accrescere le opportunità di accesso al contante aumentando la presenza di punti di prelievo e in tal modo agevolare i soggetti con maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.*

### **Iniziative in ambito internazionale e nazionale in materia di *crypto-assets***

Nel 2023 sono proseguite le attività del Virtual Asset Contact Group del GAFI volte a monitorare l'attuazione degli standard concernenti i *crypto-assets* e l'emersione di nuovi profili di rischio. Il Gruppo ha pubblicato il periodico rapporto di aggiornamento sulle criticità riscontrate nel comparto e a marzo 2024 una mappatura della conformità alle Raccomandazioni in materia da parte dei paesi del GAFI e di quelli in cui sono costituiti od operanti i VASP con consistenti volumi di attività e di utilizzatori di *crypto-assets*.

A livello europeo, l'adozione nel corso dell'anno dei regolamenti sui dati dei trasferimenti di fondi e criptoattività (TFR) e sui mercati delle criptoattività (MICAR) contribuisce a rafforzare la conformità dei paesi membri alle Raccomandazioni 15 e 16 del GAFI. Il primo stabilisce, tra le altre, disposizioni dettagliate in merito alle informazioni sui cedenti e i cessionari che devono accompagnare i trasferimenti di criptoattività (c.d. “travel rule”)<sup>46</sup>. Inoltre, al fine di assicurare che i prestatori di servizi siano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari, il regolamento annovera nell'elenco dei soggetti obbligati di cui alla direttiva UE/2015/849 i “prestatori di servizi per le criptoattività” come definiti dal MICAR (c.d. CASP), includendoli nella nozione di intermediari finanziari. Viene prevista la facoltà per gli Stati membri di richiedere l'istituzione di un punto di contatto centrale ai CASP con sede in un altro Stato membro e stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalla succursale. Il regolamento MICAR prevede obblighi per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di criptoattività; stabilisce norme sull'autorizzazione,

<sup>46</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, pp. 104-105.



la governance e l'organizzazione dei CASP e per la tutela dei possessori di criptoattività e dei clienti dei prestatori di servizi per le criptoattività; introduce misure per contrastare gli abusi di mercato e istituisce un'architettura di vigilanza nazionale ed europea. Gli interventi sul regime abilitativo dei CASP saranno rilevanti anche per la valutazione della conformità ai meccanismi di “*registration/licensing*” previsti dagli standard del GAFI, prevedendo il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

A livello nazionale, nel febbraio 2024 sono stati posti in consultazione pubblica gli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento ai regolamenti MICAR e TFR elaborati all'esito del confronto tecnico tra le autorità competenti. Sono stati altresì rivolti al mercato alcuni quesiti specifici per la raccolta di osservazioni. Ai fini dell'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le criptoattività, sono stati in particolare chiesti elementi informativi sulle possibili forme di operatività transfrontaliera dei CASP e sul ricorso degli stessi a reti distributive dei servizi (ad es. ad agenti e soggetti convenzionati e/o a reti di sportelli automatici)<sup>47</sup>.

**DL 19/2024** Per rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, il DL 19/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 56/2024) ha esteso anche al PNRR le funzioni consultive e di indirizzo del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF); per tali finalità, la composizione del predetto Comitato è integrata, tra gli altri, da un rappresentante della UIF.

### 8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti

Nel 2023 l'Unità ha emanato i nuovi indicatori di anomalia<sup>48</sup>, applicabili dal 1° gennaio 2024; alla luce dei nuovi indicatori, con *Comunicato* del 29 dicembre 2023, sono stati aggiornati i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella segnalazione di operazioni sospette. Proseguono i lavori di aggiornamento delle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

**MEF** Con DM del 20 luglio 2023, il MEF ha modificato il DM 4 maggio 1999, eliminando la Svizzera dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato con efficacia dall'1 gennaio 2024. La modifica discende dalla ratifica dell'Accordo del 2020 sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e sullo scambio di informazioni.

Il 15 settembre 2023 è stata emanata la circolare n. 27 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF che adotta l'appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) reg. UE/2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.lgs. 231/2007” (cfr. anche il paragrafo: *La collaborazione con le autorità di vigilanza e altre istituzioni* del capitolo 6).

### Il registro dei titolari effettivi e le FAQ di MEF, Banca d'Italia e UIF

Nel corso del 2023 sono stati pubblicati i decreti del MIMIT previsti dal DM 55/2022 del MEF per l'implementazione del registro dei titolari effettivi (DM 16 marzo 2023, DM 12 aprile 2023 e DM 20 aprile 2023 adottato di concerto con il MEF). Al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022<sup>49</sup> il Ministero ha

<sup>47</sup> Cfr. [https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni\\_pubbliche/consultazione\\_micar.html](https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_micar.html).

<sup>48</sup> Cfr. il *provvedimento* del 12 maggio 2023 e UIF, *Rapporto Annuale 2022*, pp. 117-118.

<sup>49</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, pp. 118-119.



dato atto della necessità di disapplicare l'art. 7, co. 1, del DM 55/2022, nonché, in attesa di un intervento legislativo che dia compiuta attuazione alla pronuncia, di limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini. Infine, il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

*L'efficacia di quest'ultimo decreto è stata sospesa dal TAR del Lazio a dicembre 2023 in relazione ai ricorsi proposti da talune società fiduciarie e dalle relative associazioni di categoria, in particolare con riguardo alla interpretazione della nozione di "istituto affine al trust" e alla possibilità di ricondurvi il mandato fiduciario. Lo scorso aprile il TAR del Lazio ha rigettato i predetti ricorsi e ha affermato che il mandato fiduciario produce "l'effetto pratico di mascheramento" che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva. L'esecutività della sentenza del TAR è stata tuttavia sospesa dal Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza cautelare presentata dagli appellanti.*

Al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, a novembre 2023 il MEF, la Banca d'Italia e la UIF hanno pubblicato FAQ in materia che si soffermano su diverse tematiche (quali l'identificazione del titolare effettivo in caso di Pubbliche amministrazioni, procedure esecutive o concorsuali, enti ecclesiastici, fondazioni bancarie e usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali) e forniscono indicazioni sull'applicazione dei criteri della proprietà indiretta e residuale e sui casi di difformità tra i dati del registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela.

La Banca d'Italia è intervenuta sulle proprie disposizioni attuative in materia AML/CFT **Banca d'Italia** per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA.

*Con il provvedimento del 13 giugno 2023 l'Istituto ha modificato le disposizioni in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, abrogando le disposizioni che permettevano, in via alternativa rispetto alle altre procedure previste, l'identificazione in digitale da remoto del cliente-persona fisica attraverso una procedura di registrazione audio/video descritta dall'allegato 3, anch'esso abrogato.*

*Con provvedimento dell'1 agosto 2023 la Banca d'Italia ha poi modificato le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini AML del 26 marzo 2019. Si introduce la figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, nominato tra i componenti dell'organo di amministrazione, che rappresenta il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione AML e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Si attribuiscono compiti ulteriori alla funzione antiriciclaggio, lo svolgimento dei quali può essere affidato a soggetti esterni nel rispetto del principio di proporzionalità ed esplicitando le attività minime che competono al responsabile AML in caso di esternalizzazione. Per i gruppi viene poi prevista l'introduzione delle figure dell'esponente responsabile per l'AML di gruppo e del responsabile della funzione AML di gruppo, nonché l'ampliamento delle competenze della capogruppo.*

*Infine, con le note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, la Banca d'Italia ha dichiarato l'intenzione di conformarsi agli orientamenti dell'EBA in materia di de-risking inerenti: 1) alle politiche e ai controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari; 2) ai fattori di rischio per l'adeguata verifica sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro.*

Il CNN, previo parere favorevole del CSF, ha approvato le nuove regole tecniche in **CNN** materia antiriciclaggio elaborate ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. 231/2007 che, oltre a riprendere i contenuti delle precedenti regole del 2018 – riguardanti l'ambito di applicazione dei presidi e alcuni profili applicativi della disciplina sull'adeguata verifica della clientela e la conservazione di dati – forniscono indicazioni in materia di analisi e valutazione dei rischi.



## 9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

### 9.1. L'organizzazione e le risorse

Nel 2023 la Direzione della UIF è stata assunta da Enzo Serata. È stato completato il nuovo assetto organizzativo con la creazione di un terzo Servizio e con l'aumento del numero delle divisioni da dieci a 13<sup>50</sup>. La riorganizzazione è stata accompagnata da un aumento del numero di addetti, che alla fine del 2023 erano 187 (+12,0%). La compagine è cresciuta di 20 unità rispetto al precedente anno, a seguito dell'uscita di 2 persone e all'ingresso di 22 risorse (12 nuovi assunti e dieci provenienti dalla Banca d'Italia) e l'età media dei dipendenti è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al precedente anno (45,6 anni). Al 31 dicembre, la distribuzione fra i tre Servizi vedeva assegnate 93 risorse al Servizio Operazioni Sospette, 62 al Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali e 28 al nuovo Servizio Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica. Due direttori sono assegnati allo staff di supporto alla Direzione. La programmazione triennale 2023-25 prevede un incremento dell'organico di ulteriori cinque addetti.

**Il personale**

La Banca d'Italia ha introdotto da alcuni anni la modalità di lavoro ibrido, in cui l'attività è svolta in parte a distanza e in parte in presenza. Nel corso dell'anno le prestazioni svolte a distanza sono state in media circa il 44% sul totale (51% nell'anno precedente).

La UIF considera la formazione continua del personale uno strumento fondamentale di innovazione per assicurare l'efficacia della propria azione. Nel 2023 sono state realizzate sette iniziative formative interne, aperte all'intera compagine della UIF, con focus su tematiche rilevanti per l'operatività e i fini istituzionali dell'Unità e cinque seminari interni al Servizio Operazioni Sospette su tecniche e strumenti di analisi finanziaria al fine di condividere la conoscenza e le metodiche di approfondimento, anche di tipo innovativo, tramite l'esame di recenti casi pratici a beneficio degli analisti. È stata altresì assicurata la partecipazione del personale alle iniziative formative promosse dalla Banca d'Italia (175 iniziative per 135 addetti UIF partecipanti) e da enti esterni.

**La formazione**

### 9.2. I progetti informatici

Nel 2023, l'Unità ha contribuito alla progettazione e realizzazione dell'*Enterprise Data Lake* della Banca d'Italia che potrà dare impulso all'attività di *data science*, offrendo agli utilizzatori strumenti di *data governance*, *data analytics* e *data visualization*.

**Enterprise Data Lake**

È in corso la realizzazione del nuovo sistema volto ad accentrare in un'unica base dati i dati anagrafici presenti nelle varie fonti informative a disposizione della UIF, a facilitare il riconoscimento delle omonimie (anche con riferimento a soggetti esteri) e a tener traccia delle relazioni fra le diverse occorrenze di un medesimo nominativo.

**Nuovo sistema per la risoluzione delle Identità**

Si stanno per concludere le attività del progetto "Graph Analysis in RADAR" volto a facilitare l'approfondimento di contesti finanziari complessi tramite strumenti in grado di rappresentare efficacemente le relazioni esistenti fra soggetti, operazioni e rapporti e individuarne di ulteriori non note in precedenza o non facilmente individuabili con attività manuali. È stato definito un modello dati in grado di presentare le informazioni di maggiore interesse per l'analisi finanziaria e sono in corso i lavori volti a facilitare il riconoscimento automatico dei più ricorrenti schemi di operatività anomala.

**Strumenti di Graph Analysis in RADAR**

<sup>50</sup> Cfr. l'art. 5 del [Regolamento della Banca d'Italia sull'organizzazione e il funzionamento dell'Unità](#) emanato il 2 novembre 2022 ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2007 e l'[organigramma della UIF](#).

#### Indicatori di rischio delle SOS

L'applicazione RADAR è stata arricchita con l'introduzione di un ampio insieme di indicatori di rischio relativi, oltre che agli ambiti più diffusi, anche ai comparti più specialistici quali carte, giochi, rimesse e valute virtuali.

#### Sperimentazioni di machine learning

Proseguono le attività di sperimentazione di tecnologie avanzate a supporto dell'analisi finanziaria. A questo proposito, è stata avviata un'iniziativa tesa al riconoscimento automatico delle SOS a basso rischio utilizzando modelli di *machine learning*.

#### Gestione Anagrafe Partner

Sono terminati i collaudi relativi al progetto "Gestione Anagrafe Partner UIF" che ha l'obiettivo di rendere più sicuro, accurato ed efficiente il processo di censimento dei segnalanti specie in un contesto in cui la gamma delle rilevazioni si amplia costantemente per tener conto dell'evoluzione del contesto di riferimento (es. rilevazioni connesse a sanzioni internazionali). Il nuovo sistema è entrato in esercizio nel primo trimestre del 2024.

### 9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni

Tenuto conto del moltiplicarsi delle minacce cyber e delle sempre più stringenti esigenze di accountability nell'accesso a dati riservati, specie quando connessi a soggetti di particolare rilievo, sono state avviate specifiche iniziative volte a rafforzare i presidi informatici e organizzativi a tutela della riservatezza delle informazioni trattate dall'Unità. I sistemi informatici dedicati al trattamento delle informazioni di competenza della UIF sono allineati alle soluzioni tecnologiche e alle architetture più moderne; in particolare, gli assetti di sicurezza risultano conformi al quadro normativo (es. GDPR) e coerenti con i più avanzati standard internazionali.

Con riferimento al perimetro esterno della UIF, è stata avviata una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei segnalanti riguardo all'appropriata gestione delle credenziali utilizzate negli scambi informativi con l'Unità. Anche il nuovo protocollo di intesa UIF-DNA-GDF-DIA (cfr. il riquadro: *Protocollo d'intesa UIF-DNA-GDF-DIA* del capitolo 6) è stato redatto nell'ottica di rafforzare la sicurezza degli scambi: è prevista la centralizzazione sulla Piattaforma SAFE – gestita dalla Banca d'Italia, con applicazione dei relativi sistemi di sicurezza – anche con riferimento ai flussi informativi tra DNA, GDF e DIA; sono inoltre previste soluzioni volte a sostituire le residue aree di manualità, con colloqui *application-to-application* intrinsecamente più sicuri.

In ambito interno è stata rinnovata la normativa concernente i presidi organizzativi a tutela della riservatezza delle informazioni in modo da ricomprendere puntualmente tutte le categorie di informazioni trattate dall'Unità e tener conto del nuovo assetto organizzativo in vigore dallo scorso anno. In particolare, sono previste verifiche periodiche delle abilitazioni in possesso degli addetti e degli eventuali accessi anomali da sottoporre a successive verifiche.

Infine sono in programma interventi di affinamento e rafforzamento dei presidi di sicurezza dei sistemi interni, che includono: i) l'arricchimento dell'attuale sistema di tracciamento degli accessi nell'ottica di disporre di informazioni ancor più granulari a supporto della motivazione degli accessi; ii) l'ampliamento della disponibilità di dati anonimizzati in modo da evitare l'accesso a dati nominativi ove non strettamente necessario; iii) il rafforzamento dei controlli per la consultazione e l'analisi delle informazioni riguardanti PEP.

### 9.4. La comunicazione esterna

La UIF persegue attivamente l'obiettivo di accrescere la comunicazione nei confronti della società civile, dei soggetti e delle istituzioni del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Oltre al *Rapporto Annuale* sull'attività dell'Unità, presentato

anche in una conferenza, sono pubblicati nel sito internet periodiche *Newsletter*, con sintetici aggiornamenti sull'attività svolta e sulle principali novità legate alle tematiche antiriciclaggio e i *Quaderni antiriciclaggio*, che contengono informazioni statistiche, casistiche e analisi e studi. Si è ulteriormente rafforzata l'azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei diversi destinatari degli obblighi segnalatici, degli osservatori e del pubblico, anche con la creazione di occasioni di approfondimento e dibattito con le altre autorità nazionali e sovranazionali. Nell'anno l'Unità ha partecipato con propri relatori a oltre 80 iniziative, sia divulgative che formative, a beneficio di altre autorità, associazioni di categoria e ordini professionali.

*Fra gli eventi nazionali di rilievo si segnalano l'iniziativa pubblica congiunta con la Banca d'Italia "Non siamo soli: La Banca d'Italia per la tutela della legalità" e le docenze presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, l'Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari e la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si sono ampliate le collaborazioni con la PA (inclusi enti locali e Atenei) e le iniziative formative rivolte ai soggetti obbligati (fiduciarie, SGR, operatori professionali in oro) e agli ordini professionali. Si è inoltre tenuta un'ulteriore edizione del workshop "La UIF incontra i segnalanti". In ambito internazionale la UIF ha organizzato, in collaborazione con il Servizio Consulenza Legale e l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia, il convegno "The European Anti-Money Laundering Authority: goals, prospects and challenges", con la partecipazione di esponenti di istituzioni europee e del mondo accademico e ha partecipato con propri relatori a conferenze e tavole rotonde organizzate dal Consiglio d'Europa, dal Working Group del G20, dalla Banking Association for Central and Eastern Europe e dall'Ambasciata italiana all'Aja.*





## GLOSSARIO

### Amministrazioni e organismi interessati

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. 231/2007, sono gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, ossia le Amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo o competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al suddetto decreto, rientrano nella definizione di amministrazione interessata il MEF quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello Sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

### Archivi standardizzati

Archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.lgs. 231/2007, secondo gli standard tecnici e le causali analitiche ivi indicate; essi includono gli Archivi Unici Informativi (AUI) già istituiti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017.

### Autoriciclaggio

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 del codice penale è punito per il reato di autoriciclaggio “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. La norma è stata introdotta dall'art. 3, co. 3, della L. 186/2014 e, da ultimo, modificata dall'art. 1, co. 1, lett. f) del D.lgs. 195/2021.

### Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.lgs. 231/2007, sono la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del DL 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 409/2001.

### Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

L'Autorità deputata a prevenire la corruzione nella PA, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della PA che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonché mediante attività conoscitiva.

### Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 109/2007, è il Comitato istituito presso il MEF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello Sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'Isvap (oggi Ivass), dalla UIF. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il MEF, un ufficiale della Guardia di Finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'art. 16 della L. 121/1981, in servizio presso la DIA,

un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e un magistrato della DNA. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2007 le competenze del Comitato, inizialmente limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, sono state estese anche alla lotta al riciclaggio (art. 5, co. 5, 6 e 7, del D.lgs. 231/2007).

### **Congelamento di fondi**

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), del D.lgs. 109/2007, è il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

### **Cross-border report**

Segnalazioni di operazioni sospette ricevute da una FIU della UE che riguardano un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 53, co. 1, della quarta direttiva, devono essere prontamente trasmesse alle controparti interessate. Tali segnalazioni sono individuate sulla base di una metodologia sviluppata nell'ambito della Piattaforma delle FIU della UE.

### **Direzione Investigativa Antimafia (DIA)**

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito con L. 410/1991 nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, a essa ricollegabili.

### **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)**

La DNA, istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con DL 367/1991, convertito con modificazioni dalla L. 8/1992, ha il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata e di trattare procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale (DL 7/2015, convertito con modificazioni dalla L. 43/2015). Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 159/2011, alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Il DL 105/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 137/2023) ha esteso i poteri di impulso e coordinamento del Procuratore nazionale anche ai procedimenti inerenti a taluni gravi delitti di criminalità informatica.

### **Financial Intelligence Unit (FIU)**

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere e analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni rilevanti in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e connessi reati presupposto, nonché della disseminazione dei risultati di tali analisi. In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia o incardinata nell'ambito dell'Autorità giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

### **Finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa**

Ai sensi dell'art.1, co. 1 lett. e) del D.lgs. 109/2007, per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa si intende la fornitura o la raccolta di fondi e risorse

economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

### **Finanziamento del terrorismo**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. 109/2007, per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati a essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

### **FIU.net**

Infrastruttura di comunicazione tra le Financial Intelligence Unit della UE che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

### **Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)**

Organismo intergovernativo creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a livello nazionale e internazionale. Nel 2012 ha emanato 40 nuove Raccomandazioni per il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il GAFI (in inglese Financial Action Task Force - FATF) promuove la diffusione delle misure antiriciclaggio e antiterrorismo al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

### **Gruppo Egmont**

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Nel 2010 si è trasformato in un'organizzazione internazionale con Segretariato a Ottawa, Canada.

### **Mezzi di pagamento**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. s), del D.lgs. 231/2007, sono il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

### **Moneyval (Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism)**

Costituito nel settembre 1997 come sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa. Opera come autonomo organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e risponde direttamente al Comitato dei Ministri, cui presenta il proprio Rapporto Annuale, rivolgendo ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI. È Associate Member del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

### **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)**

Reparto speciale della Guardia di Finanza, opera sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

### **Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e mediatori (OAM)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q), del D.lgs. 231/2007 gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB. Presso l'OAM sono altresì tenuti: i) il registro dei cambiavalute nel cui ambito è istituita una sezione speciale dedicata ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 17-bis, co. 8-bis, del D.lgs. 141/2010,

inserito dal D.lgs. 90/2017 e modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.lgs. 125/2019); ii) il registro dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 231/2007; iii) il registro degli operatori compro oro di cui all'art. 1, co. 1, lett. q), del D.lgs. 92/2017.

### **Office of Foreign Assets Control (OFAC)**

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

### **Organismo di autoregolamentazione**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.lgs. 231/2007, è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

### **Paesi con carenze strategiche nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI**

Sono inclusi in questo ambito i paesi aventi deboli presidi antiriciclaggio, individuati dal GAFI attraverso *public statements* pubblicati tre volte l'anno. In base a tali valutazioni *FATF High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2024* e *Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2024*), a marzo 2024 risultavano non allineati alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Croazia, Filippine, Giamaica, Haiti, Iran, Kenya, Mali, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Senegal, Siria, Sud Africa, Sud Sudan, Tanzania, Turchia, Vietnam, Yemen.

### **Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata – DM 4 maggio 1999**

Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal DM del 20 luglio 2023): Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras El Khaimah, Sharjah, Umm Al Qaiwain), Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey (comprese Alderney e Sark), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Seychelles, Singapore, Sint Eustatius e Saba, Sint Maarten – parte Olandese, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

### **Paesi non cooperativi a fini fiscali individuati dall'Unione europea**

Rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: Samoa americane, Anguilla, Antigua e Barbuda, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu (*Conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2024*).

### **Paesi terzi ad alto rischio**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.lgs. 231/2007, sono i paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea, con il regolamento delegato UE/2016/1675 e successive modificazioni, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 9 e 64 della direttiva UE/2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 come modificata dalla direttiva UE/2018/843: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Iran, Repubblica Democratica di Corea (cfr. *regolamento delegato UE/2024/163 del 12 dicembre 2023*).

## **Persone politicamente esposte**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

## **Piattaforma delle FIU dell'Unione europea**

Organo europeo presieduto dalla Commissione e composto dalle FIU della UE; attivo dal 2006, è stato formalizzato dalla quarta direttiva che ne ha anche definito il mandato (art. 51). Questo si riferisce al rafforzamento della cooperazione, allo scambio di opinioni, alla prestazione di consulenza su questioni relative all'attuazione delle regole europee d'interesse per le FIU e i soggetti segnalanti.

## **Prestatori di servizi di portafoglio digitale**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff-bis), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

## **Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. ff), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

## **Pubbliche amministrazioni**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. hh), del D.lgs. 231/2007, sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dalla UE nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.



### **Punto di contatto centrale**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ii), del D.lgs. 231/2007, è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva CE/2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva UE/2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti.

### **Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

L'art. 648-bis del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". L'art. 648-ter punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Con riferimento a entrambi i reati, il D.lgs. 195/2021 ha esteso la punibilità anche ai fatti riguardanti "denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.lgs. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

### **Soggetti convenzionati e agenti**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera nn), del D.lgs. 231/2007, sono gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, co. 2 e 6 del TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.

### **Soggetti designati**

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l), del D.lgs. 109/2007 per soggetti designati s'intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.

### **Titolare effettivo**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp), del D.lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

### **Trade-based money laundering (TBML)**

Il processo di occultamento di proventi di reati e trasferire valore attraverso l'utilizzo di transazioni commerciali per cercare di legittimare l'origine illecita degli stessi.

### **Valuta virtuale**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. qq), del D.lgs. 231/2007, è la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.



## SIGLARIO

ADM	Agenzia delle Dogane e dei monopoli
AG	Autorità giudiziaria
AMLA	Anti-Money Laundering Authority
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
ATM	Automated Teller Machine
AUI	Archivio Unico Informatico
BCE	Banca Centrale Europea
CASA	Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CNDCEC	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CNF	Consiglio Nazionale Forense
CNN	Consiglio Nazionale del Notariato
Consob	Commissione nazionale per le società e la borsa
CRD V	Capital Requirements Directive 5
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
DDA	Direzione Distrettuale Antimafia
DIA	Direzione Investigativa Antimafia
DNA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
EBA	European Banking Authority
ECOFEL	Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership
EDPS	European Data Protection Supervisor
EPPO	European Public Prosecutor's Office
ESA	European Supervisory Authority
Europol	European Police Office
FATF	Financial Action Task Force (GAFI)
FIU	Financial Intelligence Unit
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF)
G20	Gruppo dei Venti
IAD	Independent ATM Deployer
IMEL	Istituto di moneta elettronica
IP	Istituto di pagamento
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
ISIL	Islamic State of Iraq and the Levant
Istat	Istituto nazionale di statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Ivass	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle finanze
MENAFATF	Middle East and North Africa Financial Action Task Force
NRA	National Risk Assessment
NSPV	Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
OAM	Organismo degli Agenti e dei Mediatori
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PEP	Political Exposed Person
RADAR	Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio
ROS	Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri

SACE	Servizi assicurativi del commercio estero
SARA	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
SCO	Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAF	Società di investimento a capitale fisso
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIM	Società di intermediazione mobiliare
SNA	Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
SOS	Segnalazione di operazioni sospette
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUB	Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993)
TUE	Trattato sull'Unione europea
TUF	Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998)
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
TULPS	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
UE	Unione europea
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
VASP	Virtual Asset Service Provider